*Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 80 del 4 aprile 2008 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 4 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**N. 80**

# ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

# Regolamenti n. 18, n. 19, n. 20 e n. 21.

# S O M M A R I O

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 12 marzo 2008.

**Verifica della solvibilità corretta di cui al Titolo XV (Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione), Capo IV (Verifica della solvibilità corretta) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dell'accordo di coordinamento in materia di conglomerati finanziari sottoscritto da Banca d'Italia, Consob ed Isvap il 30 marzo 2006.** (Regolamento n. 18).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

TENUTO CONTO dell'Accordo di Coordinamento in materia di identificazione e di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari sottoscritto da Banca d'Italia, CONSOB ed ISVAP in data 30 marzo 2006;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi per l'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati dei diversi conglomerati;

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

Adotta il seguente:

REGOLAMENTO

## TITOLO I

## Disposizioni di carattere generale

### Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 217, comma 1, 218, comma 1 e 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

### Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
   b) "filtri prudenziali": le correzioni da apportare ai dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS al fine di consentirne l'utilizzazione a fini prudenziali per il calcolo della situazione di solvibilità corretta e la verifica di solvibilità dell'impresa controllante;
   c) "impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa": la società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, ovvero l'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto;
   d) "impresa controllante": la società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   e) "imprese del settore finanziario": enti creditizi ed enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 48/2006/CE o imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE;
   f) "impresa di assicurazione": la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
   g) "impresa di partecipazione assicurativa": una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se, secondo i criteri di cui all'articolo 4, le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
   h) "impresa di riassicurazione": la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare

rischi ceduti da un'impresa di assicurazioni, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

i) "impresa partecipante": la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E' altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al Titolo I, Capo I, e Titolo II, Capo I:

   a) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
   b) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;
   c) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, che sia un'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa;
   d) alle imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.

2. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al Titolo II, Capo I, anche alle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

Art. 4
(Impresa di partecipazione assicurativa)

1. Ai fini della qualificazione dell'impresa di partecipazione assicurativa definita nell'articolo 2, comma 1, lettera g), la condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione è soddisfatta se la sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale dei bilanci d'esercizio di queste ultime imprese rappresenta più del cinquanta per cento della sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale di tutte le imprese controllate dall'impresa di partecipazione.

2. A fini di cui al comma 1, l'ISVAP, considerata la struttura organizzativa, il peso o la tipologia delle attività svolte o i criteri contabili utilizzati nella redazione dei bilanci di

esercizio, può, alternativamente:

a) chiedere di tener conto anche di altri parametri;
b) diminuire fino al quarantacinque per cento la soglia del cinquanta per cento;
c) richiedere la predisposizione di un bilancio consolidato pro-forma da redigere secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007 o di altra normativa equivalente, sulla base del quale calcolare il peso dell'attività assicurativa sul totale dei conti consolidati dell'impresa. Nel caso sia redatto un bilancio consolidato pro-forma secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007, si prende a riferimento il rapporto tra:
   1. la somma del Totale Attività per la gestione danni e la gestione vita;
   2. la voce Totale Attività ricavate dal prospetto "Stato Patrimoniale per settore di attività".

3. L'ISVAP dà tempestiva comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 2 alle imprese di assicurazione tenute al calcolo della situazione di solvibilità corretta ed alla verifica di solvibilità dell'impresa controllante di cui agli articoli 5 e 26.

## TITOLO II

## Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione

### Capo I

### Disposizioni di carattere generale

Art. 5
(Imprese tenute al calcolo)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), effettuano il calcolo della situazione di solvibilità corretta secondo la disciplina prevista nel presente Titolo.

2. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle sedi secondarie di cui all'articolo 3, comma 2 che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione. A tal fine, alle sedi secondarie si applicano le disposizioni del decreto e del presente Regolamento in materia di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

3. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che siano imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.

4. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) le quali, a loro volta, sono controllate o partecipate da altra impresa di assicurazione soggetta al medesimo obbligo di calcolo.

Art. 6
(Esonero dal calcolo della solvibilità corretta)

1. L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 4, non si applica alle imprese di assicurazione se

ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'impresa di assicurazione controllante ha la sede legale nel territorio della Repubblica;
b) l'impresa di assicurazione controllante soddisfa i requisiti di solvibilità corretta di cui al presente Regolamento;
c) l'impresa di cui all'articolo 5, comma 4, e le imprese di assicurazione da questa controllate o partecipate dispongono di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità richiesto;
d) l'impresa di cui all'articolo 5, comma 4, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità richiesto, dopo aver eliminato i valori delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si tiene conto ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta della impresa di assicurazione controllante.

2. Le sedi secondarie di cui all'articolo 3, comma 2, non sono tenute ad effettuare il calcolo di solvibilità corretta se esse sono già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'Autorità di vigilanza di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del decreto.

## Capo II

## Metodi di calcolo

### Art. 7
(Metodi di calcolo della solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 che redigono il bilancio consolidato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8.

2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 che non redigono il bilancio consolidato, calcolano la situazione di solvibilità corretta in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 9.

3. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 5, che il calcolo della situazione di solvibilità corretta sia effettuato sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo di cui all'articolo 10. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le imprese controllate e partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

### Art. 8
(Metodo basato sul bilancio consolidato)

1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta dell'impresa controllante o partecipante secondo il metodo basato sul bilancio consolidato è effettuato a partire dal bilancio consolidato da questa redatto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo, di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo e di filtri prudenziali di cui al presente Titolo.

2. La situazione di solvibilità corretta è data dalla differenza tra:

a) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità calcolati a partire dal bilancio consolidato

e

b) la somma:

b.1) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

b.2) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione.

3. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato sia inopportuna o fuorviante per la valutazione della situazione di solvibilità corretta, in considerazione, tra l'altro, della struttura del gruppo, delle modalità adottate nella redazione del bilancio consolidato ovvero della presenza di elementi costitutivi riconducibili agli azionisti di minoranza delle società controllate in misura tale da condizionare fortemente il calcolo della solvibilità corretta, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati ovvero richiedere l'adozione di uno dei metodi di cui agli articoli 9 e 10. In tali casi l'ISVAP comunica tempestivamente all'impresa le proprie determinazioni, indicandone le ragioni.

4. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione della disciplina dei filtri prudenziali da applicare al bilancio consolidato conduca a risultati insoddisfacenti sotto il profilo della vigilanza prudenziale, anche in relazione alle esenzioni dell'applicazione del meccanismo del cumulo delle plusvalenze ivi previste, può apportare correzioni agli elementi presi a base per il calcolo della solvibilità corretta.

Art. 9
(Metodo della deduzione e dell'aggregazione)

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo e di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al presente Titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante calcolata secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione è data dalla differenza tra:
a) la somma:

a.1) degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

a.2) della quota proporzionale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata

e

b) la somma:

b.1) del valore contabile dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata nell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

b.2) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

b.3) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, il valore contabile di cui al comma 1, lettera b.1), è pari al valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, gli importi di cui al comma 1, lettere a.2) e b.3) includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonché del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

3. Ai sensi dell'articolo 219, lettera e), del decreto, l'ISVAP, nei casi in cui la situazione di solvibilità corretta sia calcolata in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi, al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possono incidere sulla situazione di solvibilità corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, può richiedere all'impresa di considerare detti elementi in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato.

Art. 10
(Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo)

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo e di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al presente Titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante calcolata secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, è data dalla differenza tra:
   a) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

   e

   b) la somma:
      b.1) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

      e

      b.2) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

2. Ai sensi dell'articolo 219, lettera e), del decreto, l'ISVAP, nei casi in cui la situazione di solvibilità corretta sia calcolata in base al metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi, al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possono incidere sulla situazione di solvibilità corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, può richiedere all'impresa di considerare detti elementi, in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato.

Art. 11
(Criteri di valutazione delle attività e delle passività)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di assicurazione sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 91/674/CEE, ed in particolare, per le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, in base alle disposizioni contenute nel decreto e nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

## CAPO III

## Criteri applicativi del calcolo

### Art. 12
(Criterio di proporzionalità)

1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta è effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate e partecipate.

2. Per quota proporzionale si intende la quota di capitale sottoscritta, detenuta direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta nel caso di applicazione dei metodi di cui agli articoli 9 e 10, ovvero la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 8.

3. In assenza di legami patrimoniali tra l'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta e l'impresa inclusa nel calcolo:
   a) se l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa inclusa nel calcolo, questo è effettuato considerando totalmente i valori relativi all'impresa controllata;
   b) se l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta non ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa inclusa nel calcolo, essa invia apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre dell'esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta. L'ISVAP fornisce istruzioni di dettaglio per la determinazione della quota proporzionale in base alla quale il calcolo deve essere effettuato.

4. Nel caso di deficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata, tale deficienza è imputata per intero all'impresa controllante.

### Art. 13
(Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, è eliminato il doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità tra le imprese di assicurazione considerate ai fini di tale calcolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, se i metodi di cui agli articoli 8, 9 e 10 non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi:
   a) il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del

margine di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione controllate o partecipate;

b) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa;

c) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione controllata o partecipata da detta impresa di assicurazione.

Art. 14
(Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante può includere le riserve di utili di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della 2002/83/CE e gli utili futuri di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2002/83/CE relativi ad un'impresa di assicurazione controllata o partecipata qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.

2. Le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione, di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, sono considerate ai fini del calcolo soltanto qualora incluse tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa controllata o partecipata.

3. Le quote di capitale sociale di cui al comma 2, qualora siano state sottoscritte, ma non versate dalla stessa impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, sono escluse dal calcolo medesimo.

4. Sono escluse dal calcolo di cui al comma 1 le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da imprese di assicurazione controllate o partecipate da detta impresa.

5. Sono escluse dal calcolo di cui al comma 1 le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da un'altra impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta.

Art. 15
(Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Se l'ISVAP accerta che taluni elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata, diversi da quelli di cui all'articolo 14, non sono effettivamente trasferibili all'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta, tali elementi possono essere considerati ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta soltanto qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.

2. Nel caso in cui un'impresa controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la

solvibilità corretta abbia sede legale in un altro Stato membro si applicano le disposizioni dell'articolo 207, comma 1, del decreto.

Art. 16
(Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità: prestiti subordinati e garanzie)

1. La somma degli elementi di cui agli articoli 14 e 15 non può superare l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

2. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione sono inclusi nel calcolo della situazione di solvibilità corretta per l'ammontare ammesso a copertura del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione emittente. I medesimi strumenti emessi da imprese del settore finanziario sono inclusi nel calcolo della situazione di solvibilità corretta qualora essi siano utilizzati per soddisfare il requisito di adeguatezza patrimoniale previsto dalla legislazione settoriale applicabile, nel limite da questa previsto.

3. L'impresa di assicurazione tenuta al calcolo della situazione di solvibilità corretta può includere i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione per un ammontare eccedente rispetto a quanto previsto al comma 2 al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) gli strumenti siano emessi da imprese di assicurazione, di riassicurazione o di partecipazione assicurativa ricomprese nel calcolo ed appartenenti al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;
   b) non sussistano ostacoli alla trasferibilità delle risorse rivenienti dall'emissione di tali strumenti finanziari nell'ambito delle imprese di cui alla lettera a).

   L'inclusione è consentita fino ad un ammontare massimo del cinquanta per cento della sommatoria dei margini di solvibilità disponibili o, se inferiore, dei margini di solvibilità richiesti delle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nel calcolo di solvibilità corretta. Nel caso di passività subordinate a scadenza fissa o a durata determinata il citato limite del cinquanta per cento è ridotto al venticinque per cento secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del decreto.

4. Per i fini di cui al comma 3, l'impresa di assicurazione tenuta al calcolo della situazione di solvibilità corretta, prima dell'emissione, effettua un'apposita comunicazione all'ISVAP includendo:
   a) indicazioni sull'ammontare e sulle caratteristiche della passività subordinata;
   b) indicazione dell'emittente della passività subordinata;
   c) schema riepilogativo delle passività subordinate utilizzate nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, redatto secondo l'allegato 11;
   d) indicazione dell'appartenenza dell'emittente della passività subordinata di cui si richiede l'inclusione al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;
   e) bozza di situazione di solvibilità corretta che include tali passività subordinate, da cui risulti che l'ammontare complessivo delle stesse – con evidenza distinta degli importi di cui al comma 2 e delle eccedenze di cui si richiede l'inclusione – rispetti i

limiti di cui al comma 3, lettera a);

f) copia della documentazione che regolamenta l'emissione, qualora tale documentazione non fosse già stata trasmessa all'ISVAP ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 45 del decreto.

5. Nei casi di cui al comma 3, il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni; entro detto termine l'ISVAP si pronuncia sulla sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate eccedenti l'ammontare previsto al comma 1 tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto. Il termine di sessanta giorni è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi o richieda ulteriori informazioni e chiarimenti; esso riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

6. Entro trenta giorni dall'emissione, le imprese trasmettono all'ISVAP la documentazione definitiva relativa alle passività emesse, qualora tale documentazione non sia già stata trasmessa all'ISVAP ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 45 del decreto.

7. Ai fini del comma 5, l'ISVAP valuta la richiesta tenendo conto:

   a) dell'eventuale sussistenza di ostacoli alla trasferibilità delle risorse rivenienti dall'emissione di passività subordinate nell'ambito delle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa ricomprese nel calcolo della solvibilità corretta, avuto particolare riguardo all'appartenenza dell'impresa emittente al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;

   b) del rispetto delle condizioni per l'inclusione delle stesse passività subordinate tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile previste dall'articolo 45 e relative disposizioni di attuazione;

   c) dell'ammontare complessivo di passività subordinate ammesse a copertura del margine di solvibilità corretto e della correlata sostenibilità finanziaria per il gruppo nel suo complesso.

8. L'ammontare di fideiussioni e garanzie rilasciate non può superare l'eccedenza di elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto. Non si computano nel citato ammontare le fideiussioni e garanzie rilasciate nell'interesse di imprese controllate che sono rappresentate da passività nel bilancio consolidato dell'impresa che calcola la situazione di solvibilità corretta.

Art. 17
(Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo)

1. Sono esclusi dal calcolo della situazione di solvibilità corretta delle imprese tenute al calcolo di solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 5, gli elementi costitutivi del margine di solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra dette imprese e un'impresa di cui all'articolo 211, comma 1, del decreto.

2. Sono esclusi dal calcolo gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola il margine di solvibilità corretto, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, ovvero con questa soggetta a direzione unitaria.

3. Il finanziamento reciproco si realizza anche quando un'impresa di assicurazione o qualunque sua impresa controllata o partecipata o soggetta con essa a direzione unitaria detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che sotto qualsiasi forma detiene un elemento costitutivo del margine di solvibilità della prima impresa ovvero ne finanzia l'acquisizione.

## Capo IV

## Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo

### Art. 18
(Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, per tale impresa di riassicurazione è calcolato un margine di solvibilità richiesto teorico, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del decreto e relative disposizioni di attuazione.

2. Il margine di solvibilità richiesto teorico di cui al comma 1, relativo all'accettazione di affari nei rami vita, è calcolato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi secondo quanto previsto per il calcolo del margine di solvibilità delle imprese che esercitano l'assicurazione contro i danni dall'articolo 44, comma 1, del decreto e relative disposizioni di attuazione.

3. Sono ammessi a costituire il margine di solvibilità teorico i medesimi elementi previsti per le imprese di assicurazione dagli articoli 44 e 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione.

4. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato membro sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 91/674/CEE.

5. L'impresa di assicurazione di cui al comma 1 fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico calcolato per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

### Art. 19
(Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante un'impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, per tale impresa di riassicurazione si considerano il requisito minimo di solvibilità e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo se in detto Stato essa è soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività riassicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, nonché

all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri di valutazione, sono comparabili con quelli previsti dalle citate direttive.

2. Se nello Stato terzo soltanto le imprese di assicurazione sono soggette agli obblighi di cui al comma 1, il requisito di solvibilità teorico relativo all'impresa di riassicurazione controllata o partecipata e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito teorico sono calcolati come se si trattasse di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata avente sede legale in detto Stato terzo.

3. L'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta fornisce evidenza della comparabilità di cui ai commi 1 e 2 indicando altresì i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito. Tale evidenza è fornita in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.

4. Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 20
(Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie)

1. Nel caso di calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione che controlla o detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione o in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un'impresa di partecipazione assicurativa, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione nel seguente modo:
   a) si considera un margine di solvibilità richiesto pari a zero;
   b) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità sono desumibili dagli articoli 44 e 45 del decreto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, devono essere considerate tutte le imprese di partecipazione assicurativa intermedie identificate secondo i criteri di cui all'articolo 4, ovunque abbiano sede le imprese da esse partecipate.

3. L'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna impresa di partecipazione assicurativa intermedia inclusa nel calcolo con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 3.

Art. 21
(Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, per tale impresa di assicurazione si considerano il requisito minimo di solvibilità e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo, se in detto Stato essa è soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, nonché all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri

di valutazione, sono comparabili con quelli previsti dalle citate direttive.

2. L'impresa di assicurazione fornisce evidenza della comparabilità di cui al comma 1, indicando i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito. Tale evidenza è fornita in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.

3. Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui al comma 1, ai fini dell'inclusione nel calcolo di solvibilità corretta l'impresa di assicurazione avente sede in uno Stato terzo è considerata come un'impresa di assicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione. In tali casi, per ciascuna impresa di assicurazione avente sede in uno Stato terzo inclusa nel calcolo di solvibilità corretta, il margine di solvibilità teorico è calcolato in conformità al modello previsto dalle disposizioni di attuazione dei citati articoli 44 e 45 del decreto.

Art. 22
(Inclusione delle imprese del settore finanziario)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa del settore finanziario, per tale impresa si considerano il requisito di adeguatezza patrimoniale e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione settoriale ad essa applicabile, nel rispetto delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo di cui al Titolo II e III ed in conformità alle istruzioni di dettaglio fornite per la compilazione dell'allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 7.

2. In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie ai fini dell'inclusione del calcolo di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante deduce dagli elementi costitutivi del margine corretto la partecipazione nell'impresa del settore finanziario e gli elementi di cui agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati) detenuti nell'impresa del settore finanziario controllata o partecipata.

Art. 23
(Indisponibilità di informazioni)

1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della situazione di solvibilità corretta relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta è dedotto il valore contabile di dette imprese e degli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 3 della Direttiva 73/239/CEE, e all'articolo 18, paragrafo 3 della Direttiva 2002/83/CE detenuti nelle predette imprese. In tal caso nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilità corretta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento all'indisponibilità delle informazioni necessarie per la verifica della situazione di solvibilità corretta relativamente ad imprese del settore finanziario. In tal caso dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta è dedotto il valore contabile di dette imprese

e degli elementi di cui agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE.

## Capo V

## Obblighi di informativa

### Art. 24
(Informativa di vigilanza sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 1. Unitamente all'allegato 1 sono trasmessi l'allegato A, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo III del presente Titolo, e l'allegato A bis) che illustra le informazioni in materia di filtri prudenziali. Gli allegati 1, A e A bis) sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II e III del presente Titolo.

2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 3. Unitamente all'allegato 3 è trasmesso l'allegato B, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo III del presente Titolo. Gli allegati 3 e B sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II e III del presente Titolo.

3. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP per calcolare la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. L'ISVAP, in presenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, fornisce apposite istruzioni per effettuare il calcolo della situazione di solvibilità corretta sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo.

### Art. 25
(Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)

1. Ai fini dell'articolo 18, comma 5, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 7 per ciascuna delle imprese di riassicurazione.

2. Ai fini dell'articolo 19, comma 4, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'articolo 20, comma 3, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 8 per ciascuna delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie.

4. Ai fini dell'articolo 21, comma 3, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità di imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 44 e 45 del decreto.

5. L'impresa di assicurazione, qualora si avvalga della possibilità di cui all'articolo 16, comma 3, fornisce evidenza del riepilogo dei prestiti subordinati utilizzati per la copertura del margine corretto, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 11. L'impresa di assicurazione fornisce inoltre un'informativa di dettaglio in merito al rispetto del limite di cui all'articolo 16, comma 8.

6. L'impresa di assicurazione trasmette all'ISVAP i prospetti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.

7. Le informazioni relative all'inclusione nel calcolo delle imprese del settore finanziario di cui all'articolo 22, sono fornite negli allegati A e B di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 secondo quanto indicato nelle relative istruzioni di compilazione.

Art. 26
(Informativa di vigilanza sull'esonero dal calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Ai sensi dell'articolo 6, l'esistenza delle condizioni per l'esonero dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilità corretta è comunicata all'ISVAP mediante la trasmissione, unitamente al bilancio d'esercizio, di un prospetto redatto in conformità all'allegato 9.

Art. 27
(Informativa pubblica sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 illustrano nella nota integrativa al bilancio di esercizio la situazione di solvibilità corretta di cui al presente Titolo, indicando l'ammontare degli elementi costitutivi del margine e del requisito minimo determinati ai fini del calcolo della situazione di solvibilità.

## TITOLO III

## Verifica di solvibilità corretta dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, controllante l'impresa di assicurazione

### Capo I

### Disposizioni di carattere generale

Art. 28
(Imprese tenute alla verifica)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) effettuano la verifica di solvibilità corretta dell'impresa controllante seguendo la disciplina prevista nel presente Titolo.

2. La verifica della solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuata anche dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) in relazione all'impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa. A tal fine, si applicano alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) le disposizioni del decreto e del Regolamento in materia di verifica della solvibilità dell'impresa controllante.

Art. 29
(Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

1. L'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28, controllata indirettamente attraverso un'altra impresa di assicurazione di cui allo stesso articolo, può non effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante se essa è già presa in considerazione nella verifica effettuata da quest'ultima impresa di assicurazione.

2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28 ed una o più imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica hanno la stessa impresa controllante, può essere trasmesso, da parte dell'impresa di assicurazione che presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, un unico prospetto con evidenza della verifica della solvibilità della controllante redatto in base all'articolo 34, sempre che la verifica stessa abbia preso in considerazione tutte le imprese di assicurazione controllate.

3. Le imprese che non effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante ai sensi dei commi 1 e 2 informano tempestivamente l'ISVAP, indicando la denominazione sociale dell'impresa di assicurazione che effettua la verifica di solvibilità dell'impresa controllante.

**Capo II**

**Principi generali e metodi di calcolo**

Art. 30
(Metodi di calcolo)

1. Ai fini del calcolo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 utilizzano il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8 qualora l'impresa controllante sia:
   a) un'impresa di partecipazione assicurativa avente sede legale nel territorio della Repubblica o un'impresa capogruppo del conglomerato a prevalente attività assicurativa o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica, che redige il bilancio consolidato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 ovvero che, sebbene non soggetta al predetto obbligo, redige il bilancio consolidato in conformità alla citata disposizione;
   b) un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 91/674/CEE.

2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 diverse da quelle di cui al comma 1, per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante utilizzano il metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 9.

3. L'ISVAP può autorizzare l'utilizzo del metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8 anche per la verifica di solvibilità dell'impresa controllante effettuata dalle imprese di cui al comma 2. A tal fine, l'impresa di cui al comma 2 invia apposita richiesta

all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta dell'impresa controllante, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta.

4. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28, che la verifica della solvibilità della controllante sia effettuata sulla base del metodo della deduzione del margine minimo di cui all'articolo 10. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le controllate o partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 31
(Principi generali)

1. Per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante, si applicano le disposizioni in materia di metodi di calcolo, di criteri applicativi del calcolo e di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al Titolo II, Capi II, III e IV, a livello dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione, dell'impresa di assicurazione di uno Stato terzo o dell'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.

Art. 32
(Trattamento dell'impresa controllante)

1. Ai fini esclusivi della verifica della solvibilità corretta l'impresa controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione soggetta:
   a) ad un margine di solvibilità richiesto pari a zero, se è un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa;
   b) ad un margine di solvibilità richiesto teorico determinato ai sensi dell'articolo 18 se è un'impresa di riassicurazione o ai sensi dell'articolo 19, se si tratta di un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
   c) ad un margine di solvibilità richiesto determinato secondo i principi di cui all'articolo 20, se è un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

2. Gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa controllante sono considerati alle stesse condizioni fissate dagli articoli 44 e 45 del decreto, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 16.

Art. 33
(Indisponibilità di informazioni)

1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie relativamente ad un'impresa controllata o partecipata avente la sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo o ad un'impresa del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

## Capo III

## Obblighi di informativa

### Art. 34
(Informativa di vigilanza sulla verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 2. Unitamente all'allegato 2 sono trasmessi l'allegato A, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo III del Titolo II come richiamato dall'articolo 31, e l'allegato A bis) che illustra le informazioni in materia di filtri prudenziali. Gli allegati 2, A e A bis) sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II del presente Titolo.

2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 4. Unitamente all'allegato 4 è trasmesso l'allegato B, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo al Capo III del Titolo II come richiamato dall'articolo 31. Gli allegati 4 e B sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II del presente Titolo.

3. Le imprese di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. L'ISVAP, in presenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, fornisce apposite istruzioni per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo.

4. Unitamente agli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasmessi i bilanci dell'impresa controllante sulla base dei quali viene effettuata la verifica di solvibilità. L'ISVAP può chiedere la traduzione di tali bilanci in lingua italiana.

5. In deroga a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, le imprese di cui all'articolo 28, comma 2, possono non trasmettere all'ISVAP il prospetto dimostrativo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante e la documentazione ad esso allegata ai sensi del presente Titolo, qualora il prospetto dimostrativo e la relativa documentazione siano trasmessi all'ISVAP dall'impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa. In tal caso, le imprese di cui all'articolo 28, comma 2, comunicano tempestivamente all'ISVAP tale circostanza e le imprese capogruppo del conglomerato trasmettono all'ISVAP il prospetto dimostrativo e la documentazione allegata unitamente alla documentazione di cui all'articolo 39, comma 3.

Art. 35
(Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)

1. Ai fini dell'articolo 18, comma 5, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate dall'impresa controllante aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 7 per ciascuna delle imprese di riassicurazione.

2. Ai fini dell'articolo 19, comma 4, come richiamato dall'articolo 31, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'articolo 20, comma 3, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 8 per ciascuna delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie.

4. Ai fini dell'articolo 21, comma 3, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 44 e 45 del decreto.

5. L'impresa di assicurazione, qualora si avvalga della possibilità di cui all'articolo 16, comma 3, fornisce evidenza del riepilogo dei prestiti subordinati utilizzati per la verifica di solvibilità dell'impresa controllante, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 11. L'impresa di assicurazione fornisce inoltre un'informativa di dettaglio in merito al rispetto del limite di cui all'articolo 16, comma 8.

6. Le informazioni relative all'inclusione nel calcolo delle imprese del settore finanziario di cui all'articolo 22 come richiamato dall'articolo 31, sono fornite negli allegati A e B di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, secondo quanto indicato nelle relative istruzioni di compilazione.

7. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 trasmettono all'ISVAP i prospetti di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 in allegato al prospetto dimostrativo della verifica della situazione di solvibilità dell'impresa controllante redatto secondo le disposizioni dell'articolo 34.

Art. 36
(Informativa pubblica sulla verifica della solvibilità corretta dell'impresa controllante)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 nella nota integrativa al proprio bilancio di esercizio forniscono informativa dell'eventuale risultato negativo della verifica di solvibilità effettuata in capo all'impresa controllante ai sensi del presente Titolo.

## TITOLO IV
## Adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario

### Capo I
### Disposizioni di carattere generale

Art. 37
(Imprese tenute al calcolo)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) applicano le disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario seguendo la disciplina prevista nel presente Titolo, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 e dall'Accordo di coordinamento in materia di identificazione e di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari sottoscritto da Banca d'Italia, CONSOB ed ISVAP in data 30 marzo 2006.

### CAPO II
### Metodi di calcolo

Art. 38
(Metodi di calcolo)

1. Le imprese capogruppo dei conglomerati finanziari a prevalente attività assicurativa calcolano l'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario sulla base del metodo dei conti consolidati di cui all'allegato del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142.

2. In conformità all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, qualora si ravvisino elementi di specificità di un gruppo che possono rendere inadeguata l'applicazione del metodo del consolidamento, l'ISVAP, consultate tutte le Autorità Competenti Rilevanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ed il conglomerato stesso, individua i correttivi per i calcoli dell'adeguatezza patrimoniale effettuati secondo il metodo dei conti consolidati ovvero secondo una delle altre metodologie previste dal citato decreto. In particolare potranno essere adottati correttivi o metodi alternativi qualora non siano assicurati livelli soddisfacenti di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento ovvero qualora non sia verificata l'efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del conglomerato.

### CAPO III
### Obblighi di informativa

Art. 39
(Informativa di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale
a livello di conglomerato finanziario)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 38, comma 1, le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) utilizzano il prospetto dimostrativo dell'adeguatezza patrimoniale a livello di

conglomerato finanziario redatto in conformità all'allegato 10.

2. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) che sia un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica trasmette all'ISVAP il modello di cui al comma 1 contestualmente alla trasmissione del prospetto dimostrativo del calcolo del margine di solvibilità di cui all'articolo 24, comma 1.

3. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) che sia una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, trasmette all'ISVAP il modello di cui al comma 1 unitamente al bilancio consolidato in base all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007.

## TITOLO V
## Disposizioni transitorie e finali

Art. 40
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
   - il Provvedimento ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050;
   - il Provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340;
   - il Provvedimento ISVAP 8 maggio 2006, n. 2430.

Art. 41
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 42
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalle verifiche di solvibilità relative all'esercizio 2007.
3. In sede di prima applicazione, le imprese di assicurazione che si trovino nella condizione di non poter rispettare, per l'esercizio 2007, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 ne danno immediata informativa all'ISVAP, sottoponendo all'approvazione dello stesso un piano che indichi la tempistica e le modalità di adeguamento alla norma.

Roma, 12 marzo 2008

*Il presidente:* GIANNINI

Modello 1

Società ..............................................................................................................................

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA**

**Metodo basato sul bilancio consolidato**

(Allegato 1 al Regolamento)

Esercizio ............................

(valori in migliaia di euro)

Modello 1

**CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA**

**Elementi costitutivi del margine:**

*Elementi A)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(1)* | Capitale | | |
| *(2)* | Altri strumenti patrimoniali | | |
| *(3)* | Riserve di capitale | | |
| *(4)* | Riserve di utili ed altre riserve patrimoniali | | |
| *(5)* | Riserva per differenze di cambio nette | | |
| *(6)* | Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita | | |
| *(7)* | Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio | | |
| *(8)* | Capitale e riserve di pertinenza di terzi | | |
| *(9)* | Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio di pertinenza di terzi | | |
| *(10)* | Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo | | |
| *(11)* | Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi | | |
| *(12)* | Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate ……… *Totale da (13) a (15)* | | |
| | di cui: | | |
| *(13)* | prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata | | |
| *(14)* | prestiti per i quali non è fissata scadenza | | |
| *(15)* | titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel rigo 13 | | |
| *(16)* | Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato | | |
| *(17)* | Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali | | |
| *(18)* | Altre rettifiche | | |
| *(19)* | Strumenti finanziari partecipativi | | |
| *(20)* | *Totale da (1) a (12) e da (16) a (19)* | | |
| *(21)* | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami danni | | |
| *(22)* | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami vita | | |
| *(23)* | Attività immateriali | | |
| *(24)* | Azioni e quote di imprese controllanti | | |
| *(25)* | Azioni o quote proprie | | |
| *(26)* | Perdita dell'esercizio di pertinenza del gruppo | | |
| *(27)* | Perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi | | |
| *(28)* | Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato | | |
| *(29)* | Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali | | |
| *(30)* | Altre rettifiche | | |
| *(31)* | Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate già inserite nel patrimonio netto consolidato | | |
| *(32)* | Filtro prudenziale derivante dalla rimisurazione delle riserve tecniche | | |
| *(33)* | Filtro prudenziale relativo alle plusvalenze nette da detrarre | | |
| *(34)* | Altri filtri prudenziali | | |
| *(35)* | *Totale da (21) a (34)* | | |
| *(36)* | *Totale elementi A) (20)-(35)* | | |

*Elementi B)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(37)* | 50% degli utili futuri | | |
| *(38)* | Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti | | |
| | e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa | | |
| *(39)* | Integrazioni e plusvalenze immobiliari latenti ammissibili | | |
| *(40)* | Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti | | |
| *(41)* | *Totale elementi B) da (37) a (40)* | | |
| *(42)* | *Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto dell'impresa* … *(di cui % elementi B) )* | | |

**Margine di solvibilità da costituire:**

| | | |
|---|---|---|
| *(43)* | Margine di solvibilità richiesto dell'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta | |
| *(44)* | Margine di solvibilità e requisiti patrimoniali richiesti delle controllate e partecipate | |
| *(45)* | **Ammontare del margine di solvibilità corretto richiesto** | |

| | | |
|---|---|---|
| *(46)* | *Eccedenza (deficit)* | |

Modello 1

**Istruzioni per la compilazione del Prospetto**

Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

*Rigo 1* Riportare l'importo della voce 1.1.1

*Rigo 2* Riportare l'importo della voce 1.1.2

*Rigo 3* Riportare l'importo della voce 1.1.3

*Rigo 4* Riportare l'importo della voce 1.1.4

*Rigo 5* Riportare l'importo della voce 1.1.6

*Rigo 6* Riportare l'importo della voce 1.1.7

*Rigo 7* Riportare l'importo della voce 1.1.8

*Rigo 8* Riportare l'importo della voce 1.2.1

*Rigo 9* Riportare l'importo della voce 1.2.2

*Rigo 10* Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

*Rigo 11* Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

*Rigo 12* Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale delle imprese incluse nel consolidamento, nei limiti previsti dall'art.16 del presente Regolamento.

Per le passività subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si farà riferimento:

- nel caso di holding di partecipazione intermedie, nei limiti previsti dall'art. 16 del Regolamento;
- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli articoli 18 e 19.4 del presente Regolamento, ai limiti previsti nel modello 7 ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dagli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizione attuative, ai sensi dell'art. 21.3 del presente Regolamento, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, ai limiti previsti da detto regime, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
- nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento.

*Rigo 13* Si veda la nota relativa al rigo 12

*Rigo 14* Si veda la nota relativa al rigo 12

*Rigo 15* Si veda la nota relativa al rigo 12

*Rigo 16* Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attività o rivalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

*Rigo 17* Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)

*Rigo 18* Altre rettifiche previste dal presente Regolamento (articoli da 13 a 17 ed art.23) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota.

*Rigo 19* La voce comprende le azioni di società (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2). Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entità consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passività finanziarie.

*Rigo 20* Somma degli importi dei righi da 1 a 12 e dei righi da 16 a 19.

*Rigo 21* Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni.

*Rigo 22* Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 27, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE

*Rigo 23* Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007. L'importo dovrà essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attività immateriali.

*Rigo 24* Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

*Rigo 25* Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto

*Rigo 26* Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

*Rigo 27* Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

*Rigo 28* Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attività o svalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

*Rigo 29* Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.).

*Rigo 30* Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi,la cui composizione sarà specificata in nota. In questa voce è compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nel calcolo di solvibilità corretta secondo le modalità previste dall'Allegato A.

*Rigo 31* Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

*Rigo 32* Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

*Rigo 33* Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

*Rigo 34* Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

*Rigo 35* Somma degli importi dei righi da 21 e 34.

*Rigo 36* Differenza degli importi dei righi 20 e 35.

*Rigo 37* L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lett. a), della direttiva 2002/83/CE, è utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento.

*Rigo 38* L'elemento è determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE. A tal fine dovrà essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.

*Rigo 39* Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

*Rigo 40* L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo

*Rigo 41* Somma degli importi dei righi da 37 a 40.

*Rigo 42* Somma degli importi dei righi 36 e 41.

*Rigo 43* Importo del margine di solvibilità richiesto a livello individuale all'impresa di assicurazione che effettua il calcolo di solvibilità corretta

*Rigo 44* Riportare il Totale generale della colonna e) dell'allegato A.

*Rigo 45* Somma degli importi dei righi 43 e 44.

*Rigo 46* Differenza degli importi dei righi 42 e 45.

Modello 1

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

__________________

__________________

__________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Modello 2

**VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA'**

**Elementi costitutivi del margine:**

*Elementi A)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(1)* | Capitale | | |
| *(2)* | Altri strumenti patrimoniali | | |
| *(3)* | Riserve di capitale | | |
| *(4)* | Riserve di utili ed altre riserve patrimoniali | | |
| *(5)* | Riserva per differenze di cambio nette | | |
| *(6)* | Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita | | |
| *(7)* | Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio | | |
| *(8)* | Capitale e riserve di pertinenza di terzi | | |
| *(9)* | Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio di pertinenza di terzi | | |
| *(10)* | Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo | | |
| *(11)* | Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi | | |
| *(12)* | Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate ... *Totale da (13) a (15)* | | |
| | di cui: | | |
| *(13)* | prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata | | |
| *(14)* | prestiti per i quali non è fissata scadenza | | |
| *(15)* | titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel rigo 13 | | |
| *(16)* | Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato | | |
| *(17)* | Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali | | |
| *(18)* | Altre rettifiche | | |
| *(19)* | Strumenti finanziari partecipativi | | |
| *(20)* | *Totale da (1) a (12) e da (16) a (19)* | | |
| *(21)* | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami danni | | |
| *(22)* | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami vita | | |
| *(23)* | Attività immateriali | | |
| *(24)* | Azioni e quote di imprese controllanti | | |
| *(25)* | Azioni o quote proprie | | |
| *(26)* | Perdita dell'esercizio di pertinenza del gruppo | | |
| *(27)* | Perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi | | |
| *(28)* | Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato | | |
| *(29)* | Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali | | |
| *(30)* | Altre rettifiche | | |
| *(31)* | Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate già inserite nel patrimonio netto consolidato | | |
| *(32)* | Filtro prudenziale derivante dalla rimisurazione delle riserve tecniche | | |
| *(33)* | Filtro prudenziale relativo alle plusvalenze nette da detrarre | | |
| *(34)* | Altri filtri prudenziali | | |
| *(35)* | *Totale da (21) a (34)* | | |
| *(36)* | *Totale elementi A) (20)-(35)* | | |

*Elementi B)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(37)* | 50% degli utili futuri | | |
| *(38)* | Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti | | |
| | e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa | | |
| *(39)* | Integrazioni e plusvalenze immobiliari latenti ammissibili | | |
| *(40)* | Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti | | |
| *(41)* | *Totale elementi B) da (37) a (40)* | | |
| *(42)* | *Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto dell'impresa* ... *(di cui % elementi B) )* | | |

**Margine di solvibilità da costituire:**

| | | |
|---|---|---|
| *(43)* | Margine di solvibilità richiesto dell'impresa controllante | |
| *(44)* | Margine di solvibilità e requisiti patrimoniali richiesti delle controllate e partecipate | |
| *(45)* | **Ammontare del margine di solvibilità corretto richiesto** | |

| | | |
|---|---|---|
| *(46)* | *Eccedenza (deficit)* | |

Modello 2

**Istruzioni per la compilazione del Prospetto**

Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

*Rigo 1* Riportare l'importo della voce 1.1.1

*Rigo 2* Riportare l'importo della voce 1.1.2

*Rigo 3* Riportare l'importo della voce 1.1.3

*Rigo 4* Riportare l'importo della voce 1.1.4

*Rigo 5* Riportare l'importo della voce 1.1.6

*Rigo 6* Riportare l'importo della voce 1.1.7

*Rigo 7* Riportare l'importo della voce 1.1.8

*Rigo 8* Riportare l'importo della voce 1.2.1

*Rigo 9* Riportare l'importo della voce 1.2.2

*Rigo 10* Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilità ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

*Rigo 11* Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

*Rigo 12* Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale delle imprese incluse nel consolidamento, nei limiti previsti dall'art.16 del presente Regolamento.

Per le passività subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si farà riferimento:

- nel caso di holding di partecipazione intermedie, nei limiti previsti dall'art. 16 del Regolamento;
- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli articoli 18 e 19.4 del presente Regolamento, ai limiti previsti nel modello 7 ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dagli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209 e relative disposizione attuative, ai sensi dell'art. 21.3 del presente Regolamento, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, ai limiti previsti da detto regime, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
- nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento

*Rigo 13* Si veda la nota relativa al rigo 12

*Rigo 14* Si veda la nota relativa al rigo 12

*Rigo 15* Si veda la nota relativa al rigo 12

*Rigo 16* Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attività o rivalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

*Rigo 17* Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art.17 del presente regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)

*Rigo 18* Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota

*Rigo 19* La voce comprende le azioni di società (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2) Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entità consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passività finanziarie.

*Rigo 20* Somma degli importi dei righi da 1 a 12 e dei righi da 16 a 19.

*Rigo 21* Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni.

*Rigo 22* Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art 27, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE

*Rigo 23* Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007. L'importo dovrà essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attività immateriali.

*Rigo 24* Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

*Rigo 25* Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto

*Rigo 26* Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilità ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

*Rigo 27* Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

*Rigo 28* Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attività o svalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

*Rigo 29* Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.).

*Rigo 30* Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi,la cui composizione sarà specificata in nota. In questa voce è compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nella verifica di solvibilità corretta secondo le modalità previste dall'Allegato A.

*Rigo 31* Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

*Rigo 32* Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

*Rigo 33* Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

*Rigo 34* Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

*Rigo 35* Somma degli importi dei righi da 21 e 34.

*Rigo 36* Differenza degli importi dei righi 20 e 35.

*Rigo 37* L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lett. a), della direttiva 2002/83/CE, è utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento.

*Rigo 38* L'elemento è determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE. A tal fine dovrà essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.

*Rigo 39* Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

*Rigo 40* L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo

*Rigo 41* Somma degli importi dei righi da 37 a 40.

*Rigo 42* Somma degli importi dei righi 36 e 41.

*Rigo 43* Importo pari a 0, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento

*Rigo 44* Riportare il Totale generale della colonna e) dell'allegato A

*Rigo 45* Somma degli importi dei righi 43 e 44.

*Rigo 46* Differenza degli importi dei righi 42 e 45.

Modello 2

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

__________________

__________________

__________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Modello 3

Società ..........................................................................................................................

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA**

**Metodo della deduzione ed aggregazione**

(Allegato 3 al Regolamento)

Esercizio ............................

(valori in migliaia di euro)

Modello 3

**CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA**

**Metodo della deduzione ed aggregazione**

| | **Elementi costitutivi del margine:** | Elementi cost. margine controllante [1] *a* | Elementi cost. non ammissibili controllante [2] *b* | Elem. cost. ammissibili controllante *c = a-b* | Quota proporz. elementi cost. controllate/part [3] *d* | Quota proporz el. cost. non ammissibili controllate/part [4] *e* | Quota proporz el. cost. ammissibili controllate/part *f = d-e* | Elementi costitutivi totali *g = c+f* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente | | | | | | | |
| (2) | Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato | | | | | | | |
| (3) | Capitale sociale o fondo equivalente versato | | | | | | | |
| | Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo: | | | | | | | |
| (4) | riserva legale | | | | | | | |
| (5) | riserve libere [5] | | | | | | | |
| | Riporto di utili: | | | | | | | |
| (6) | utili portati a nuovo non distribuiti | | | | | | | |
| (7) | utile dell'esercizio non distribuito | | | | | | | |
| (8) | Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative di cui ... (8)=(9)+(10)+(11) [6] | | | | | | | |
| (9) | prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata | | | | | | | |
| (10) | prestiti per i quali non è fissata scadenza | | | | | | | |
| (11) | titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al rigo 9 | | | | | | | |
| (11 bis) | Prestiti subordinati aggiuntivi autorizzati ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento [*6 bis*] | | | | | | | |
| (12) | Altri elementi [7] | | | | | | | |
| (13) | *Totale da (3) a (8) + (11 bis) + (12)* | | | | | | | |
| (14) | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare danni [8] | | | | | | | |
| (15) | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare vita di cui art. 44, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative | | | | | | | |
| (16) | Altri attivi immateriali | | | | | | | |
| (17) | Azioni o quote proprie e di imprese controllanti | | | | | | | |
| (18) | Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo | | | | | | | |
| (19) | Altri elementi [9] | | | | | | | |
| (20) | *Totale da (14) a (19)* | | | | | | | |
| (21) | *Totale elementi A) = (13) - (20)* | | | | | | | |
| | *Elementi B)* | | | | | | | |
| (22) | 50% degli utili futuri | | | | | | | |
| (23) | Importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti | | | | | | | |
| (24) | Importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa (nei limiti di cui all'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative) | | | | | | | |
| (25) | Differenza tra gli importi del rigo 23 e 24 | | | | | | | |
| (26) | Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati risultanti dalla valutazione degli investimenti [10] | | | | | | | |
| (27) | Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti sempre che ne sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale [11] | | | | | | | |
| (28) | *Totale elementi B) = (22)+(25)+(26) -(27)* | | | | | | | |
| (29) | *Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B) ....%)* *Totale elementi A) e B) = (21) + (28)* | | | | | | | |
| (30) | Quota proporzionale del patrimonio netto ammissibile delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario | | | | | | | |
| (31) | Quota proporzionale delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati ammissibili delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario | | | | | | | |
| (32) | Altri elementi ammissibili | | | | | | | |
| (33) | *Totale della quota proporzionale degli elementi ammissibili delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario* [12] | | | | | | | |
| (34) | *Totale degli elementi costitutivi* *Totale (29) + (33)* | | | | | | | |
| (35) | Valore contabile delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore assicurativo nell'impresa di assicurazione controllante/partecipante [13] | | | | | | | |
| (36) | Prestiti subordinati e azioni preferenziali cumulative detenute dall'impresa di assicurazione controllante/partecipante nelle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore assicurativo [14] | | | | | | | |
| (37) | Valore contabile delle imprese del settore finanziario controllate/partecipate nell'impresa di assicurazione controllante/partecipante [15] | | | | | | | |
| (38) | Prestiti subordinati e azioni preferenziali cumulative detenute dall'impresa di assicurazione controllante/partecipante nelle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario [16] | | | | | | | |
| | **Margine corretto** | | | | | | | |
| (39) | Margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta | | | | | | | |
| (40) | Quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto delle imprese controllate/partecipate del settore assicurativo [17] | | | | | | | |
| (41) | Quota proporzionale del requisito patrimoniale richiesto delle imprese controllate/partecipate del settore finanziario [18] | | | | | | | |
| (42) | **Margine corretto richiesto** (42) = (39) + (40) + (41) | | | | | | | |
| (43) | *Eccedenza (deficit)* (43) = (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (42) | | | | | | | |

Modello 3



**Istruzioni per la compilazione del Prospetto**

[1] Riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi del Regolamento ISVAP ex art.44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dell'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta.

[2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal presente Regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per depurare gli elementi costitutivi del margine della controllante dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[3] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (g) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Per le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi del Regolamento ISVAP ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) delle imprese controllate e partecipate moltiplicate per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 7, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stàto Terzo, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 21 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 8, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi assimilabili delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 19 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

[4] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi delle controllate/partecipate previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[5] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.

[6] Si tratta delle azioni preferenziali cumulative e delle passività subordinate di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la parte ammessa ai fini del margine individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate. Per le attività ammesse si farà riferimento:
- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, al margine teorico individuale determinato secondo le indicazioni del modello 7;

- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, al margine individuale previsto per le compagnie di assicurazione italiane dall'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e relative disposizioni di attuazione

- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.

[6 bis] Si tratta degli importi emessi dalle holding di partecipazione e degli importi aggiuntivi di cui all'art. 16 del presente Regolamento emessi dalle compagnie di riassicurazione e di assicurazione .

[7] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono positivamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente Regolamento.

[8] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni

[9] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono negativamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente Regolamento.

[10] Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate.

Nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, le plusvalenze sono ammesse nei limiti previsti da detto regime.

[11] L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese di assicurazione controllate/partecipate.

[12] L'importo di questa riga è pari alla differenza tra il totale della colonna (g) ed il totale della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
Tale importo viene attribuito alle voci (30) e (31) in analogia alla ripartizione degli elementi costitutivi provenienti dal settore assicurativo, utilizzando la voce:
(30) per gli elementi assimilabili al patrimonio netto
(31) per gli elementi assimilabili ai prestiti subordinati ed alle azioni preferenziali cumulative;
mentre la parte residua dell'importo viene riportata nella voce (32)

[13] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[14] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[15] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[16] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[17] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[18] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

**Modello 3**

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____________________________ (**)

_____________________________ (**)

_____________________________ (**)

I Sindaci

__________________

__________________

__________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Modello 4

**VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA'**

**Metodo della deduzione ed aggregazione**

| | Elementi costitutivi del margine: | Elementi cost. margine controllante [1] a | Elementi cost. non ammissibili controllante [2] b | Elem. cost. ammissibili controllante c = a-b | Quota proporz. elementi cost. controllate/part [3] d | Quota proporz el. cost. non ammissibili controllate/part [4] e | Quota proporz el. cost. ammissibili controllate/part f = d-e | Elementi costitutivi totali g = c+f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente | | | | | | | |
| (2) | Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato | | | | | | | |
| (3) | Capitale sociale o fondo equivalente versato | | | | | | | |
| | Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo: | | | | | | | |
| (4) | riserva legale | | | | | | | |
| (5) | riserve libere [5] | | | | | | | |
| | Riporto di utili: | | | | | | | |
| (6) | utili portati a nuovo non distribuiti | | | | | | | |
| (7) | utile dell'esercizio non distribuito | | | | | | | |
| (8) | Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative di cui (8) =(9)+(10)+(11) [6] | | | | | | | |
| (9) | prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata | | | | | | | |
| (10) | prestiti per i quali non è fissata scadenza | | | | | | | |
| (11) | titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al rigo 9 | | | | | | | |
| (11 bis) | Prestiti subordinati aggiuntivi autorizzati ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento [6 bis] | | | | | | | |
| (12) | Altri elementi [7] | | | | | | | |
| (13) | *Totale da (3) a (8) + (12)* | | | | | | | |
| (14) | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare danni [8] | | | | | | | |
| (15) | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare vita di cui all'art. 44, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative | | | | | | | |
| (16) | Altri attivi immateriali | | | | | | | |
| (17) | Azioni o quote proprie e di imprese controllanti | | | | | | | |
| (18) | Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo | | | | | | | |
| (19) | Altri elementi [9] | | | | | | | |
| (20) | *Totale da (14) a (19)* | | | | | | | |
| (21) | *Totale elementi A) = (13) - (20)* | | | | | | | |
| | *Elementi B)* | | | | | | | |
| (22) | 50% degli utili futuri | | | | | | | |
| (23) | Importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti | | | | | | | |
| (24) | Importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa (nei limiti di cui all'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative) | | | | | | | |
| (25) | Differenza tra gli importi del rigo 23 e 24 | | | | | | | |
| (26) | Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati risultanti dalla valutazione degli investimenti [10] | | | | | | | |
| (27) | Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti sempre che ne sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale [11] | | | | | | | |
| (28) | *Totale elementi B) = (22)+(25)+(26)+(27)* | | | | | | | |
| (29) | *Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B) ... %)* *Totale elementi A) e B) = (21) + (28)* | | | | | | | |
| (30) | Quota proporzionale del patrimonio netto ammissibile delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario | | | | | | | |
| (31) | Quota proporzionale delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati ammissibili delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario | | | | | | | |
| (32) | Altri elementi ammissibili | | | | | | | |
| (33) | *Totale della quota proporzionale degli elementi ammissibili delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario* [12] | | | | | | | |
| (34) | *Totale degli elementi costitutivi* *Totale (29) + (33)* | | | | | | | |
| (35) | Valore contabile delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore assicurativo nell'impresa controllante [13] | | | | | | | |
| (36) | Prestiti subordinati e azioni preferenziali cumulative detenute dall'impresa controllante nelle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore assicurativo [14] | | | | | | | |
| (37) | Valore contabile delle imprese del settore finanziario controllate/partecipate nell'impresa controllante [15] | | | | | | | |
| (38) | Prestiti subordinati e azioni preferenziali cumulative detenute dall'impresa controllante nelle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario [16] | | | | | | | |
| | **Margine corretto** | | | | | | | |
| (39) | Margine di solvibilità richiesto dell'impresa controllante di cui si verifica la solvibilità corretta [17] | | | | | | | |
| (40) | Quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto delle imprese controllate/partecipate del settore assicurativo [18] | | | | | | | |
| (41) | Quota proporzionale del requisito patrimoniale richiesto delle imprese controllate/partecipate del settore finanziario [19] | | | | | | | |
| (42) | **Margine corretto richiesto** *(42) = (39) + (40) + (41)* | | | | | | | |
| (43) | *Eccedenza (deficit)* *(43) = (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (42)* | | | | | | | |

Modello 4



**Istruzioni per la compilazione del Prospetto**

[1] Nel caso in cui l'impresa controllante di cui si verifica la solvibilità sia:
- un'impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art 30.1 del presente Regolamento, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 8, nei limiti previsti dall'articolo 16 del presente Regolamento;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 7;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 19 del presente Regolamento in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9])
- un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 21 del presente Regolamento in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

[2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal presente Regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per depurare gli elementi costitutivi del margine della controllante dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[3] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (g) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Per le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi del Regolamento ISVAP ex art. 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) delle imprese controllate e partecipate moltiplicate per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 7, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 21 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 8, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B
Per le imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi assimilabili delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 19 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

[4] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi delle controllate/partecipate previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[5] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.

[6] Si tratta delle azioni preferenziali cumulative e delle passività subordinate di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la parte ammessa ai fini del margine individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate. Per le attività ammesse si farà riferimento:

- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, al margine teorico individuale determinato secondo le indicazioni del modello 7;

- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, al margine individuale previsto per le compagnie di assicurazione italiane dall'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e relative disposizioni di attuazione
- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.

[6 bis] Si tratta degli importi emessi dalle holding di partecipazione e degli importi aggiuntivi di cui all'art. 16 del presente Regolamento emessi dalle compagnie di riassicurazione e di assicurazione.

[7] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono positivamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente regolamento.

[8] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni

[9] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono negativamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente regolamento.

[10] Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate.

Nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, le plusvalenze sono ammesse nei limiti previsti da detto regime.

[11] L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese di assicurazione controllate/partecipate.

[12] L'importo di questa riga è pari alla differenza tra il totale della colonna (g) ed il totale della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
Tale importo viene attribuito alle voci (30) e (31) in analogia alla ripartizione degli elementi costitutivi provenienti dal settore assicurativo, utilizzando la voce:
(30) per gli elementi assimilabili al patrimonio netto
(31) per gli elementi assimilabili ai prestiti subordinati ed alle azioni preferenziali cumulative;
mentre la parte residua dell'importo viene riportata nella voce (32)

[13] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[14] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[15] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[16] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[17] Nel caso in cui l'impresa controllante sia:
- un'impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art 30 del presente Regolamento, il margine richiesto è pari a 0;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare il margine di solvibilità teorico richiesto determinato ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento,
- un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità teorico determinato ai sensi dell'art.19 del presente Regolamento;
- un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo i principi di cui all'art.21 del presente Regolamento.

[18] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5

[19] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

Modello 7

Numero d'ordine della società: ............................

Società ....................................................................................................................................

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' TEORICO DELLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE**

(Allegato 7 al Regolamento)

Esercizio ............................

(valori in migliaia di euro)

Modello 7

## I - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Elementi A)* | | | |
| (1) | Capitale sociale versato | | |
| | Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo: | | |
| (2) | riserva legale | | |
| (3) | riserve libere [1] | | |
| | Riporto di utili: | | |
| (4) | utili portati a nuovo non distribuiti | | |
| (5) | utile dell'esercizio non distribuito | | |
| (6) | Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50% dell'importo di cui al rigo (43) [2] | | |
| | di cui: | | |
| (7) | prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% dell'importo di cui al rigo 43) | | |
| (8) | prestiti per i quali non è fissata scadenza | | |
| (9) | titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art.44, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 | | |
| (10) | *Totale da (1) a (6)* | | |
| (11) | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare danni [3] | | |
| (12) | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare vita di cui all'art. 44, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative | | |
| (13) | Altri attivi immateriali | | |
| (14) | Azioni o quote proprie e di imprese controllanti | | |
| (15) | Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo | | |
| (16) | *Totale da (11) a (15)* | | |
| (17) | *Totale elementi costitutivi (17) = (10)-(16)* | | |

[1] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione ed. in ogni caso, i fondi e le riserve aventi specifica destinazione

[2] Si tratta di azioni preferenziali cumulative e passività subordinate che presentino i requisiti di cui agli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

[3] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni

## II A - MARGINE DI SOLVIBILITÀ TEORICO RICHIESTO PER L'ACCETTAZIONE DEGLI AFFARI DANNI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi* | | | | |
| (18) | Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio da ripartire: | | | |
| (19) | quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = | x 0,18 = | | |
| (20) | quota eccedente i 53.100.000 EURO = | x 0,16 = | | |
| (21) | *Totale a), (19) + (20)* | | | |
| (22) | Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle retrocessioni [4] (minimo 0,500) | | | |
| (23) | *Margine di solvibilità a) x g), (21) x (22)* | | | |
| *(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" [5]* | | | | |
| (24) | Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo | | | |
| (25) | Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo | | | |
| (26) | Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo | | | |
| (27) | Onere dei sinistri *(24)+(25)-(26)* | | | |
| (28) | Media annuale: 1/3 o 1/7 di (27) [6] da ripartire: | | | |
| (29) | quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO = | x 0,26 = | | |
| (30) | quota eccedente i 37.200.000 EURO = | x 0,23 = | | |
| (31) | *Totale b), (29) + (30)* | | | |
| (32) | *Margine di solvibilità b) x g), (22) x (31)* | | | |
| *(C) Situazione del margine di solvibilità* | | | | |
| (33) = (23) | Importo del margine in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi | | | |
| (34) = (32) | Importo del margine in rapporto all'onere medio dei sinistri | | | |
| (35) | *Margine complessivo per l'accettazione degli affari DANNI (Risultato più elevato tra (33) e (34))* | | | |

[4] Per sinistri di competenza si intende, per il triennio preso a riferimento per il calcolo, la somma dei sinistri pagati e riservati al netto dei recuperi

[5] Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo.

[6] Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio

## II B - MARGINE DI SOLVIBILITÀ TEORICO RICHIESTO PER L'ACCETTAZIONE DEGLI AFFARI VITA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi ai sensi dell'art.18, comma 2 del presente Regolamento* | | | | |
| (36) | Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio da ripartire: | | | |
| (37) | quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = | x 0,18 = | | |
| (38) | quota eccedente i 53.100.000 EURO = | x 0,16 = | | |
| (39) | *Totale a), (37) + (38)* | | | |
| (40) | Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle retrocessioni [7] (minimo 0,500) | | | |
| (41) | *Margine di solvibilità per l'accettazione degli affari VITA (39) x (40)* | | | |

[7] (37) = vv. (42/22) dell'allegato 28 alla N.I. (per gli esercizi n. n-1, n-2)

## III - RIEPILOGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| (42) = (17) | *Totale elementi costitutivi del margine disponibile* | | |
| (43) = (35)+(41) | *Ammontare del margine complessivo richiesto* | | |
| (44) = (42) - (43) | *Eccedenza (deficit)* | | |

Modello 7

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

________________________ (**)

________________________ (**)

________________________ (**)

I Sindaci

________________

________________

________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Modello 8

**Impresa di partecipazione assicurativa intermedia**

**ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ**

| *Elementi A)* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Capitale sociale sottoscritto ........ | | ........ | |
| (2) | Crediti v/soci per capitale sociale sottoscritto non versato........ | | ........ | |
| (3) | Capitale sociale versato ........ *(3) = (1) - (2)*........ | | ........ | |
| | Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo: | | | |
| (4) | riserva legale ........ | | ........ | |
| (5) | riserve libere ........ | | ........ | |
| | Riporto di utili: | | | |
| (6) | utili portati a nuovo non distribuiti ........ | | ........ | |
| (7) | utile dell'esercizio non distribuito........ | | ........ | |
| (8) | Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate (nel limite autorizzato ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento)........ *Totale da (9) a (11)*........ | | ........ | |
| | di cui: | | | |
| (9) | prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare complessivamente non eccedente il 25% del totale degli elementi costitutivi di cui al rigo 17)....... | ........ | | |
| (10) | prestiti per i quali non è fissata scadenza ........ | ........ | | |
| (11) | titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel rigo 9 | ........ | | |
| (12) | *Totale da (3) a (8)*........ | | ........ | |
| (13) | Attivi immateriali ........ | | ........ | |
| (14) | Azioni o quote proprie e di imprese controllanti ........ | | ........ | |
| (15) | Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo ........ | | ........ | |
| (16) | *Totale da (13) a (15)*........ | | ........ | |
| (17) | *Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio netto dell'impresa (al netto degli elementi immateriali)* *(17) = (12) - (16)*........ | | | ........ |

*Rigo 5* Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.

*Rigo 8* Si tratta di azioni preferenziali cumulative e passività subordinate che presentino i requisiti di cui agli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Modello 8

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

______________________________(**)

______________________________(**)

______________________________(**)

I Sindaci

___________________

___________________

___________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Modello 9

Società ..........................................................................................................................

**PROSPETTO PER L'ESONERO DAL CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA**

(Allegato 9 al Regolamento)

Esercizio ............................

(valori in migliaia di euro)

Modello 9

—

**1. Verifica del requisito relativo all'impresa di assicurazione controllante**

| | | Denominazione | | | *b*<br>Margine di solvibilità corretto<br>(1) | *c*<br>Elementi costitutivi del margine corretto<br>(2) | *d = c - b*<br>Eccedenza di margine<br>(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**2. Verifica del requisito relativo alle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si deve tener conto nel calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante**

| (4) | (5) | Denominazione | Codice Stato<br>(6) | *a*<br>Valore di bilancio<br>(7) | *b*<br>Margine di solvibilità richiesto<br>(8) | *c*<br>Elementi costitutivi del margine disponibile<br>(9) | *d = c - b*<br>Eccedenza di margine<br>(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | |

**3. Verifica del requisito relativo all'impresa di assicurazione esonerata dal calcolo della situazione di solvibilità corretta**

*e)* Elementi costitutivi del margine disponibile (10)........................................

*f)* Margine di solvibilità richiesto (11)........................................

*g)* Totale dei valori di bilancio delle partecipazioni assicurative (12)........................

*h)* Elementi costitutivi corretti *h) = e) - f) - g)* . (3)........................................

Modello 9

## Istruzioni per la compilazione del modello

(1) Riportare il margine di solvibilità corretto richiesto determinato secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
Nel caso in cui la verifica del requisito relativo all'impresa assicurativa controllante sia stata effettuata con il metodo della deduzione del margine minimo, al margine di solvibilità richiesto, dovrà essere sommata la quota del deficit di competenza di terzi.

(2) Riportare il totale degli elementi costitutivi della solvibilità corretta determinato secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
Nel caso in cui la verifica del requisito relativo all'impresa assicurativa controllante sia stata effettuata con il metodo della deduzione ed aggregazione, il totale degli elementi costitutivi dovrà essere determinato al netto del valore contabile delle imprese controllate/partecipate e dei relativi prestiti subordinati ed azioni preferenziali cumulative

(3) L'importo non potrà essere minore di zero.

(4) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(5) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(6) Fonte U.I.C

(7) Riportare il valore di bilancio della partecipazione diretta.

(8) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare il margine di solvibilità richiesto calcolato secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674.
Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente regolamento.

(9) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674.
Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento.

(10) Riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

(11) Riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

(12) Riportare il totale della colonna a) "valore di bilancio".

Modello 9

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_______________________ (**)

_______________________ (**)

_______________________ (**)

I Sindaci

_______________

_______________

_______________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE**

**Metodo del "consolidamento contabile"**

| Conglomerato: | |
|---|---|
| Anno | |

*(dati in €/milioni)*

| numero voce | denominazione voce | Segno | Importo |
|---|---|---|---|
| (1) | Capitale e altri strumenti patrimoniali (al netto azioni proprie) | (+) | |
| (2) | Sovrapprezzi di emissione | (+) | |
| (3) | Riserve di utili | (+) | |
| (4) | Capitale e riserve di pertinenza di terzi | (+/-) | |
| (5) | Utile (perdita) dell'esercizio | (+/-) | |
| (6) | Avviamento e altri elementi immateriali | (-) | |
| (7) | Passività subordinate computabili | (+) | |
| | di cui: | | |
| *(8)* | *- emessi e computabili da componenti assicurative* | *(+)* | |
| *(9)* | *- emessi e computabili da componenti bancarie* | *(+)* | |
| (10) | Altri elementi positivi | (+) | |
| (11) | Altri elementi negativi | (-) | |
| (12) | Filtri prudenziali: | (+/-) | |
| | *Di cui* | | |
| (13) | *- assicurativi* | (+/-) | |
| (14) | *- bancari* | (+/-) | |
| (15) | *- variazione per rapporti reciproci* | (+/-) | |
| **(16)** | **Totale dei mezzi patrimoniali del conglomerato** | | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (17) | Requisiti patrimoniali delle componenti bancarie | (-) | |
| (18) | Margine di solvibilità richiesto delle componenti assicurative | (-) | |
| **(19)** | **Totale delle esigenze patrimoniali del conglomerato** | | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(20)** | **Eccedenza (deficit) del conglomerato** | | **0** |

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO

### *1. PRESCRIZIONI E PRINCIPI NORMATIVI RELATIVI ALL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE*

Il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni generali, dei metodi di calcolo e dei principi tecnici contenuti in materia nel D. Lgs. 142/05. In particolare:

- le imprese regolamentate facenti parte del conglomerato sono tenute ad adottare un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale tale da assicurare che l'ammontare dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale;
- obiettivo del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale supplementare è l'eliminazione del computo multiplo degli elementi patrimoniali a livello di conglomerato e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni interne al gruppo;
- i requisiti complessivi del conglomerato sono ottenuti come somma dei requisiti per ciascun settore finanziario, calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali. In altri termini, in assenza di una disciplina comune per il calcolo dei requisiti patrimoniali, il requisito a livello di conglomerato sarà pari alla somma dei requisiti delle imprese regolamentate facenti parte del conglomerato stesso, calcolati in base alle regole settoriali[1].

### *2. UTILIZZO DEL METODO DEL "CONSOLIDAMENTO CONTABILE"*

#### *2.1 Istruzioni di carattere generale*

Quando il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base del metodo del "consolidamento contabile", i fondi propri del conglomerato finanziario sono calcolati sulla base della posizione consolidata del conglomerato. Gli elementi che definiscono il patrimonio del conglomerato devono essere presi in considerazione secondo le definizioni e i limiti stabiliti dalle rispettive norme settoriali; al fine di assicurare l'eliminazione del doppio computo del capitale, vanno applicati per analogia i principi fissati dalle relative regole settoriali.

In base a quanto detto, il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di un conglomerato finanziario avviene a partire dalla posizione consolidata risultante dal bilancio redatto dal conglomerato stesso in base ai principi IAS/IFRS ([2]).

Ne discende che il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale tiene conto di eventuali elisioni connesse al processo di consolidamento contabile: ad esempio se un elemento computabile ([3]) da parte delle componenti bancarie/assicurative a livello settoriale è frutto di un'operazione interna al conglomerato, tale elemento viene eliminato nel processo di consolidamento e, quindi, non può essere considerato un elemento positivo

([1]) Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei calcoli dei requisiti di solvibilità settoriali, si calcola un requisito di solvibilità teorico, cioè un requisito patrimoniale che l'impresa dovrebbe soddisfare ai sensi delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato.

([2]) Si fa riferimento in particolare all'inclusione nell'area di consolidamento di tutte le imprese controllate, indipendentemente dall'attività da esse esercitata (IAS27.12 e IAS27.20).

([3]) Ad esempio si può trattare di una parte di utile derivante da un'operazione intragruppo che influenza il patrimonio netto dell'impresa controllata ma che viene eliso nel bilancio consolidato del conglomerato.

del patrimonio del conglomerato ([4]). Non si tiene invece conto delle elisioni per il calcolo dei requisiti patrimoniali; ciascun settore considera i medesimi requisiti calcolati ai fini delle rispettive norme settoriali.

Occorre, inoltre, porre la massima attenzione nell'evitare il verificarsi di doppi conteggi di elementi patrimoniali all'interno di un conglomerato.

Come detto sopra, gli elementi positivi e negativi che definiscono il patrimonio del conglomerato vengono presi in considerazione secondo le definizioni e i limiti stabiliti a livello settoriale ([5]).

In particolare, si ritiene utile specificare il trattamento previsto per alcuni elementi (partecipazioni minoritarie e filtri prudenziali) in relazione alla diversità delle normative settoriali.

Alle **partecipazioni** ([6]) (bancarie, finanziarie e assicurative) detenute – direttamente o indirettamente – dalle società al vertice dei conglomerati che non siano consolidate con il metodo integrale o proporzionale, si applicano le regole settoriali previste nel settore di attività che il conglomerato esercita in misura prevalente. Quindi:

- i conglomerati finanziari a prevalente attività bancaria applicheranno il trattamento della deduzione del valore della partecipazione previsto dalla disciplina settoriale bancaria per tutte le partecipazioni (bancarie, finanziarie e assicurative) minoritarie (gli importi dedotti confluiscono quindi nella voce 11 del Prospetto). In questo caso, nel requisito totale da coprire del conglomerato non è inclusa la quota proporzionale del requisito dell'impresa regolamentata partecipata minoritariamente ([7]).
- i conglomerati a prevalente attività assicurativa, coerentemente con la normativa di vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi, tratteranno in via analoga le partecipazioni settoriali ed intersettoriali, operando la deduzione della quota proporzionale del requisito di tutte le componenti non consolidate (i relativi importi confluiscono pertanto nelle voci 17 o 18 del prospetto).

Inoltre, con riferimento ai **filtri prudenziali** ([8]), si applicano le regole settoriali previste nel settore di attività che il conglomerato esercita in misura prevalente, aggiungendo i filtri specifici del settore non prevalente, al netto di eventuali rapporti reciproci e nel rispetto delle normative settoriali. In particolare:

- i conglomerati a prevalente attività assicurativa riportano: i) nella voce 13 i filtri già previsti a livello di gruppo/conglomerato dalla normativa settoriale assicurativa (poiché essi a loro volta comprendono i principali filtri "bancari"); ii) nella voce 14 i filtri "bancari" che non fossero già stati

---

([4]) Ad esempio: si considerino una banca e un'assicurazione che non hanno legami partecipativi, ma che rientrano entrambe in un conglomerato. Nel caso in cui una banca sottoscriva una passività subordinata computata tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'assicurazione nella quale la banca non detiene una partecipazione, tale passività subordinata non viene dedotta a livello settoriale dalla banca, mentre viene elisa nel processo di consolidamento a livello di conglomerato.

([5]) A titolo di esempio, nel caso di un gruppo bancario presente in un conglomerato, ai fini della definizione del patrimonio del conglomerato non viene presa in considerazione l'eccedenza del patrimonio supplementare (c.d.Tier 2) rispetto al limite del 50% del patrimonio consolidato calcolato a livello di gruppo bancario; in altre parole, il limite per la computabilità degli elementi che compongono il "patrimonio supplementare" del gruppo bancario non viene ricalcolato in base ai mezzi patrimoniali del conglomerato.

([6]) La normativa settoriale assicurativa prevede che le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare e che detengono partecipazioni di controllo in società bancarie e finanziarie procedano al consolidamento di queste ultime; la normativa settoriale bancaria prevede invece che il gruppo operi la deduzione di tutte le partecipazioni in assicurazioni, comprese quelle di controllo.

([7]) Si tratta quindi di un'eccezione al principio enunciato al terzo alinea del paragrafo 1. Tale eccezione risponde peraltro all'esigenza del rispetto della normativa settoriale bancaria nell'ambito dei conglomerati a prevalente attività bancaria.

([8]) La normativa settoriale assicurativa a livello di gruppo intersettoriale prevede l'applicazione di filtri prudenziali "assicurativi" che presuppongono il rispetto dei principali filtri prudenziali "bancari" da parte delle componenti bancarie del gruppo. Poiché tali filtri "assicurativi" si applicano ad un bilancio consolidato integralmente, essi includono anche le rettifiche dovute ai rapporti reciproci con le controllate bancarie. La normativa settoriale bancaria prevede l'applicazione di filtri prudenziali "bancari" alle sole componenti bancarie del gruppo intersettoriale. Tali filtri vengono applicati ad un bilancio consolidato in cui non sono inclusi soggetti assicurativi. Pertanto, i filtri prudenziali sono trattati in modo diverso in relazione all'attività prevalente del conglomerato (cfr. par. 2.2 "Istruzioni per la compilazione delle singole voci").

considerati nella voce 13 (ad esempio, minusvalenze derivanti dalla valutazione del proprio merito creditizio nelle passività finanziarie e risorse patrimoniali oggetto di riacquisto a termine);

- i conglomerati a prevalente attività bancaria riportano i) nella voce 13, i filtri assicurativi relativi alle componenti assicurative del conglomerato; ii) nella voce 14, i filtri calcolati a livello di gruppo bancario.

Sono comunque eliminati gli effetti dei rapporti reciproci relativi ai filtri settoriali (voce 15). Laddove l'eliminazione sia impossibile o difficoltosa o quantitativamente irrilevante, si richiede un'appropriata illustrazione dei citati rapporti in una nota allegata.

## *2.2 Istruzioni per la compilazione delle singole voci*

Per quanto riguarda la normativa settoriale assicurativa, si riportano nelle sottostanti istruzioni riferimenti al Modello 2 (Allegato 2 al Regolamento attuativo del Titolo XV, Capo IV del Codice delle Assicurazioni Private), relativo all'adeguatezza patrimoniale calcolata a livello di gruppo assicurativo ([9]), con riferimento ad un'impresa di partecipazione assicurativa controllante. Nel caso di conglomerati a prevalente attività assicurativa la cui capogruppo sia un'impresa di assicurazione, i citati riferimenti si intenderanno relativi alle corrispondenti voci del Modello 1 (Allegato 1 al medesimo Regolamento).

La medesima normativa si applica alle componenti assicurative di un conglomerato a prevalente attività bancaria, qualora esse costituiscano un gruppo nell'accezione di cui alla nota 9. Qualora nel conglomerato bancario siano incluse singole imprese di assicurazione (che non sono soggette a vigilanza supplementare ai sensi della normativa settoriale assicurativa e che non applicano i principi contabili internazionali ai propri conti annuali) le norme individuate dovranno essere applicate in via analogica.

Nel prosieguo, si riportano *in corsivo* le istruzioni che dovranno essere seguite per i conglomerati a prevalente attività assicurativa ed in carattere normale quelle che dovranno essere seguite per i conglomerati a prevalente attività bancaria.

(1) Capitale e altri strumenti patrimoniali (al netto delle azioni proprie)

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 190 "Capitale" (+), 150 "Azioni rimborsabili" (+), 200 "Azioni proprie" (-).
- *l'ammontare delle voci 1+2-24-25 dal Modello 2.*

(2) Sovrapprezzi di emissione

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 180 "Sovrapprezzi di emissione" (+).
- *l'ammontare della voce 3 dal Modello 2.*

(3) Riserve di utili

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 170 "Riserve" (+).

([9]) Gruppo assicurativo è inteso qui come insieme di imprese incluse nel calcolo dell'adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa sulla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione di cui al Titolo XV del Codice delle Assicurazioni Private e relative disposizioni di attuazione, nel quale sono rifluite le prescrizioni del D.Lgs 239/01 e dei provvedimenti ISVAP ad esso collegati (2050/2002 e 2430/2006).

- *l'ammontare della voce 4 dal Modello 2.*

(4) Capitale e riserve di pertinenza di terzi

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 210 "Patrimonio di pertinenza di terzi" (+/-) (comprensivo dell'utile/perdita di terzi patrimonializzato secondo l'impostazione di cui alla voce 34601.16 della Circolare n. 115/1990 della Banca d'Italia).
- *l'ammontare delle voci 8, 9 ,11 (27 in caso di perdita) dal Modello 2.*

(5) Utile (perdita) di esercizio

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 220 "Utile (perdita) d'esercizio" (+/-).
- *l'ammontare della voce 10 (oppure 26 in caso di perdita) dal Modello 2.*

(6) Avviamento e altri elementi immateriali

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare della voce dell'attivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 130 "Attività immateriali" (-) (comprensivo dell'"Avviamento").
- *l'ammontare delle voci da 21 a 23 dal Modello 2.*

(7), (8) e (9) Passività subordinate computabili

In queste voci devono essere riportate le passività subordinate ammesse per la solvibilità corretta del settore assicurativo e di quelle ammesse per il gruppo bancario al netto degli eventuali rapporti reciproci.

E' necessario evitare il verificarsi di doppi conteggi di elementi patrimoniali all'interno di un conglomerato, in funzione della sua struttura.

*Per i conglomerati a prevalente attività assicurativa, la voce (7) coincide con l'ammontare della voce 12 dal Modello 2, mentre il dettaglio delle emissioni da componenti assicurative (8) o bancarie (9) è contenuto nel modello PS (Allegato 11 al Regolamento attuativo del Titolo XV, Capo IV del Codice delle Assicurazioni Private), in particolare per la voce (8) si fa riferimento alla Sezione 1 (voce 10 + voce 14) mentre per la voce (9) alla sezione 2 (voce 10) del medesimo Allegato 11.*

Per i conglomerati a prevalente attività bancaria:

- la voce (8) si calcola seguendo le modalità seguite nel precedente capoverso per le componenti assicurative facenti parte di un "gruppo assicurativo" nell'ambito del conglomerato bancario. Qualora il conglomerato a prevalente attività bancaria comprendesse un'impresa di assicurazione non inclusa in un "gruppo assicurativo", si farà riferimento all'ammontare di prestiti subordinati ammissibile a livello individuale risultante dalla voce 87 dell'Allegato 1 (vita) e voce 66 dell'Allegato 2 (danni) al Regolamento ISVAP attuativo delle disposizioni in materia di margine di solvibilità di cui agli articoli 44 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private;
- la voce (9) è costituita dall'ammontare relativo agli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, prestiti subordinati di 3° livello computabili nel patrimonio nella misura e secondo le modalità indicate nella Circolare n.263/2006 della Banca d'Italia.

Qualora al vertice del conglomerato ci fosse una società di partecipazione finanziaria mista (SPFM), si applica la normativa del settore prevalente. Pertanto, *nel caso di un conglomerato assicurativo, si applica la regola prevista per le holding di partecipazione assicurativa.* Nel caso di un conglomerato bancario, il limite è commisurato al patrimonio di base di gruppo.

(10) Altri elementi positivi

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare degli elementi che contribuiscono positivamente al patrimonio di vigilanza del gruppo bancario presente all'interno del conglomerato e che non siano già stati considerati in altre voci o nei filtri prudenziali bancari (voce 15). In dettaglio, si tratta dei seguenti elementi da considerare nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Circolare n.263/2006 della Banca d'Italia: riserve da valutazione, plusvalenze nette su partecipazioni, eventuale eccedenza positiva delle rettifiche di valore nette complessive rispetto alle perdite attese; altri elementi positivi.
- *l'ammontare delle voci da 5 a 7, da 16 a 19 e 37, 38 e 40 dal Modello 2.*

(11) Altri elementi negativi

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare degli elementi che contribuiscono negativamente al patrimonio di vigilanza del gruppo bancario presente all'interno del conglomerato e che non siano già stati considerati in altre voci o nei filtri prudenziali bancari. In dettaglio, si tratta dei seguenti elementi da considerare nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Circolare n.263/2006 della Banca d'Italia: rettifiche di vigilanza sul portafoglio di negoziazione di vigilanza; minusvalenze nette su partecipazioni; altri elementi negativi; elementi oggetto di deduzione: in questa voce va inserito l'ammontare degli elementi da dedurre di cui al Titolo I, Capitolo 2, paragrafo 8 della Circolare n.263/2006 della Banca d'Italia con l'eccezione delle partecipazioni detenute in assicurazioni che sono oggetto di consolidamento contabile ai fini IAS/IFRS e che sono trattate in base al metodo del consolidamento ai fini della normativa sui conglomerati finanziari.
- *l'ammontare delle voci da 28 a 31 dal Modello 2.*

(13) Filtri prudenziali assicurativi

*I conglomerati a prevalente attività assicurativa riportano in questa voce il totale dei filtri prudenziali previsti dalla normativa settoriale assicurativa, cioè l'ammontare delle voci da 32 a 34, e la voce 39 dal Modello 2.*

I conglomerati a prevalente attività bancaria riportano in questa voce i filtri prudenziali assicurativi per le componenti assicurative facenti parte del conglomerato. Questi importi sono:

- costituiti dalle voci del Modello 2 menzionate nel precedente alinea per i conglomerati a prevalente attività assicurativa nel caso in cui i soggetti assicurativi nel conglomerato bancario fossero costituiti da un "gruppo assicurativo" che redige un bilancio consolidato e calcola la solvibilità corretta secondo il metodo dei conti consolidati;
- applicati in via analogica a partire dalle medesime disposizioni, qualora il conglomerato bancario includa un'impresa di assicurazione individuale o un "gruppo assicurativo" che non redige un consolidato.

(14) Filtri prudenziali bancari

Se il conglomerato è a prevalente attività bancaria, in questa voce deve essere riportato il totale dei filtri prudenziali applicabili alle componenti bancarie calcolato a livello di gruppo bancario (ad eccezione delle

azioni rimborsabili di cui si è già tenuto conto nella voce (1)), secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia.

*Se il conglomerato è a prevalente attività assicurativa, con riferimento alle componenti bancarie del conglomerato in questa voce vanno inclusi gli importi relativi ai filtri prudenziali bancari relativi alle "Risorse patrimoniali oggetto di riacquisto a termine" e il ripristino delle minusvalenze da valutazione al proprio merito creditizio derivante da "fair value option" così come definiti nelle Circolari n. 155/1991 e 263/2006 della Banca d'Italia, nonché gli importi relativi alle altre voci ammissibili/non ammissibili ai sensi della normativa settoriale qualora essi non fossero già stati considerati nelle voci precedenti.*

(15) Variazioni ai filtri prudenziali

In questa voce devono essere riportate le eventuali variazioni da apportare ai filtri prudenziali riportati nelle voci (13) e (14) in relazione al processo di consolidamento contabile; se un filtro prudenziale ha corretto (positivamente o negativamente) una posta del bilancio che si è elisa – anche parzialmente - nel processo di consolidamento, tale filtro deve essere eliminato.

(17) Requisiti patrimoniali delle componenti bancarie

In questa voce vanno riportati i requisiti patrimoniali delle componenti bancarie del conglomerato.

In presenza di gruppi bancari all'interno del conglomerato debbono essere riportati i requisiti consolidati.

*Per le componenti bancarie del conglomerato a prevalente attività assicurativa, si tratta dell'importo di cui alla colonna e) (Sezione 6) dell'Allegato A al Modello 2.*

L'importo della voce comprende anche l'eventuale requisito teorico relativo alle entità non regolamentate operanti nel settore finanziario. Il requisito teorico è incluso nel requisito consolidato del gruppo bancario o, in assenza di un gruppo bancario, è calcolato per analogia sulla base delle regole settoriali vigenti nel settore finanziario.

(18) Margine di solvibilità richiesto delle componenti assicurative

In questa voce va riportato il margine di solvibilità individuale delle componenti assicurative del conglomerato (cfr. nota n. 7 al precedente paragrafo 2.1)

*Per le componenti assicurative del conglomerato a prevalente attività assicurativa, si tratta dell'importo di cui alla colonna e) (Sezioni da 1 a 5) dell'Allegato A al Modello 2.*

L'importo della voce comprende anche l'eventuale requisito teorico relativo alle entità non regolamentate operanti nel settore assicurativo, calcolato per analogia sulla base delle regole settoriali vigenti nel settore assicurativo stesso. Con riferimento alle società di partecipazione finanziaria mista, in caso di conglomerati con attività prevalente assicurativa, conformemente alle indicazioni del d.lgs. 142/05 ed in analogia al trattamento previsto per le imprese di partecipazione assicurativa dalla normativa settoriale assicurativa, il requisito patrimoniale è pari a zero.

Società ......................................................................................................................

**RIEPILOGO DEI PRESTITI SUBORDINATI**

(Allegato 11 al Regolamento)

Esercizio ............................

(valori in migliaia di euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 1 o 3)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 2 o 4)**

Sezione 1 - Imprese del settore assicurativo

| N. ord. | | Tipo | Denominazione | Codice Stato | Margine di solvibilità richiesto | Elementi costitutivi del margine disponibile | | | | | Importi aggiuntivi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Totale elementi costitutivi del margine disponibile | *di cui* | | | | | | | |
| | | | | | | | Prestiti subordinati a scadenza fissa | Prestiti subordinati senza scadenza fissa | Titoli a durata indeterminata | Totale prestiti subordinati e azioni preferenziali cumulative | Prestiti subordinati a scadenza fissa | Prestiti subordinati senza scadenza fissa | Titoli a durata indeterminata | Totale importi aggiuntivi |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)=(7)+(8)+(9) | (11) | (12) | (13) | (14)=(11)+(12)+(13) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | | | | | |

Sezione 2 - Imprese del settore finanziario

| N. ord. | | Tipo | Denominazione | Codice Stato | Margine di solvibilità richiesto | Elementi costitutivi del margine disponibile | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Totale elementi costitutivi del margine disponibile | *di cui* | | | |
| | | | | | | | Prestiti subordinati a scadenza fissa | Prestiti subordinati senza scadenza fissa | Titoli a durata indeterminata | Totale prestiti subordinati e azioni preferenziali cumulative |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)=(7)+(8)+(9) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | Totale generale | | | | | | | |

**Istruzioni per la compilazione dell'allegato**

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni, che deve corrispondere a quello assegnato nella compilazion dei Moduli di vigilanza "Area di consolidamento" e "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate". Tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi e deve coincidere con quelloattribuito nell'Allegato A (B se si usa il metodo della deduzione ed

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata D = società soggetta a direzione unitaria

(3) Indicare:

1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica
2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro
3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedie
4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
6 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE
7 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva

(4) Fonte U.I.C.

(5) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine teorico richiesto risultante dal modello 7.

Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento

Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento

Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale individuale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento. In caso l'impresa sia soggetta al (o inclusa nel) calcolo del requisito patrimoniale su base consolidata:

- riportare il requisito in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato), si dovrà riportare "ND" e dovrà essere operata la deduzione della partecipazione e degli elementi ad essa relativi (prestiti subordinati ed azioni preferenziali cumulative) dagli elementi costitutivi del margine corretto (si vedano al riguardo le istruzioni relative alla compilazione della voce (30) dei modelli 1 e 2)

(6) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 7

Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8

Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento

Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento

Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili portati a copertura del requisito di cui alla nota (4) calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento.

In caso il requisito patrimoniale sia stato calcolato su base consolidata, come indicato nella nota (4):

- riportare gli elementi in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato) di cui alla nota (4), riportare "ND"

(7) Prestiti subordinati a scadenza fissa o da azioni preferenziali cumulative a durata determinata compresi negli elementi di cui al punto (6) ammissibili a copertura del margine richiesto nei limiti previsti dalle normative settoriali

(8) Prestiti per i quali non è fissata una scadenza compresi negli elementi di cui al punto (6) ammissibili a copertura del margine richiesto nei limiti previsti dalle normative settoriali

(9) Titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel punto (7), comprese negli elementi di cui al punto (6) ammissibili a copertura del margine richiesto nei limiti previsti dalle normative settoriali

(11) Importi aggiuntivi provenienti da prestiti subordinati a scadenza fissa o da azioni preferenziali cumulative a durata determinata, secondo quanto previsto dall' art. 16 del presente Regolamento

(12) Importi aggiuntivi provenienti da prestiti per i quali non è fissata una scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento

(13) Importi aggiuntivi provenienti da titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel punto (7), secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento

Per il settore assicurativo la somma dei totali delle colonne (7) e (11) deve essere inferiore al 25% del minore tra i totali (5) e (6)

Per il settore assicurativo la somma dei totali delle colonne (10) e (14) deve essere inferiore al 50% del minore tra i totali (5) e (6)

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

____________________________ (**)

____________________________ (**)

____________________________ (**)

I Sindaci

__________________

__________________

__________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato A al modello 1 o 2

Società .......................................................................................................................................

**Dettaglio delle imprese controllate o partecipate**
**o soggette a direzione unitaria**

**(Metodo del bilancio consolidato)**

(Allegato A al Regolamento)

Esercizio ............................

(valori in migliaia euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 1)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 2)**

Allegato A al modello 1 o 2

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | *a* Margine di solvibilità richiesto (4) | *b* Elementi costitutivi del margine disponibile (5) | *c* (6) | *d* (7) | *e = a*d* Quota proporzionale del margine richiesto (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Totale

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | *a* Margine di solvibilità teorico richiesto (4) | *b* Elementi costitutivi del margine teorico disponibile (5) | *c* (6) | *d* (7) | *e = a*d* Quota proporzionale del margine teorico richiesto (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Totale

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedie

| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | | *b* Elementi costitutivi del margine disponibile (5) | *c* (6) | *d* (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Totale

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | *a* Margine di solvibilità richiesto (4) | *b* Elementi costitutivi del margine disponibile (5) | *c* (6) | *d* (7) | *e = a*d* Quota proporzionale del margine richiesto (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Totale

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | *a* Margine di solvibilità richiesto (4) | *b* Elementi costitutivi del margine disponibile (5) | *c* (6) | *d* (7) | *e = a*d* Quota proporzionale del margine richiesto (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Totale

Sez. 6 - Imprese del settore finanziario

| N. ord. (1) | (2) | (2 bis) | Denominazione | Codice Stato (3) | *a* Requisito patrimoniale (4) | *b* Elementi costitutivi disponibili (5) | *c* (6) | *d* (7) | *e = a*d* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Totale

Totale generale (9)

Allegato A al modello 1 o 2

**Istruzioni per la compilazione dell'allegato**

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni, che deve corrispondere a quello assegnato nella compilazione dei Moduli di vigilanza "Area di consolidamento" e "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate". Tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata D = società soggetta a direzione unitaria

(2 bis) Indicare:

1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE

2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE

(3) Fonte U.I.C.

(4) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine teorico richiesto risultante dal modello 7.

SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento

SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento

SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale individuale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento.

In caso l'impresa sia soggetta al (o inclusa nel) calcolo del requisito patrimoniale su base consolidata:

- riportare il requisito in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato), si dovrà riportare "ND" e dovrà essere operata la deduzione della partecipazione e degli elementi ad essa relativi (prestiti subordinati ed azioni preferenziali cumulative) dagli elementi costitutivi del margine corretto (si vedano al riguardo le istruzioni relative alla compilazione della voce (30) dei modelli 1 e 2)

(5) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 7

SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8

SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento

SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento

SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili portati a copertura del requisito di cui alla nota (4) calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento.

In caso il requisito patrimoniale sia stato calcolato su base consolidata, come indicato nella nota (4):

- riportare gli elementi in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato) di cui alla nota (4), riportare "ND"

(6) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(7) Percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato: in caso di
-consolidamento integrale o direzione unitaria = 100%;
-consolidamento proporzionale = percentuale di consolidamento;
-utilizzo di altri metodi (valutazione al patrimonio netto o al costo) = percentuale di interessenza totale, come calcolata alla nota (6).

(8) Inserire il prodotto del margine richiesto per la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato calcolata come indicato alla nota (7).

(9) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1, 2, 4, 5 e 6.

Allegato A al modello 1 o 2

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_________________________ (**)

_________________________ (**)

_________________________ (**)

I Sindaci

_______________

_______________

_______________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

## Istruzioni per la compilazione dell'allegato A bis

### Applicazione dei filtri prudenziali per la determinazione della situazione di solvibilità corretta e per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante con il metodo dei conti consolidati

**Premessa**

Le presenti istruzioni hanno il fine di illustrare le correzioni (cd. filtri prudenziali) da apportare ai dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS in modo da poterli utilizzare per il calcolo della solvibilità corretta e la verifica di solvibilità dell'impresa controllante disciplinati dal presente Regolamento.

L'applicazione dei filtri prudenziali, seguendo un approccio asimmetrico, è volta a sterilizzare i soli effetti dell'applicazione degli IAS/IFRS ritenuti non soddisfacenti da un punto di vista prudenziale, mantenendo inalterati i valori che risultano più prudenti rispetto alla normativa vigente. Di conseguenza, l'applicazione dei filtri prudenziali non ha come obiettivo la ricostituzione esatta dei valori di bilancio consolidato ante-applicazione dei principi IAS/IFRS, ma semplicemente la limitazione degli effetti IAS/IFRS ritenuti non soddisfacenti a fini prudenziali.

L'applicazione dei filtri prudenziali è stata integrata sinteticamente nei Modelli 1 e 2, relativi rispettivamente alle verifiche di solvibilità corretta e di solvibilità dell'impresa controllante. Il dettaglio dei filtri prudenziali applicati è illustrato nell'allegato A bis) ai Modelli 1 e 2. L'allegato A bis) comprende il prospetto *"Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali"* e i due allegati "*Rimisurazione delle riserve tecniche*" e "*Plusvalenze cumulate nette*".

**Disciplina dei filtri prudenziali**

La disciplina dei filtri prudenziali riguarda:
A) la rimisurazione delle riserve tecniche;
B) le plusvalenze non realizzate;
C) altri effetti
e prevede:

- "Istruzioni generali", volte ad illustrare i principi generali sottesi alla disciplina stessa;
- "Istruzioni di compilazione" volte a dettagliare le modalità di calcolo delle voci dell'allegato A bis).

L'applicazione della disciplina prudenziale deve comunque essere coerente con le finalità illustrate nelle istruzioni generali, ferme restando le opzioni di contabilizzazione consentite dagli IAS/IFRS.

Le correzioni prudenziali di seguito descritte devono intendersi riferite al patrimonio e all'utile di pertinenza sia del gruppo che di terzi.

Le correzioni devono intendersi al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita.

***A) Rimisurazione delle riserve tecniche relative a contratti di assicurazione secondo i criteri di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209***

Istruzioni generali

In linea di principio la misurazione delle riserve tecniche deve attenersi alla disciplina vigente per i bilanci individuali.
Pertanto, l'eventuale scelta dell'impresa di cambiare i principi contabili relativi alla valutazioni delle riserve tecniche lorde (nei limiti consentiti da IFRS 4,21-30) che conduca ad accantonamenti di ammontare inferiore, non ha valenza a fini prudenziali ed i relativi importi dovranno essere rideterminati secondo le previsioni vigenti per il bilancio individuale.
Allo stesso modo non sono considerate prudenziali imputazioni ai riassicuratori di riserve in misura superiore a quanto consentito dalla disciplina vigente per il bilancio individuale.

Si precisa che il filtro riguarda gli impegni che discendono da contratti di assicurazione e da strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2.

Istruzioni di compilazione

Per identificare il valore del filtro da riportare nelle **voci (1) e (2)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" dovrà essere compilato l'allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche" secondo quanto di seguito descritto.

***

***Allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche"***

*RISERVE TECNICHE*

Le righe dell'allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche" corrispondono alle voci del prospetto di nota integrativa del bilancio consolidato "Dettaglio delle riserve tecniche" ad esclusione:

- delle "Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione",
- delle riserve appostate a seguito della verifica di congruità,
- e delle passività differite verso assicurati.

Per ciascuna riga dovrà essere riportata:

- nella colonna a) la valutazione riportata nel bilancio consolidato ed iscritta secondo i principi contabili internazionali
- nella colonna b) la stima delle imposte differite attinenti alla modifica dei principi contabili adottati
- nella colonna c) la valutazione secondo i principi contabili stabiliti dal d. lgs. 173/97[1]. Si tratta dei valori delle riserve tecniche calcolati in base alle norme nazionali cui sono soggette le imprese incluse nel consolidamento, in corrispondenza degli importi riportati nella colonna a). Non sono quindi compresi in questa colonna gli impegni imputati a patrimonio netto (IFRS 4.14(a)) e gli impegni relativi ai contratti che nel consolidato sono classificati come passività finanziarie. I valori sono aggregati

[1] In merito all'applicabilità delle norme nazionali ai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS4, si richiama l'articolo 4.2 del Regolamento ISVAP 7/2007.

effettuando le dovute elisioni tra le imprese incluse nel consolidamento. Le riserve aggiuntive iscritte a seguito della determinazione del rendimento prevedibile[2] sono incluse nella riga "altre riserve".

- nella colonna d) sarà riportata la differenza tra i valori calcolati sulla base dei criteri nazionali e quelli emergenti dal bilancio consolidato al netto delle imposte differite (d = c–a+b).

Se l'importo indicato nella colonna d) è positivo, esso va riportato per ciascuna categoria di riserva delle gestioni danni e vita nella colonna e) "valore del filtro". Al contrario, nel caso in cui le riserve calcolate applicando i principi consentiti dall'IFRS 4 fossero più elevate di quelle calcolate in base ai criteri individuali nessun filtro sarebbe applicato. Pertanto se, per ciascuna riga, l'importo della colonna d) fosse negativo, il totale della colonna e) risulterebbe pari a zero.

Il totale della colonna e) è riportato nella **voce (1)** del prospetto "Effetti ai fini di vigilanza dell'applicazione dei filtri prudenziali al patrimonio netto".

*RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI*

Le righe dell'allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche" corrispondono alle voci del prospetto di nota integrativa del bilancio consolidato "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori" ad esclusione delle "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

Per ciascuna riga dovrà essere riportata:

- nella colonna a) la valutazione riportata nel bilancio consolidato ed iscritta secondo i principi contabili internazionali
- nella colonna b) la stima delle imposte differite attinenti alla modifica dei principi contabili adottati
- nella colonna c) la valutazione secondo i principi contabili stabiliti dal d. lgs. 173/97[3]. Si tratta dei valori delle riserve tecniche calcolati in base alle norme nazionali cui sono soggette le imprese incluse nel consolidamento, in corrispondenza degli importi riportati nella colonna a). Non sono quindi compresi in questa colonna gli importi imputati a patrimonio netto (IFRS 4.14(a)) e quelli relativi ai contratti che nel bilancio consolidato sono classificati come attività finanziarie. I valori sono aggregati effettuando le dovute elisioni tra le imprese incluse nel consolidamento.
- nella colonna d), sarà riportata la differenza tra i valori emergenti dal bilancio consolidato al netto delle imposte differite e quelli calcolati sulla base dei criteri nazionali (d=a-b-c).

Se l'importo della colonna d) è positivo, esso va riportato per ciascuna categoria di riserva delle gestioni danni e vita nella colonna e) "valore del filtro". Al contrario, nel caso in cui le riserve calcolate applicando i principi consentiti dall'IFRS 4 fossero inferiori a quelle calcolate in base ai criteri individuali nessun filtro sarebbe applicato. Pertanto se, per ciascuna riga, l'importo della colonna d) fosse negativo, il totale della colonna e) risulterebbe pari a zero.

---

[2] Si fa riferimento al Regolamento ISVAP in materia di riserve tecniche vita attuativo dell'articolo 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209. In tale Regolamento sono rifluite le disposizioni del Provvedimento ISVAP n. 1801/2001.

[3] V. nota 1

Il totale della colonna e) sarà riportato nella **voce (2)** del prospetto "Effetti ai fini di vigilanza dell'applicazione dei filtri prudenziali al patrimonio netto".

***

La **voce (3)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari alla somma delle voci (1) e (2). La voce (3) del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è riportata nella voce (32) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce negativamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

---000---

***B) Plusvalenze non realizzate***

Istruzioni generali

In linea di principio l'ammissibilità di plusvalenze non realizzate deve attenersi alla disciplina vigente che, in proposito[4]:

- individua le modalità ed i limiti quantitativi per l'ammissibilità delle plusvalenze non realizzate a copertura del margine di solvibilità individuale;
- consente il computo a copertura del margine di solvibilità corretto delle plusvalenze non realizzate che sono state ammesse a copertura del margine individuale delle imprese incluse nel calcolo di solvibilità[5].

Per mantenere il vigente legame tra l'ammissibilità delle plusvalenze non realizzate a copertura del margine di gruppo ed il computo delle stesse a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nell'area di consolidamento, è previsto:

*i)* l'eliminazione degli effetti di tutte le plusvalenze non realizzate, al netto delle relative minusvalenze, sia rilevate a patrimonio netto che a conto economico ed indipendentemente dalla loro provenienza, sia in termini di settore economico (bancario, assicurativo, ...) che di tipologia di attività (titoli, azioni, immobili, ...);

*ii)* il riconoscimento delle plusvalenze autorizzate - o consentite ai sensi delle normative di riferimento - a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo. Tali plusvalenze trovano un limite superiore, in termini di ammontare massimo, nel valore delle plusvalenze non realizzate nette eliminate sub *i)*.
Tuttavia, per il riconoscimento delle sole plusvalenze immobiliari autorizzate o consentite a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo, è consentito tenere conto delle plusvalenze immobiliari latenti negli attivi materiali e negli

[4] Si fa riferimento al Regolamento ISVAP in materia di margine solvibilità individuale attuativo degli art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209. In tale Regolamento sono rifluite le disposizioni dei Provvedimenti ISVAP n. 2322/2004, n. 2340/2005 e n. 2415/2006.

[5] In particolare, per le imprese di assicurazione italiane si fa riferimento alle norme dettate dal Regolamento ISVAP in materia di margine solvibilità individuale attuativo degli art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 (nel quale sono rifluite le norme dettate dal Provvedimento ISVAP n. 2322/2004) e per le imprese di assicurazione UE alla disciplina nazionale di riferimento. Per le imprese di riassicurazione e per le imprese di assicurazione di Stato Terzo si applicano le norme di riferimento previste per le imprese italiane, così come stabilito dal presente Regolamento ISVAP nel quale sono rifluite le disposizioni dei Provvedimenti ISVAP n. 2050/2002 e n. 2340/2005.

investimenti immobiliari valutati al costo nel bilancio consolidato, nei limiti dell'ammontare risultante dalle informazioni integrative al bilancio riepilogate nel Modulo di vigilanza "Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali".

*i) Eliminazione delle plusvalenze non realizzate nette*

L'applicazione del filtro intende eliminare gli effetti delle plusvalenze non realizzate ascrivibili all'impresa[6], al netto delle relative minusvalenze, iscritte:

- nel patrimonio netto, in particolare attraverso la voce "utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita"; questa voce è già al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative;
- nel conto economico, attraverso il risultato dell'allegato "plusvalenze cumulate nette". L'allegato identifica le plusvalenze da valutazione nette iscritte a conto economico che rimangono a carico dell'impresa e sono pari alla differenza tra plusvalenze nette totali e plusvalenze nette attribuibili agli assicurati in relazione sia a polizze di tipo *linked* sia a contratti collegati a gestioni separate.

La determinazione delle plusvalenze nette da eliminare si effettua – in linea di principio – sulla base di un meccanismo di cumulo, allo scopo di tenere conto di tutte le plusvalenze nette generate da un'attività per tutto il tempo nel quale essa rimane iscritta in bilancio. Per ragioni di semplicità di calcolo e di presumibile non rilevanza degli importi da cumulare in relazione a determinate categorie di attività, l'applicazione del meccanismo di cumulo è limitata secondo quanto di seguito illustrato. Qualora non si applichi il meccanismo di cumulo, verrà eliminato solo l'importo delle plusvalenze nette relative all'esercizio di riferimento.

In particolare, il meccanismo di cumulo si applica a:

a) le plusvalenze nette generate dagli investimenti immobiliari;
b) le plusvalenze nette relative alle passività finanziarie dipendenti dal merito di credito dell'emittente consolidata;

mentre non si applica a:

c) le plusvalenze nette su attività e passività finanziarie "possedute per essere negoziate", nel presupposto che le stesse siano eliminate nel corso dell'esercizio successivo;
d) le plusvalenze nette relative alle passività finanziarie non dipendenti dal merito di credito dell'emittente consolidata;
e) le plusvalenze nette generate dagli altri investimenti[7], qualora esse non siano rilevanti. In sede di prima applicazione, si presume che tali plusvalenze siano rilevanti – con conseguente applicazione del meccanismo di cumulo – quando

---

[6] La parte di plusvalenze non realizzate nette attribuibile agli assicurati, al pari di quella a carico dell'impresa, non è ammissibile a copertura del margine corretto ma non necessita di essere eliminata tramite un apposito filtro prudenziale ove sia contabilizzata secondo le seguenti modalità:

- per la parte rilevata a conto economico, sono compensate dalle corrispondenti variazioni delle passività assicurative o finanziarie cui esse sono imputate e pertanto non incidono né sull'utile né sul patrimonio netto;
- per la parte rilevata a patrimonio netto, sono trasferite alle passività differite verso assicurati e pertanto non incidono sul patrimonio netto.

[7] Partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*, Investimenti posseduti sino alla scadenza, Finanziamenti e crediti (eccezion fatta per quelli di derivazione bancaria), Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico (al netto di quelle a copertura delle riserve tecniche e delle passività finanziarie relative a contratti per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati), Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

il rapporto tra l'ammontare iscritto in bilancio al 31 dicembre delle diverse attività e la somma di "Investimenti" e "Disponibilità liquide e mezzi equivalenti" risulta superiore al 30%.
L'applicazione del meccanismo di cumulo per tali plusvalenze dura fino all'esercizio in cui tale indice si riduce al di sotto della soglia del 30%.

ii) Riconoscimento delle *plusvalenze* ammesse a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo (Integrazioni)

In linea di principio, una volta sterilizzati i conti dagli effetti IAS/IFRS, le plusvalenze non realizzate nette che sono utilizzate per la copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo di solvibilità, sono riconosciute per la copertura del margine di solvibilità corretto.

In particolare sono riconosciute le plusvalenze:
- autorizzate o consentite a livello individuale per le imprese del settore assicurativo,
- utilizzate da imprese bancarie o di investimento per la copertura dei propri requisiti patrimoniali in base alla normativa settoriale di riferimento,

nel limite delle plusvalenze non realizzate nette che sono state eliminate per sterilizzare i conti dall'effetto IAS/IFRS ai sensi del precedente punto *i)*.

Inoltre, sono riconosciute le plusvalenze immobiliari autorizzate o consentite a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo, anche laddove esse non trovino capienza nelle plusvalenze non realizzate nette eliminate sub *i)*. In tal caso, il riconoscimento avviene nel limite delle plusvalenze immobiliari latenti negli attivi materiali e negli investimenti immobiliari che – pur non essendo contabilizzate – risultino dalle informazioni integrative al bilancio riepilogate nel Modulo di vigilanza "Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali"[8].

Istruzioni di compilazione

La **voce (4)** nel prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" comprende l'importo degli utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita iscritto nel patrimonio netto consolidato risultante dalla voce 1.1.7 del prospetto Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e passività. Si tratta in sostanza della differenza tra utili (al netto delle perdite) maturati su attività finanziarie disponibili per la vendita e la parte di detti utili (al netto delle perdite) attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative.

Le **voci (5), (6) e (7)** riportano le corrispondenti sottovoci della voce "Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio" del "Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto" nella colonna "Esistenza al 31-12-n".

La **voce (8)** sarà uguale al "Totale plusvalenze nette" corrispondenti alla colonna "Totale cumulato anno n" dell'allegato "Plusvalenze cumulate nette".

[8] E' previsto in ogni caso un limite legato alla sussistenza di plusvalenze nette contabilizzate nel bilancio consolidato. Si veda al riguardo l'istruzione relativa alla voce 17 del prospetto " "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali"

***

***Allegato "Plusvalenze cumulate nette"***

In linea di principio la differenza tra plusvalenze e minusvalenze da valutazione riferita agli investimenti immobiliari, alle partecipazioni e agli strumenti finanziari[9] che transitano per il conto economico e incrementano il risultato dell'esercizio va dedotta dagli elementi ammissibili.

Occorre tuttavia tener conto del fatto che una parte di plusvalenze nette relative agli investimenti è attribuibile agli assicurati sia nei contratti *unit* e *index linked* che nelle polizze tradizionali legate a gestioni separate. L'effetto di tali plusvalenze nette è quindi compensato dalle variazioni delle corrispondenti riserve tecniche/passività finanziarie.

Negli esercizi successivi a quello in cui il bilancio di apertura è redatto secondo i principi contabili internazionali le plusvalenze da valutazione nette rilevate nell'esercizio andranno a cumularsi a quelle degli esercizi precedenti, che nel frattempo non siano state eliminate in conseguenza della eliminazione delle attività o passività sottostanti.

Nell'allegato si deve riportare:

- nella colonna a) il valore della colonna f) del prospetto dell'esercizio precedente. Nel primo anno di applicazione si riporterà zero;
- nella colonna b) la parte delle plusvalenze o delle minusvalenze cumulate indicate nella colonna a) relativa ai cespiti eliminati contabilmente nel corso dell'anno n. Nel caso in cui i cespiti siano fungibili per determinare le plusvalenze cumulate dell'anno n-1 da eliminare si deve fare riferimento al metodo FIFO o del costo medio ponderato.
- nelle colonne c) e d) le Plusvalenze e Minusvalenze da valutazione risultanti dal prospetto di bilancio "Proventi e oneri finanziari e da investimenti" al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita. Dovranno essere indicate separatamente le plusvalenze e minusvalenze da valutazione relative a passività finanziarie designate al *fair value* rilevato a Conto Economico dipendenti o meno dal merito di credito dell'emittente consolidata;
- nella colonna e) la differenza tra le colonne c) e d);
- nella colonna f), il totale delle plusvalenze cumulate (f = a-b+e).

Per le attività/passività per cui l'impresa non è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo secondo quanto in precedenza disposto, si riporterà zero sia nella colonna a) che nella colonna b).

Per determinare le attività per le quali l'impresa è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo deve essere compilato l'omonimo prospetto riportando, relativamente alla colonna "Ammontare al 31 dicembre Anno n":

- per le "Partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*" l'importo della voce 4.2 dello "Stato Patrimoniale – Attività",
- per gli "Investimenti posseduti sino alla scadenza" l'importo della voce 4.3 dello "Stato Patrimoniale – Attività",
- per i "Finanziamenti e crediti al netto dei finanziamenti e crediti bancari" l'importo della voce 4.4 dello "Stato Patrimoniale – Attività" al netto del "Totale valore di bilancio" delle righe "Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria" e "Finanziamenti e crediti interbancari" del prospetto "Dettaglio delle attività finanziarie",

---

[9] Eccezion fatta per quelle relative alle passività finanziarie a *fair value* determinate dalla modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento.

- per le "Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico diverse da quelle per le quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati", il totale della colonna "Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico" del prospetto "Dettaglio delle attività finanziarie" al netto delle attività a copertura delle riserve tecniche e delle passività finanziarie relative a contratti per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati,
- per le "Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti" l'importo della voce 7 dello "Stato Patrimoniale – Attività",
- per il "Totale investimenti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti" l'importo della somma delle voci 4 e 7 dello "Stato Patrimoniale – Attività".

Nella colonna "Percentuale" dovrà essere calcolato per ciascuna attività il rapporto arrotondato, senza cifre decimali, tra il relativo importo e quello della riga "Totale investimenti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti" riportati nella colonna "Ammontare al 31 dicembre Anno n". L'impresa è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo relativamente alle attività per le quali detto rapporto risulti superiore al 30%.

Le variazioni delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazioni di tipo *unit* ed *index linked* nonché le passività differite verso gli assicurati rilevate a conto economico vanno cumulate solo se si riferiscono a plusvalenze relative ad attività per le quali deve essere applicato il meccanismo di cumulo.

***

La **voce (9)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è pari alla somma delle voci da (4) a (8).

La **voce (10)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta l'ammontare delle plusvalenze nette da detrarre ed è pari:

- alla voce (9), se questa è positiva;
- a zero , se la voce (9) è negativa o nulla.

La voce (10) del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è riportata nella voce (33) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce negativamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

La **voce (15)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta il totale delle plusvalenze (integrazioni) autorizzate o consentite per le imprese incluse nel calcolo. Esse sono distinte tra:

- **voce (11):** integrazioni per elementi, riferibili agli immobili, ammessi a livello individuale autorizzati dall'ISVAP riguardo alle imprese comprese nell'area di consolidamento;
- **voce (12):** integrazioni per elementi, diversi dai precedenti, ammessi a livello individuale autorizzati dall'ISVAP riguardo alle imprese comprese nell'area di consolidamento;
- **voce (13)**: integrazioni per elementi riferibili agli immobili, ammessi in base alla normativa cui sono soggette le imprese comprese nell'area di consolidamento appartenenti ad altri Paesi e/o ad altri settori economici;
- **voce (14):** integrazioni per elementi, diversi dai precedenti, ammessi in base alla normativa di riferimento cui sono soggette le imprese comprese nell'area di consolidamento appartenenti ad altri Paesi e/o ad altri settori economici.

La **voce (16)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta le integrazioni ammissibili per il riconoscimento delle plusvalenze nette a livello di margine corretto ed è pari

al minore tra l'importo della voce (10) e quello della voce (15).

La **voce (17)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" evidenzia l'esistenza di plusvalenze latenti su attivi materiali ed investimenti immobiliari non contabilizzate – al fine di aumentare la capienza per il riconoscimento delle integrazioni - ed è pari:

- se positivo, al totale delle differenze riferite al totale delle attività materiali di cui alla colonna e) del Modulo di vigilanza "Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali" al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita,
- altrimenti, a zero.

La **voce (18)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" determina l'effettiva capienza aggiuntiva utilizzabile, tenendo conto dell'ammontare di cui alla voce (9):

- se la voce (9) è positiva o nulla, la voce (18) è pari:
  - alla differenza tra la voce (15) e la voce (9), se tale differenza è positiva;
  - a zero, se la differenza tra la voce (15) e la voce (9) è negativa;
- se la voce (9) è negativa, la voce (18) è pari:
  - alla somma della voce (9) e della voce (17), se tale somma è positiva;
  - a zero, se la somma della voce (9) e della voce (17) è negativa;

La **voce (19)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" determina il totale delle integrazioni per elementi riferibili agli immobili ed è pari alla somma delle voci (11) e (13).

La **voce (20)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" determina le integrazioni aggiuntive ammissibili riferite agli immobili ed è pari al minore tra gli importi delle voci (17), (18) e (19).

La **voce (21)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali", pari alla somma delle voci (16) e (20), è pari al filtro prudenziale relativo alle plusvalenze nette ammissibili. La voce (21) del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è riportata nella voce (39) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce positivamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

---000---

***C) Altri filtri***

Istruzioni di compilazione

La **voce (22)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" comprende l'importo, se positivo, delle componenti degli strumenti composti che lo IAS 32 classifica come strumenti rappresentativi di capitale e che sono state iscritte separatamente nel patrimonio netto.
A titolo esemplificativo, la voce comprende il valore delle opzioni di conversione in capitale incluse in alcuni tipi di prestiti subordinati.

La **voce (23)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" comprende l'importo, se positivo, relativo alle riserve catastrofali e di perequazione (al netto delle cessioni in riassicurazione) non più classificabili tra le riserve tecniche nel bilancio consolidato e pertanto imputate a patrimonio netto, sia per la parte riclassificata in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali sia per quella che sarà accantonata in futuro anche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 209/05.

La **voce (24)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" comprende, in particolare, i seguenti utili imputati al patrimonio netto in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali:

- le eventuali plusvalenze derivanti dalla valutazione a *fair value* o al valore rideterminato delle attività materiali (es. immobili), degli investimenti immobiliari o degli strumenti finanziari posseduti per essere negoziati. Gli utili o perdite imputati al patrimonio netto in fase di prima applicazione dovranno essere integrati, ove già non lo siano, di un importo pari allo storno delle imposte differite relative a plusvalenze per le quali si prevede il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui alla legge finanziaria 2006 (l. 23 dicembre 2005, n. 266).
- l'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate nei precedenti esercizi, ma non soggette ad ammortamento secondo i principi contabili internazionali;
- l'incremento patrimoniale dovuto all'annullamento di svalutazioni di crediti o di accantonamenti per rischi ed oneri precedentemente iscritti ma non più ammissibili secondo i principi contabili internazionali;
- le eventuali plusvalenze derivanti dall'utilizzo della cosiddetta *fair value option* per le passività finanziarie diverse da quelle relative ai contratti di investimento di tipo *unit* o *index linked* emessi da compagnie di assicurazione o alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

La **voce (25)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta la parte dell'importo di cui alla voce (24) da considerare nei filtri prudenziali. Essa è calcolata convenzionalmente sulla base di un ammortamento in quote costanti per cinque esercizi ed è quindi pari:

- a zero, se la voce (24) è negativa o nulla
- alla voce (24)*[m + 4 – n]/5[10] , se la voce (24) è positiva.

La **voce (29)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è pari alla somma degli utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto consolidato, nell'ammontare indicato nelle corrispondenti voci del "Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto", colonna "Esistenza al 31-12-n", relativi esclusivamente a strumenti di copertura di un flusso finanziario (**voce (26)**), a strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera (**voce (27)**) e ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita (**voce (28)**).

La **voce (30)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari:

- alla voce (29), se questa è positiva,
- a zero, se la voce (29) è negativa o nulla.

Per determinare la **voce (31)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" dovrà essere compilata l'ultima riga dell'allegato "Plusvalenze cumulate nette" ed essere riportata la voce corrispondente alla colonna "Totale cumulato Anno n".

La differenza tra plusvalenze e minusvalenze da valutazione riferita alle passività finanziarie a *fair value* determinate dalla modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento che transitano per il conto economico e incrementano il risultato dell'esercizio vanno dedotte dagli elementi ammissibili al netto della stima dell'effetto della

[10] *m* è l'esercizio del primo bilancio consolidato redatto secondo gli IAS;
*n* è l'esercizio del bilancio di riferimento (*n-m* inferiore o uguale a 4)

relativa fiscalità differita, in quanto non può essere consentito che un grado di solvibilità più basso percepito dal mercato con riferimento ad un'impresa inclusa nell'area di consolidamento si trasformi in un beneficio in termini di maggiori utili.

Negli esercizi successivi a quello in cui il bilancio di apertura è redatto secondo i principi contabili internazionali le plusvalenze nette dell'esercizio andranno a cumularsi a quelle degli esercizi precedenti che nel frattempo non siano state eliminate in conseguenza della eliminazione contabile della passività finanziaria.

La **voce (32)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari:

- alla voce (31), se questa è positiva;
- a zero, se la voce (31) è negativa o nulla.

La **voce (33)** prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta gli importi delle riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività (IFRS 4.15) e delle passività differite verso assicurati (IFRS 4.30,34 - *shadow accounting*) eventualmente detratti dall'avviamento (IFRS 4.31,32).

La **voce (34)** prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta le attività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti (IAS 19.58,129) comprese nella voce 6.5 dello Stato Patrimoniale – Attività.

La **voce (35)** dell'allegato "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari alla somma delle voci (22), (23), (25), (30), (32), (33) e (34). La voce (35) del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è riportata nella voce (34) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce negativamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

Allegato A bis al modello 1 o 2

Società ..........................................................................................................

**Applicazione dei filtri prudenziali**

**(Metodo del bilancio consolidato)**

(Allegato A bis al Regolamento)

Esercizio ...........................

(valori in migliaia euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 1)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 2)**

Allegato A bis al modello 1 o 2

**Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali**
**al patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Filtro prudenziale derivante dalla rimisurazione delle riserve tecniche* | | | |
| *(1)* | Filtro relativo alle riserve tecniche | ........ | |
| *(2)* | Filtro relativo alle riserve tecniche a carico dei riassicuratori | ........ | |
| *(3)* | **Filtro totale relativo alla rimisurazione delle riserve tecniche** ........ ***Totale (1) + (2)*** ........ | | ........ |
| *Filtro prudenziale relativo alle plusvalenze da valutazione nette* | | | |
| *(4)* | Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita | ........ | |
| *(5)* | Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate | ........ | |
| *(6)* | Riserva di rivalutazione di attività materiali | ........ | |
| *(7)* | Altre riserve di utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio | ........ | |
| *(8)* | Plusvalenze cumulate nette (vedi allegato) | ........ | |
| *(9)* | Totale delle plusvalenze nette ........ *Totale da (4) a (8)* | ........ | |
| *(10)* | **Totale delle plusvalenze nette da detrarre**........ | | ........ |
| *(11)* | Integrazioni per elementi riferibili agli immobili autorizzati dall'ISVAP | ........ | |
| *(12)* | Integrazioni per elementi diversi autorizzati dall'ISVAP | ........ | |
| *(13)* | Integrazioni per elementi riferibili agli immobili consentiti da altre Autorità | ........ | |
| *(14)* | Integrazioni per elementi diversi consentiti da altre Autorità | ........ | |
| *(15)* | Totale integrazioni per elementi ammessi a livello individuale ........ *Totale da (11) a (14)* | ........ | |
| *(16)* | Totale integrazioni ammissibili........ | ........ | |
| *(17)* | Plusvalenze immobiliari latenti | ........ | |
| *(18)* | Integrazioni che non trovano capienza nelle plusvalenze nette detratte | ........ | |
| *(19)* | Integrazioni per elementi riferibili agli immobili | ........ | |
| *(20)* | Totale plusvalenze immobiliari latenti ammissibili ........ | ........ | |
| *(21)* | **Totale delle integrazioni e delle plusvalenze immobiliari latenti ammissibili**... ***Totale (16) + (20)*** ........ | | ........ |
| *Altri filtri prudenziali* | | | |
| *(22)* | Componenti di capitale imputate a patrimonio netto ........ | | ........ |
| *(23)* | Riserve catastrofali e di perequazione ........ | | ........ |
| *(24)* | *Utili o perdite derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali* | ........ | |
| *(25)* | Utili o perdite derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali da detrarre ........ | | ........ |
| *(26)* | Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario | ........ | |
| *(27)* | Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera | ........ | |
| *(28)* | Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita | ........ | |
| *(29)* | *Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio* *Totale da (26) a (28)* | ........ | |
| *(30)* | Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio da detrarre ........ | | ........ |
| *(31)* | *Effetto della modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento* | ........ | |
| *(32)* | Effetto della modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento da detrarre ........ | | ........ |
| *(33)* | Riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività e passività differite verso assicurati (*shadow accounting*) detratte dall'avviamento........ | | ........ |
| *(34)* | Attività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti da detrarre ........ | | ........ |
| *(35)* | **Totale Altri filtri prudenziali**........ ***Totale (22)+(23)+(25)+(30)+(32)+(33)+(34)*** ..... | | ........ |

Allegato A bis al modello 1 o 2

**Rimisurazione delle riserve tecniche**

| **Riserve tecniche** | Totale valore del bilancio consolidato<br>*a* | Imposte differite<br>*b* | Totale valore secondo i criteri utilizzati per il bilancio individuale<br>*c* | Differenza<br>*d = c - a + b* | Valore del filtro<br>*e* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Riserve danni** | | | | | |
| Riserva Premi ................................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| Riserva sinistri ................................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| Altre Riserve ................................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| **Riserve vita** | | | | | |
| Riserva per somme da pagare ................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| Riserve matematiche ................................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| Altre Riserve ................................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| **Totale** ................................ | .......... | .......... | .......... | | .......... |

| **Riserve tecniche a carico dei riassicuratori** | Totale valore del bilancio consolidato<br>*a* | Imposte differite<br>*b* | Totale valore secondo i criteri utilizzati per il bilancio individuale<br>*c* | Differenza<br>*d = a - b -c* | Valore del filtro<br>*e* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Riserve danni** | | | | | |
| Riserva Premi ................................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| Riserva sinistri ................................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| Altre Riserve ................................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| **Riserve vita** | | | | | |
| Riserva per somme da pagare ................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| Riserve matematiche................................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| Altre Riserve ................................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
| **Totale** ................................ | .......... | .......... | .......... | | .......... |

Allegato A bis al modello 1 o 2

**Plusvalenze cumulate nette**

| | Totale cumulato Anno n-1 | Plusvalenze e minusvalenze eliminate e riserve attribuite Anno n-1 | Plusvalenze da valutazione e Variazioni in diminuzione delle riserve | Minusvalenze da valutazione e Variazioni in aumento delle riserve | Totale plusvalenze, minusvalenze e variazioni delle riserve Anno n | Totale cumulato Anno n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *a* | *b* | *c* | *d* | *e = c - d* | *f = a - b - e* |
| **Risultato degli investimenti** ........ | | | | | | |
| *a* Derivante da investimenti immobiliari ........ | | | | | | |
| *b* Derivante da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture ........ | | | | | | |
| *c* Derivante da investimenti posseduti sino alla scadenza ........ | | | | | | |
| *d* Derivante da finanziamenti e crediti ........ | | | | | | |
| *e* Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita ........ | | | | | | |
| *f* Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate ........ | | | | | | |
| *g* Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico ........ | | | | | | |
| **Risultato di disponibilità liquide e mezzi equivalenti** ........ | | | | | | |
| **Risultato delle passività finanziarie** ........ | | | | | | |
| *a* Derivante da passività finanziarie possedute per essere negoziate ........ | | | | | | |
| *b* Derivante da passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico non dipendenti dal merito di credito dell'emittente consolidata ... | | | | | | |
| *c* Derivante da altre passività finanziarie ........ | | | | | | |
| **Totale** ........ | | | | | | |
| Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione ........ | | | | | | |
| Passività differite verso assicurati rilevate a conto economico ........ | | | | | | |
| **Totale Plusvalenze nette** ........ | | | | | | |
| consolidamento ........ | | | | | | |

| | Ammontare al 31 dicembre Anno n | Percentuale |
|---|---|---|
| **Attività per le quali l'impresa è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo** | | |
| Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture ........ | | |
| Investimenti posseduti sino alla scadenza ........ | | |
| Finanziamenti e crediti al netto dei finanziamenti e crediti bancari ........ | | |
| Attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico diverse da quelle per le quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati | | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ........ | | |
| **Totale investimenti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti** ........ | | |

Allegato A bis al modello 1 o 2

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

____________________________ (**)

____________________________ (**)

____________________________ (**)

I Sindaci

________________

________________

________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato B al modello 3 o 4

Società ......................................................................................................

**Dettaglio delle imprese controllate o partecipate**

**(Metodo della deduzione e aggregazione)**

(Allegato B al Regolamento)

Esercizio ...........................

(valori in migliaia di euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 3)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 4)**

Allegato B al modello 3 o 4

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | *a* Valore di bilancio (4) | *i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | *b* Margine di solvibilità richiesto (5) | *c* Elementi costitutivi del margine disponibile (5) | *d* Correzioni su elem.costitut. (7) | *e* (8) | *f = b*e ovvero = b* Quota proporzionale del margine richiesto (9) | *g = c*e ovvero = c* Quota proporzionale degli elementi (10) | *h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Totale** | | | | | | | | | | |

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

| N. ord (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | *a* Valore di bilancio (4) | *i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | *b* Margine di solvibilità teorico richiesto (5) | *c* Elementi costitutivi del margine teorico disponibile (6) | *d* Correzioni su elem. costitut. per presente regolamento (7) | *e* (8) | *f = b*e ovvero = b* Quota prop. del margine teorico richiesto (9) | *g = c*e ovvero = c* Quota proporzionale degli elementi (10) | *h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | | | |

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedie

| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | *a* Valore di bilancio (4) | *i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | | *c* Elementi costitutivi del margine disponibile (6) | *d* Correzioni su elem. costitut. (7) | *e* (8) | | *g = c*e ovvero = c* Quota proporzionale degli elementi (10) | *h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | | | |

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | *a* Valore di bilancio (4) | *i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | *b* Margine di solvibilità richiesto (5) | *c* Elementi costitutivi del margine disponibile (6) | *d* Correzioni su elem. costitut. (7) | *e* (8) | *f = b*e ovvero = b* Quota proporzionale del margine richiesto (9) | *g = c*e ovvero = c* Quota proporzionale degli elementi (10) | *h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | | | |

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | *a* Valore di bilancio (4) | *i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | *b* Margine di solvibilità richiesto (5) | *c* Elementi costitutivi del margine disponibile (6) | *d* Correzioni su elem. costitut. (7) | *e* (8) | *f = b*e ovvero = b* Quota proporzionale del margine richiesto (9) | *g = c*e ovvero = c* Quota proporzionale degli elementi (10) | *h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Totale** | | | | | | | | | | |

Sez. 6 - Imprese del settore finanziario

| N. ord. (1) | (2) | (2 bis) | Denominazione | Codice Stato (3) | *a* Valore di bilancio (4) | *i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | *b* Requisito patrimoniale (5) | *c* Elementi costitutivi disponibili (6) | *d* Correzioni (7) | *e* (8) | *f = b*e ovvero = b* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (9) | *g = c*e ovvero = c* Quota proporzionale degli elementi (10) | *h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | | | | |
| | | | Totale generale (12) | | | | | | | | | | |

Allegato B al modello 3 o 4

**I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.**

I rappresentanti legali della società (*)

_________________________ (**)

_________________________ (**)

_________________________ (**)

I Sindaci

_______________

_______________

_______________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato B al modello 3 o 4

**Istruzioni per la compilazione dell'allegato**

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(2 bis) Indicare:

1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE

2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE

(3) Fonte U.I.C.

(4) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta. Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota (8)

(4bis) Riportare la somma del valore di bilancio di prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative detenuti sia direttamente che indirettamente nell'impresa. In caso di partecipazione indiretta, l'importo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota (8)

(5) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine teorico risultante dal modello 7.

SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.21 del presente Regolamento

SEZ 5 Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.19 del presente regolamento

SEZ 6 Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento. In caso di indisponibilità del requisito patrimoniale, riportare "ND"

(6) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 7.

SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8, nei limiti previsti dall'art. 16 del presente Regolamento

SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento

SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.19 del presente Regolamento

SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento. In caso di indisponibilità del requisito patrimoniale di cui alla nota (5), riportare "ND"

(7) Riportare le rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al presente Regolamento (artt. da 13 a 17, e 23). Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

(8) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(9) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(10) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine; per la sezione 3 (impresa di partecipazione assicurativa intermedia), l'ammontare totale degli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il segno negativo nel caso in cui tali elementi siano negativi.

(11) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al presente Regolamento (art[illegible] a 17, e 23), per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche; per la sezione 3 (impresa di partecipazione assicurativa intermedia), l'ammontare totale delle rettifiche relative agli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il proprio segno, nel caso in cui gli elementi costitutivi siano negativi.

(12) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6

**08A01942**

REGOLAMENTO 14 marzo 2008.

**Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo VI (Margine di solvibilità) e all'articolo 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.** (Regolamento n. 19).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

**REGOLAMENTO**

**INDICE**

**TITOLO I - Disposizioni di carattere generale**



**TITOLO II - Disposizioni per il calcolo del margine di solvibilità richiesto**

**Capo I - Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita**

**Capo II - Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione contro i danni**



**TITOLO III - Disposizioni per la determinazione degli elementi da includere nel margine di solvibilità disponibile**

**Capo I - Elementi del margine disponibile**



**Capo II - Elementi utilizzabili con limitazioni nel margine di solvibilità disponibile**



**Capo III - Elementi utilizzabili nel margine disponibile previa autorizzazione dell'ISVAP**

**TITOLO IV - Risanamento finanziario dell'impresa**

Art.25 (Contenuto del piano di risanamento finanziario)

**TITOLO V- Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo**

Art.26 (Margine di solvibilità delle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo)
Art.27 (Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione Elvetica)

**TITOLO VI - Disposizioni relative alla modulistica**

Art. 28 (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità)
Art.29 (Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilità)
Art.30 (Prospetto sulle plusvalenze latenti)

**Titolo VII – Disposizioni relative al rilascio di fideiussioni e garanzie**

Art. 31 (Rilascio di fideiussioni e/o garanzie da parte di imprese di assicurazioni)

**TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali**

Art. 32 (Disposizioni transitorie)
Art.33 (Abrogazioni)
Art.34 (Pubblicazione)
Art.35 (Entrata in vigore)

**Elenco degli Allegati**

| Allegato I | Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami vita |
|---|---|
| Allegato II | Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami danni |
| Allegato III | Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità esercizio congiunto rami vita e danni |
| Allegato IV | Prospetto analitico delle plusvalenze latenti |
| Allegato V | Prospetto sull'utilizzo dell'eccedenza del margine di solvibilità disponibile |

## TITOLO I
## Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 44, commi 1, 4 e 5, 45, comma 9, 50, comma 1, 223, comma 2, e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

   a) "assicurazioni complementari": le assicurazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   b) "assicurazione contro i danni": le assicurazioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   c) "assicurazione sulla vita": le assicurazioni e le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   d) "capitale sotto rischio": il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;
   e) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
   f) "impresa di assicurazione": la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;g) "imprese del settore finanziario": gli enti creditizi ed enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE o imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1, della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE;
   h) "margine di solvibilità disponibile": il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
   i) "margine di solvibilità richiesto": l'ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto dal decreto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
   l) "partecipazioni": i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto è, direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
   m) "principi contabili internazionali": i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
   n) "rischio di investimento": il rischio a carico dell'impresa, conseguente alla stipulazione di contratti inclusi nel ramo III di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto, che comprende almeno i seguenti profili di rischio:
      1) rischio di "performance", derivante dal rilascio al contraente di una garanzia minima di conservazione del capitale o di interesse: è il rischio che il valore degli

attivi destinati a copertura delle riserve tecniche non sia tale da consentire la conservazione o la rivalutazione del capitale fino all'ammontare minimo garantito;
2) rischio di "base", derivante dal rilascio al contraente di una garanzia di adeguamento del capitale in funzione del valore delle quote o degli attivi di un fondo ovvero in funzione dell'andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento: è il rischio che gli attivi destinati a copertura, seppur gestiti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, non consentano di replicare l'andamento del valore delle quote o degli attivi ovvero dell'indice azionario o del diverso valore di riferimento e quindi di far fronte alle prestazioni assicurate variabili in funzione di tale andamento;
3) rischio di "controparte", connesso alla qualità dell'ente emittente o della controparte degli strumenti finanziari, inclusi quelli derivati, destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui trattasi: è il rischio che l'ente emittente o la controparte non adempia ai propri obblighi contrattuali.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi.

## TITOLO II
## Disposizioni per il calcolo del margine di solvibilità richiesto

### CAPO I
### Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l' assicurazione sulla vita

Art. 4
(Determinazione del margine di solvibilità richiesto)

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato, secondo i rami esercitati dall'impresa, nel rispetto delle seguenti regole:

   a) per le assicurazioni di cui ai rami I e II dell'articolo 2, comma 1, del decreto il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:
   1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette ed alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve. Qualora tale rapporto risulti inferiore all'85 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura dell'85 per cento;
   2) l'importo pari allo 0,3 per cento dell'ammontare dei capitali sotto rischio non negativi, moltiplicato per il rapporto esistente per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio al netto delle cessioni e retrocessioni in riassicurazione e

l'importo dei capitali sotto rischio senza deduzione della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento. Per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata non superiore a tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma non superiore ai cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

b) per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto l'importo del margine di solvibilità è calcolato sulla base delle disposizioni applicabili alle imprese che esercitano i rami danni, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, del decreto;

c) per l'assicurazione malattia e per il rischio di non autosufficienza di cui al ramo IV dell'articolo 2, comma 1, del decreto, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:
1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve matematiche, calcolato ai sensi del comma 1, lettera a), numero 1);
2) il margine di solvibilità calcolato a norma degli articoli 7, 8, 9 e 10 .
La condizione di cui all'articolo 10, concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dalla condizione che si tratti di un'assicurazione di gruppo.

d) per le operazioni di capitalizzazione di cui al ramo V dell'articolo 2, comma 1, del decreto il margine di solvibilità è calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);

e) per le assicurazioni di cui al ramo III dell'articolo 2, comma 1, del decreto e per le operazioni di cui al ramo VI della stesso comma, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:
1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), qualora l'impresa assuma rischi di investimento. Le riserve prese a riferimento per l'applicazione della predetta aliquota sono le riserve tecniche costituite a fronte delle prestazioni del contratto, comprensive della riserva aggiuntiva costituita ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto. Se la garanzia finanziaria è limitata alla sola componente caso morte o la prestazione è di importo non superiore ai caricamenti di acquisto presenti in tariffa, la riserva presa a riferimento per l'applicazione della predetta aliquota è la sola riserva aggiuntiva costituita ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto. Sulla restante parte di riserva il margine è calcolato, a seconda dei casi, come indicato ai successivi punti 2) e 3);
2) l'importo pari all'1 per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni;
3) l'importo pari al 25 per cento della somma del valore netto delle "altre spese di amministrazione" e delle "provvigioni di incasso" dell'ultimo esercizio qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni;
4) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità l'importo pari allo 0,3 per cento dei capitali sotto rischio non negativi eventualmente ridotto come indicato al comma 1, lettera a), numero 2.

Articolo 5
(Meccanismo di indicizzazione)

1. L'importo in euro del valore minimo della quota di garanzia stabilito dall'articolo 46, comma 2, del decreto è rivisto annualmente dalla Commissione Europea, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

2. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'adeguamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, del decreto.

3. Gli importi sono adeguati aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso al multiplo di 100.000 euro. L'importo base da incrementare è quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.

**Capo II**
**Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione contro i danni**

Art. 6
(Determinazione del margine di solvibilità richiesto)

1. Il margine di solvibilità è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per gli ultimi tre esercizi.

2. Nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, in materia di assicurazione malattia, l'ammontare del margine è almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel comma 1.

Art. 7
(Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi)

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:

   a) si cumulano gli importi dei premi lordi contabilizzati nell'ultimo esercizio come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, iscritti nella relativa voce dello schema di conto economico. Agli effetti del cumulo di cui al presente comma sono aumentati del 50 per cento i premi lordi contabilizzati o i contributi relativi ai rami 11, 12 e 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto;

b) l'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino a cinquantatre milioni e centomila euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare;

c) il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento, sulla seconda quota il 16 per cento e sommando i due importi così ottenuti. L'ammontare che ne risulta è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'ammontare dei sinistri pagati ed a riserva che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto le quote di competenza dei riassicuratori e l'ammontare complessivo lordo dei sinistri stessi. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 8
(Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri)

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:

a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per le assicurazioni dirette nel corso degli ultimi tre esercizi, si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi per rischi accettati in riassicurazione al lordo delle quote a carico dei retrocessionari e si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite alla fine dell'ultimo esercizio, per le assicurazioni dirette e per i rischi accettati in riassicurazione;

b) dall'importo così ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli ultimi tre esercizi e l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato sia per le assicurazioni dirette che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è di sette esercizi, si deduce l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato;

c) agli effetti del calcolo di cui alle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento l'ammontare dei sinistri pagati, dei recuperi e delle riserve sinistri concernenti i rami 11, 12 e 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.

2. La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 6, dell'ammontare ottenuto in base al comma 1 è ripartita in due quote, la prima fino a trentasette milioni e duecentomila euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

3. Il margine di solvibilità è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e sommando gli importi così ottenuti. L'ammontare che ne deriva è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'importo dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e l'ammontare complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

4. Per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo 18 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, l'importo dei sinistri pagati è costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.

Art. 9
(Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente)

1. Nel caso in cui il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio, determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, risulti inferiore a quello dell'esercizio precedente, il margine richiesto dell'esercizio è pari almeno all'ammontare del margine di solvibilità dell'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'importo delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio e quello delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente. Ai fini del predetto rapporto, che non può essere superiore a uno, le riserve sinistri sono calcolate al netto della riassicurazione. In ogni caso il margine di solvibilità richiesto non può essere inferiore alla misura effettivamente determinata nell'esercizio ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

Art. 10
(Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia)

1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 7 e 8, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri, sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:

   a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilità con criteri attuariali;

   b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;

   c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;

   d) sia escluso il diritto per l'assicuratore di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

   e) sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.

2. Quando l'assicurazione malattia sia gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati così ottenuti.

Art. 11
(Meccanismo di indicizzazione)

1. Gli importi in euro stabiliti dagli articoli 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 2, e quello del valore minimo della quota di garanzia stabilito dall'articolo 46, comma 3, del decreto,

sono rivisti annualmente dalla Commissione Europea, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

2. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'adeguamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, del decreto.

3. Gli importi devono essere adeguati aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso al multiplo di euro 100.000. L'importo base da incrementare è quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.

## TITOLO III
## Disposizioni per la determinazione degli elementi da includere nel margine di solvibilità disponibile

### Capo I
### Elementi del margine disponibile

#### Art. 12
(Margine di solvibilità disponibile)

1. Le imprese dispongono costantemente, nel corso di ciascun esercizio, degli elementi del margine disponibile in misura non inferiore al margine richiesto determinato sulla base dell'ultimo esercizio.

2. Il margine di solvibilità, per le imprese di assicurazione che esercitano i rami vita, è costituito dal patrimonio netto libero da qualsiasi impegno prevedibile di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto, al netto degli elementi immateriali riportati nella macroclasse B, punti 2, 3, 4 e 5 dello schema di stato patrimoniale relativo alla gestione vita e dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale. Per gli attivi di cui al punto 1 della medesima macroclasse B, l'impresa non tiene conto dell'importo eccedente il massimo consentito, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b).

3. Il margine di solvibilità, per le imprese di assicurazione che esercitano i rami danni, è costituito dal patrimonio netto libero da qualsiasi impegno prevedibile di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto, senza tener conto degli elementi immateriali riportati alla macroclasse B, punti 3, 4 e 5 dello schema di stato patrimoniale della gestione danni, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale, nonché del 40 per cento delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare, delle altre spese di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima macroclasse B.

4. Possono essere altresì compresi nel margine disponibile gli elementi di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo. Gli elementi di cui al comma 4 del predetto articolo 44 sono inclusi nel margine disponibile, in via transitoria e previa autorizzazione dell'ISVAP, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo III del presente Titolo.

5. Dal margine disponibile è in ogni caso dedotto il valore delle azioni proprie e di quelle della controllante nonché l'importo dell'utile distribuito o da distribuire ai soci.

6. Le imprese di assicurazione che detengono partecipazioni in imprese del settore finanziario che:

   a) non sono soggette a vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, ai sensi del Titolo XV, capo IV, del decreto e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto non sono controllanti né partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;

   b) oppure non sono state identificate come capogruppo di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

   nel calcolo del margine disponibile tengono conto delle partecipazioni e degli altri strumenti di cui agli articoli 9, 10 e 64, paragrafo 3, della Direttiva 2006/48/CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati) detenuti nelle predette imprese del settore finanziario.

7. L'ISVAP può disporre che l'impresa deduca dagli elementi del margine disponibile ulteriori attivi rispetto a quelli di cui ai commi 2 e 3 qualora evidenzino un andamento tale da poter arrecare pregiudizio alla solvibilità anche prospettica dell'impresa.

Art. 13
(Informativa sul margine di solvibilità)

1. Le imprese riportano nella relazione semestrale la stima del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio e degli elementi costitutivi del margine disponibile, distintamente per la gestione danni e vita, determinata in base all'andamento economico nel semestre di riferimento e delle altre informazioni in possesso dell'impresa.

## Capo II
## Elementi utilizzabili con limitazioni nel margine di solvibilità disponibile

Art. 14
(Passività subordinate)

1. Le passività subordinate, rappresentate dai prestiti subordinati, dai titoli a durata indeterminata e da altri strumenti finanziari, emesse dall'impresa di assicurazione possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile per le sole somme effettivamente versate, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 del decreto e delle disposizioni di cui al presente Capo.

Art. 15
(Prestiti subordinati a scadenza fissa)

1. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto, i prestiti per i quali è stabilita contrattualmente una scadenza possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile fino all'ammontare complessivo del 25 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa ed il

margine di solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto Nel predetto limite sono comprese le azioni preferenziali cumulative di durata determinata incluse nel margine disponibile.

2. Almeno un anno prima della data di scadenza del prestito, l'impresa comunica all'ISVAP il piano di rimborso di cui all'articolo 45, comma 3, indicando gli elementi del margine disponibile sostitutivi del prestito, avuto anche riguardo alle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale è prevista l'estinzione del prestito, e le modalità con le quali intende garantire la copertura delle riserve tecniche, anche con riferimento ai prevedibili impegni relativi all'esercizio di estinzione del prestito stesso. L'ISVAP approva il piano entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

3. L'obbligo di presentazione del piano di cui al comma 2 non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente in misura pari ad almeno un quinto all'anno, nel corso dei cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei ovvero abbia realizzato un diverso piano di ammortamento che produca effetti analoghi. In ogni caso l'impresa comunica preventivamente all'ISVAP il piano di ammortamento che intende adottare.

4. Il rimborso anticipato dei prestiti è sottoposto, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto, alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, l'impresa trasmette all'ISVAP richiesta motivata, allegando la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 16
(Prestiti subordinati a scadenza indeterminata)

1. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto, i prestiti per i quali non è stabilita contrattualmente una scadenza sono considerati unitamente alle azioni preferenziali cumulative ed alle altre passività subordinate, ai fini della copertura del margine di solvibilità, fino all'ammontare del 50 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa ed il margine di solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto.

2. Nel caso di esercizio del preavviso di rimborso del prestito da parte dell'impresa emittente, il piano che la stessa trasmette all'ISVAP ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 7, del decreto, reca le indicazioni minime di cui all'articolo 15, comma 2 ed è soggetto all'approvazione dell'ISVAP ai sensi della medesima disposizione. Nel caso in cui non ricorra l'obbligo di presentazione del piano, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto, le imprese si attengono a quanto disposto dall'articolo 15, comma 3. Il rimborso del prestito può avvenire decorsi cinque anni dalla data di esercizio del preavviso ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d), del decreto.

3. Il rimborso anticipato dei prestiti ai sensi dell'articolo 45, comma 5 del decreto, è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Almeno sei mesi prima della data

stabilita per il rimborso, l'impresa trasmette all'ISVAP richiesta motivata, allegando la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 2. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

4. Nel caso di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato il prestito, per la parte a cui si riferisca il rimborso, è classificato tra i prestiti subordinati aventi una scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilità fino al limite del 25 per cento del minor valore tra il margine posseduto dall'impresa ed il margine di solvibilità richiesto. Alla data di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato, l'impresa per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilità derivanti dalla riduzione stessa.

Art. 17
(Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari)

1. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), del decreto possono essere inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile fino al limite massimo del 50 per cento del minore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Il limite di cui al presente comma è da assumere per il totale di detti titoli, strumenti finanziari, azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati di cui agli articoli 15 e 16 in relazione alle sole somme effettivamente versate.

2. Ai fini del computo tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, i titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, del decreto. Con riguardo alle predette condizioni le imprese si attengono alle seguenti disposizioni:

   a) in relazione alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera b) del decreto, per i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari aventi o meno scadenza, qualunque ipotesi di rimborso, anche a scadenza, totale o parziale necessita della preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Detta previsione è riportata in apposita clausola del contratto e, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, sui titoli rappresentativi del prestito. La richiesta di autorizzazione è presentata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data di rimborso ed è accompagnata da idonea documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006;

   b) in relazione alla condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera c) del decreto, nel documento che regola l'emissione è riportata espressamente la possibilità di differire il pagamento degli interessi qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità richiesto ai sensi di legge. Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi del prestito. In ogni caso il differimento nella corresponsione di interessi non modifica il diritto del creditore alla remunerazione del titolo. Gli interessi maturati e non corrisposti dovuti dall'impresa non possono essere considerati nella determinazione dell'ammontare del prestito computato a copertura del margine di

solvibilità disponibile. La nota integrativa illustra in modo adeguato, fino all'avvenuto pagamento, l'eventuale verificarsi della condizione di differimento della corresponsione degli interessi;

c) in relazione alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera e) del decreto, nel documento che regola l'emissione del prestito è inserita la clausola di assorbimento delle perdite. Tale clausola prevede che le perdite registrate dall'impresa sono assorbite in via definitiva o temporanea dal debito nei confronti dei soggetti prestatori, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti. Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi del prestito. La clausola è operativa nell'ipotesi in cui dal bilancio dell'impresa emerga una perdita complessiva, considerati quindi anche gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo, che determini, tenuto conto delle eventuali riserve patrimoniali, una riduzione del margine di solvibilità disponibile rispetto a quello richiesto ai sensi di legge. Resta in ogni caso salva la facoltà degli azionisti di procedere all'assorbimento integrale della perdita medesima mediante interventi sul capitale sociale almeno fino a concorrenza del margine di solvibilità richiesto. In nota integrativa l'impresa emittente illustra in modo adeguato l'operazione di assorbimento delle perdite posta in essere con l'indicazione, in dettaglio, del presupposto e dell'eventuale carattere definitivo dell'assorbimento stesso in virtù di quanto riportato nel documento che disciplina l'emissione del prestito. In caso di assorbimento temporaneo l'impresa segnala altresì nella nota integrativa di ciascun esercizio che le passività subordinate, ricorrendone i presupposti, possono ricostituirsi nel loro importo originario.

Art. 18
(Operazioni di finanziamento o di rilascio di garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate)

1. Qualora l'impresa di assicurazione emittente, anche tramite imprese controllate ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto, effettui operazioni di finanziamento, o rilasci garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate, e tali operazioni per le loro caratteristiche effettive configurino atti coordinati, in relazione al profilo contrattuale, alle modalità di realizzazione ed al momento delle operazioni, ai fini dell'inserimento nel margine di solvibilità le passività subordinate sono incluse al netto dei finanziamenti erogati o delle garanzie rilasciate.

Art. 19
(Sottoscrizione reciproca di passività subordinate)

1. Nel caso di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative, sottoscritti e versati reciprocamente con altra impresa anche non assicurativa, l'inclusione negli elementi del margine di solvibilità disponibile avviene al netto delle somme versate reciprocamente.

Art. 20
(Riacquisto di proprie passività subordinate)

1. L'impresa di assicurazione emittente può procedere al riacquisto di quote di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative in misura non superiore ad un decimo del valore originario di ciascuna emissione.

2. Al riacquisto in misura superiore al limite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni che regolamentano il rimborso anticipato contenute nell'articolo 45 del decreto e negli articoli 15 e 16.

3. Le quote di proprie passività di cui al comma 1 incluse, anche solo transitoriamente, nel portafoglio titoli dell'impresa emittente non possono considerarsi in ogni caso nel computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

Art. 21
(Clausole di revisione automatica del tasso di interesse)

1. I documenti che regolano l'emissione dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di interesse (cd. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima di cinque anni dall'emissione stessa e che l'ammontare dello *step-up* sia inferiore a 100 punti base. Con riguardo ai prestiti a tasso variabile l'ammontare dello *step up* è riferito allo *spread* originariamente previsto nelle condizioni del prestito.

Art. 22
(Obblighi di informativa)

1. L'emissione di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari è preventivamente comunicata all'ISVAP, allegando copia della documentazione che regolamenta l'emissione stessa. L'impresa trasmette all'ISVAP eventuali successive modifiche alla documentazione già inviata.

2. La comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili a consentire all'ISVAP la valutazione della effettiva portata degli impegni che l'impresa di assicurazione intende assumere e della sussistenza dei requisiti per l'inclusione delle passività subordinate nel margine disponibile. L'ISVAP può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del margine disponibile delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte dell'impresa emittente, sull'onerosità dell'operazione anche tenuto conto della durata della stessa.

3. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso; entro detto termine l'ISVAP si pronuncia circa la sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate nel margine disponibile. Il termine di sessanta giorni è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi, richieda ulteriori informazioni sull'operazione o modifiche alla documentazione concernente l'emissione e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

4. Entro trenta giorni dall'emissione, le imprese trasmettono all'ISVAP la documentazione definitiva relativa alle passività emesse.

5. L'impresa comunica preventivamente all'ISVAP ogni variazione che intende apportare alla documentazione concernente l'emissione su cui l'ISVAP si è pronunciato ai sensi del comma 3. L'ISVAP autorizza, con provvedimento, la modifica della documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

**Capo III**
**Elementi utilizzabili nel margine disponibile previa autorizzazione dell' ISVAP**

Art. 23
(Elementi patrimoniali da includere su autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da documentazione di supporto, l'ISVAP può autorizzare, qualora non sussista pregiudizio per la solvibilità dell'impresa, a comprendere in via transitoria nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, per le imprese vita gli ulteriori elementi di cui ai punti a), b), c), e d) e per le imprese danni gli ulteriori elementi di cui ai punti c) e d):

   a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 per cento del minore tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto. L'importo degli utili futuri, al netto della parte rilevata che origini dalle plusvalenze nette di cui alla lettera c), si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a sei. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività dei rami I, II, III e IV di cui all'articolo 2, comma 1, ed in quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto. L'impresa presenta unitamente alla richiesta, ai sensi dell'articolo 340, comma 2, del decreto, una relazione dell'attuario incaricato di cui all'art. 31 del decreto che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri alla scadenza del periodo transitorio;

   b) la differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti, e l'importo della corrispondente differenza tra la riserva matematica relativa agli affari assunti e quelli ceduti, determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare. L'impresa presenta una relazione, redatta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 31 del decreto, attestante i criteri e le modalità di calcolo dell'importo che intende utilizzare.

   c) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza, per le imprese vita e per le imprese danni, rispettivamente del 10 per

cento e del 20 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, nel rispetto di quanto disposto all' articolo 24.

d) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il 50 per cento, sino a concorrenza del 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

2. L'impresa presenta all'ISVAP richiesta motivata corredata dalla prescritta documentazione. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta dalla data di avvio dello stesso; il termine è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi ovvero richieda ulteriori informazioni e riprende a decorrere dalla data del completo riscontro da parte dell'impresa.

Art. 24
(Plusvalenze latenti)

1. L'impresa può destinare nel margine disponibile, previa autorizzazione dell'ISVAP, le plusvalenze latenti nette relative a tutti gli investimenti, nei limiti di cui all'articolo 23 e a condizione che esse non abbiano carattere eccezionale. Le plusvalenze nette su strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati, con esclusione di quelli emessi da imprese soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità aventi sede legale in uno Stato U.E, sono ammesse nel limite del 30 per cento del loro ammontare complessivo.

2. Ai fini della inclusione di cui al comma 1, le plusvalenze sono determinate, al netto dei prevedibili effetti della fiscalità differita, confrontando il valore contabile o di bilancio con il valore corrente degli investimenti stessi.

3. Il valore corrente degli investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi sei mesi.

4. Il valore corrente degli strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

5. Il valore corrente dei beni immobili è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e delle relative disposizioni di attuazione.

6. Le plusvalenze nette possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile a condizione che, alla data di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, non siano intervenuti sensibili decrementi nel valore corrente degli investimenti.

7. L'impresa presenta all'ISVAP richiesta motivata di autorizzazione all'inclusione delle plusvalenze nette, corredata dal dettaglio analitico delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui si è tenuto conto, determinate sulla base del modello di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.

8. Le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita indicano altresì nella richiesta di cui al comma 7 gli impegni prevedibili verso gli assicurati, allegando una nota dell'attuario

incaricato di cui all'articolo 31 del decreto, attestante le modalità di determinazione degli impegni prevedibili stessi di cui si è tenuto conto ai fini della determinazione delle plusvalenze nette.

## TITOLO IV
## Risanamento finanziario dell'impresa

### Art. 25
### (Contenuto del piano di risanamento finanziario)

1. L'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione la presentazione di un piano finanziario qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto.

2. Il piano contiene in relazione ai tre esercizi successivi:

   a) il conto economico previsionale per ciascuno dei tre esercizi;

   b) le previsioni relative alla raccolta dei premi, alle spese di gestione, agli oneri relativi ai sinistri, alle riserve tecniche ed agli effetti della riassicurazione riferite a ciascun ramo esercitato ed al complesso dei rami, con evidenza dei criteri seguiti per la loro formulazione;

   c) lo stato patrimoniale previsionale per ciascuno dei tre esercizi;

   d) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di riassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva;

   e) i prevedibili mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche;

   f) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative che si prevedono di adottare nei rami esercitati.

3. Al piano di risanamento finanziario l'impresa allega una dettagliata relazione illustrativa degli interventi che verranno posti in essere al fine di rimuovere la situazione di deterioramento finanziario, approvata dall'organo amministrativo.

4. Le previsioni relative agli impegni tecnici dei rami vita e del ramo r. c. auto, riportate nel piano di risanamento finanziario, recano il giudizio dell'attuario incaricato. L'attuario descrive analiticamente ed esprime il proprio giudizio circa le ipotesi tecniche adottate dall'impresa nella formulazione del piano.

5. L'ISVAP, in relazione a specifiche esigenze informative, può richiedere alle imprese informazioni aggiuntive rispetto al contenuto minimo del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1.

**TITOLO V**
**Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo**

Art. 26
(Margine di solvibilità delle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo)

1. Alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto nonché le disposizioni di cui al presente Regolamento, avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria sul territorio della Repubblica.

2. Il margine disponibile è costituito dal patrimonio netto della sede secondaria libero da qualsiasi impegno prevedibile e risultante dal bilancio della stessa.

3. Le attività corrispondenti al margine disponibile sono localizzate nel territorio della Repubblica fino a concorrenza dell' ammontare della quota di garanzia; le attività eccedenti possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

Art. 27
(Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione Elvetica)

1. Alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione Elvetica, che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni, non si applica la disposizione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto.

**TITOLO VI**
**Disposizioni relative alla modulistica**

Art. 28
(Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità)

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto aventi sede legale nel territorio della Repubblica, allegano al bilancio di esercizio, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato I al presente Regolamento. Le imprese di cui all'articolo 12, comma 6, compilano l'Allegato 4 all'Allegato I.

2. Le imprese che esercitano le assicurazioni contro i danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto aventi sede legale nel territorio della Repubblica, allegano al bilancio di esercizio, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato II al presente

Regolamento. Le imprese di cui all'articolo 12, comma 6, compilano l'Allegato 3 all'Allegato II.

3. Le sedi secondarie imprese con sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto utilizzano il modello di cui all'Allegato I o II avuto riguardo all'attività svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 29
(Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilità)

1. Le imprese che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni di cui all'articolo 348 del decreto, aventi sede legale nel territorio della Repubblica, allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo aggiuntivo del margine di solvibilità conforme al modello di cui all'Allegato III al presente Regolamento.

2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni in Italia allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo aggiuntivo di cui al comma 1.

Art. 30
(Prospetto sulle plusvalenze latenti)

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione all'ISVAP di cui all'articolo 24, comma 7, le imprese compilano il modello di cui all'Allegato IV al presente Regolamento.

**Titolo VII – Disposizioni relative al rilascio di fideiussioni e garanzie**

Art. 31
(Rilascio di fideiussioni o garanzie da parte di imprese di assicurazioni)

1. Le imprese di assicurazione non possono prestare fideiussioni o garanzie, comunque denominate, al di fuori di quanto consentito nell'ambito dell'esercizio del ramo cauzione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.

2. Il rilascio di fideiussioni o garanzie è consentito, ai sensi dell'articolo 11 del decreto, soltanto a condizione che non assuma carattere di sistematicità tale da configurare esercizio di attività d'impresa e sia effettuato nell'interesse di un'impresa controllata, direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione.

3. Relativamente alle fideiussioni o garanzie rilasciate nell'interesse di società controllate dall'impresa di assicurazione appartenenti al gruppo assicurativo come definito dalle disposizioni attuative del Titolo VII, Capo IV del decreto, le imprese di assicurazione valutano, all'atto del rilascio della fideiussione o garanzia e costantemente fino alla scadenza della stessa, il rischio di escussione, tenendo conto, tra l'altro, della natura dell'attività svolta dall'impresa garantita, del rapporto di controllo con questa esistente e di eventuali adeguate controgaranzie. La misura dell'impegno, così determinata, deve essere limitata ad un ammontare non superiore all'eccedenza del margine di solvibilità

disponibile, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni secondo quanto previsto da disposizioni dell'ISVAP.

4. L'esposizione nominale complessiva assunta con fideiussioni o garanzie rilasciate nell'interesse di società controllate dall'impresa di assicurazione non appartenenti al gruppo assicurativo come definito dalle disposizioni attuative del Titolo VII, Capo IV del decreto, al netto degli eventuali importi adeguatamente controgarantiti, deve essere limitata ad un ammontare non superiore all'eccedenza del margine di solvibilità disponibile, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni secondo quanto previsto da disposizioni dell'ISVAP.

5. Sono considerati adeguatamente controgarantiti i soli importi assistiti da controgaranzie rilasciate da società diverse da quelle controllanti o controllate dall'impresa di assicurazione o controllate dalla medesima controllante dell'impresa stessa.

6. Le imprese di assicurazione valutano periodicamente la necessità di costituire o incrementare un fondo rischi a fronte delle garanzie rilasciate, nel caso in cui sussista per l'impresa il rischio di escussione della garanzia.

7. Al rilascio di fideiussioni e garanzie di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo attuative del Titolo XV, Capo III del decreto.

8. Le imprese inviano all'ISVAP annualmente, unitamente al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità, il modello di cui all'Allegato V al presente Regolamento.

9. Il rilascio di garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie, di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, continua ad essere disciplinato dal Provvedimento ISVAP del 29 dicembre 1997 n. 761. Il relativo impegno è riportato nel modello di cui al comma 8.

## TITOLO VIII
## Disposizioni transitorie e finali

### Art. 32
### (Disposizioni transitorie)

1. Le imprese di assicurazione che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, determinano le basi di calcolo del margine richiesto e gli elementi del margine disponibile in conformità al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione. A tal fine, i riferimenti al bilancio di cui agli articoli 17, comma 2, lettera c), 24, comma 2, 26, comma 2 si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza.

2. Le imprese di cui al comma 1 illustrano in nota integrativa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le principali differenze, in termini di importi e di criteri, tra gli elementi del margine disponibile ed i componenti del patrimonio netto iscritto nel bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali.

Art. 33
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- il Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322;
- il Provvedimento ISVAP 30 marzo 2006, n. 2415;
- il paragrafo "Costituzione del margine di solvibilità per i contratti di ramo III" di cui alla circolare ISVAP del 24 luglio 2001 n. 451;
- i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.3. e 8 della circolare ISVAP 27 febbraio 1989, n. 110.

Art. 34
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 35
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente Regolamento relative al calcolo del margine di solvibilità si applicano a partire dal calcolo relativo all'esercizio 2007.

3. In sede di prima applicazione, le imprese di assicurazione che si trovino nella condizione di non poter rispettare, per l'esercizio 2007, le disposizioni di cui al Titolo VII ne danno immediata informativa all'ISVAP, sottoponendo all'approvazione dello stesso un piano che indichi la tempistica e le modalità di adeguamento alle disposizioni.

Roma, 14 marzo 2008

*Il presidente:* GIANNINI

**Allegato I**

**Società** ..........................................................................................

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'**
**(art. 28 comma 1 del Regolamento)**

**Esercizio** ....................

**(valori in migliaia di euro)**

***Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità***

I. - Le assicurazioni sulla durata della vita umana .................................................. ☐

II. - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità .................................................. ☐

III. - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento .................................................. ☐

IV. - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 .................................................. ☐

V. - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 2 comma 1 punto V del Codice delle assicurazioni .................................................. ☐

VI. - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa .................................................. ☐

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) .................................................. ☐

## *I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI*

**Voci dello stato patrimoniale - gestione vita**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Credito v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato ........ (uguale voce 1) ........ | | ........ |
| (2) | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ........ (uguale voce 3) ........ | | ........ |
| (3) | Altri attivi immateriali ........ (uguale voci 6, 7, 8 e 9) ........ | | ........ |
| (4) | Azioni o quote delle imprese controllanti ........ (uguale voce 17) ........ | | ........ |
| (5) | Azioni o quote proprie ........ (uguale voce 91) ........ | | ........ |
| (6) | Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente ........ (uguale voce 101) ........ | | ........ |
| (7) | Riserva da sovrapprezzo di emissione ........ (uguale voce 102) ........ | | ........ |
| (8) | Riserve di rivalutazione ........ (comprese nella voce 103) ........ | | ........ |
| (9) | Riserva legale ........ (uguale voce 104) ........ | | ........ |
| (10) | Riserve statutarie ........ (uguale voce 105) ........ | | ........ |
| (11) | Riserve per azioni proprie e della controllante ........ (uguale voce 106) ........ | | ........ |
| (12) | Altre riserve : (1) ........ | | ........ |
| (13) | Perdite portate a nuovo ........ (uguale voce 108 (*) ) ........ | | ........ |
| (14) | Perdita dell'esercizio ........ (uguale voce 109 (*) ) ........ | | ........ |
| (15) | Utili portati a nuovo ........ (uguale voce 108) ........ | | ........ |
| (16) | Utile dell'esercizio ........ (uguale voce 109) ........ | | ........ |
| (17) | Azioni preferenziali cumulative: (2)........ | | ........ |
| (18) | Passività subordinate: (3) ........ (comprese nella voce 111) ........ | | ........ |
| (19) | Utile realizzato nell'anno N: (4)........ | Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), del Regolamento | ........ |
| (20) | Utile realizzato nell'anno N - 1: (4)........ | | ........ |
| (21) | Utile realizzato nell'anno N - 2: (4)........ | | ........ |
| (22) | Utile realizzato nell'anno N - 3: (4)........ | | ........ |
| (23) | Utile realizzato nell'anno N - 4: (4)........ | | ........ |
| (24) | Utile annuo stimato: (5)........ | | ........ |
| (25) | Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N ........ | | ........ |
| (26) | Riserva matematica determinata in base ai premi puri ........ | Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del Regolamento | ........ |
| (27) | Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti ........ | | ........ |
| (28) | Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa ........ | | ........ |
| (29) | Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione ........ | | ........ |
| (30) | Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi ........ | | ........ |
| (31) | Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale ........ | Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c), del Regolamento | ........ |
| (32) | Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa ........ | | ........ |
| (33) | Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati (6)........ | | ........ |

**AVVERTENZA GENERALE**: tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto: specificandone di seguito il dettaglio:

........ ........
........ ........
........ ........
........ ........

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del Codice delle assicurazioni specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) ........ ........

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. b) ........ ........

(3) Inserire le passività subordinate specificando:

prestiti a scadenza fissa ........ ........

prestiti per i quali non è fissata scadenza ........ ........

titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari ........ ........

(4) Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, II,III e IV riportati all'art. 2 comma 1 e nelle assicurazioni complementari di cui all'art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni ........ ........

(5) Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato; tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla scadenza del periodo transitorio ........

(6) Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato........

* indicare l'importo in valore assoluto

**segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI**

**I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.**

| | | |
|---|---|---|
| (34) | Riserve matematiche relative alle operazioni dirette | ........ |
| (35) | Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione | ........ |
| (36) | Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione | ........ |
| (37) | Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa | ........ |
| (38) | Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione | ........ |
| (39) | Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni | ........ |
| (40) | Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque | ........ |
| | **Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.** | |
| (41) | Premi lordi contabilizzati | ........ |
| (42) | Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo | ........ |
| (43) | Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| (44) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1) | ........ |
| (45) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| (46) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo | ........ |
| (47) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| (48) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 1) | ........ |
| (49) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| (50) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo | ........ |
| (51) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| (52) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1) | ........ |
| (53) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| **IV - Assicurazioni malattia** | | |
| (54) | Riserve matematiche relative alle operazioni dirette | ........ |
| (55) | Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione | ........ |
| (56) | Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione | ........ |
| (57) | Premi lordi contabilizzati | ........ |
| (58) | Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo | ........ |
| (59) | Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| (60) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2) | ........ |
| (61) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| (62) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo | ........ |
| (63) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| (64) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2) | ........ |
| (65) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| (66) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo | ........ |
| (67) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| (68) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2) | ........ |
| (69) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori | ........ |
| **V - Le operazioni di capitalizzazione.** | | |
| (70) | Riserve matematiche relative alle operazioni dirette | ........ |
| (71) | Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione | ........ |
| (72) | Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione | ........ |
| **III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.** | | |
| | *Con assunzione del rischio di investimento:* | |
| (73) | Riserve relative alle operazioni dirette | ........ |
| (74) | Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione | ........ |
| (75) | Riserve relative alle cessioni in riassicurazione | ........ |
| | *Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:* | |
| (76) | Riserve relative alle operazioni dirette | ........ |
| (77) | Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi | ........ |
| | *Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni:* | |
| (78) | Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento)..(8) | ........ |
| (79) | Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione)...(9) | ........ |
| | *Con assunzione del rischio di mortalità:* | |
| (80) | Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa | ........ |
| (81) | Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione | ........ |

(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo III.
(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo VI.

***II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elementi A)** | | | |
| (82) = (6) - (1) | Capitale sociale versato o fondo equivalente versato ........ | | ........ |
| | Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo: | | |
| (83) = (9) | riserva legale ........ | | ........ |
| (84) | riserve libere ........ | | ........ |
| | Riporto di utili: | | |
| (85) | utili portati a nuovo non distribuiti (*) ........ | | ........ |
| (86) | utile dell'esercizio non distribuito (*) ........ | | ........ |
| (87) | Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni | | ........ |
| | di cui: | | |
| (88) | prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo 169 e quello indicato al rigo 168)........ | ........ | |
| (89) | prestiti per i quali non è fissata scadenza........ | ........ | |
| (90) | titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44, comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni........ | ........ | |
| (90*bis*) | Elementi delle imprese controllate/partecipate........ | | ........ |
| (91) | *Totale da (82) a (90bis)* ........ | | ........ |
| (92) | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento........ | | ........ |
| (93) = (3) | Altri attivi immateriali ........ | | ........ |
| (94) = (4) + (5) | Azioni o quote proprie e di società controllanti ........ | | ........ |
| (95) = (13) + (14) | Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo ........ | | ........ |
| (96) | *Totale da (92) a (95)* ........ | | ........ |
| (97) | **Totale elementi A) = (91) - (96)** ........ | | ........ |
| **Elementi B)** | | | |
| (98) | 50% degli utili futuri ........ | | ........ |
| (99) | Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti ........ | ........ | |
| | e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa ........ | ........ | |
| | (nei limiti di cui art. 23 comma 1, lett. b) del Regolamento) | | ........ |
| (100) | Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa........ | | ........ |
| (101) | Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto ........ | | ........ |
| (102) | **Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101)**........ | | ........ |
| (103) | *Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ...........%)* **Totale elementi A) e B) = (97) + (102)** ........ | | ........ |

**(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa**

(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(87) = (88) + (89) + (90) a condizione che (87) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]
(90*bis*) = totale colonne *h* - *i* - *a* - *b* dell'allegato 4
(92) = (2) - [ (26) - (27) - (28) + (29) ] purchè sia positiva
(98)= 0,5 * [(24)* (25)] - [(31)-(32)-(33)] ; a condizione che (98) <= 0,25 * [(minore fra (168) e (169)] e che (24) <= [(19)+(20)+(21)+(22)+(23)]/5; inoltre (25) <= 6
(99) = [ (26) - (27) - (28) + (29) ] - (2) a condizione che sia positiva e che [ (26) - (27) - (28) + (29)] ≤ [3,5 / 100] x (30)
(100)= [(31)-(32)-(33)] a condizione che [(31)-(32)-(33)] <= 0,10 * [minore fra (168) e (169)]
(101) = 0,5 * (1) se (82) >= (6)/2 a condizione che (101) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]; (101) =0 se (82) < (6)/2

## III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **A) Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.** | | |
| (104) | 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ........ | ........ | |
| (105) | rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ........ ........ | | |
| (106) | (104) x (105) ........ | | ........ |
| | Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi) | | |
| (107) | 0,3/100 del capitale sotto rischio ........ | | ........ |
| | Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni): | | |
| (108) | 0,1/100 del capitale sotto rischio ........ | | ........ |
| | Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni): | | |
| (109) | 0,15/100 del capitale sotto rischio ........ | | ........ |
| (110) | *Totale (107) – (108) + (109)* ........ | | |
| (111) | rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50) ........ ........ | | |
| (112) | (110) x (111) ........ | | ........ |
| (113) | **Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112)**........ | | |
| | **B) Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni)** | | |
| | *b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi* | | |
| (114) = (41) | Importo dei premi lordi contabilizzati ........ | ........ | |
| | da ripartire: | | |
| (115) | quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = ........ x 0,18 = ...... | ........ | |
| (116) | quota eccedente i 53.100.000 EURO = ........ x 0,16 = ...... | ........ | |
| (117) | *Totale (115) + (116)* ........ | ........ | |
| (118) | Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50) ........ ........ | | |
| (119) | *Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118)* ........ | | ........ |
| | *b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi* | | |
| (120) | Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo ........ | ........ | |
| (121) | Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ........ | ........ | |
| (122) | Onere dei sinistri ........ | ........ | |
| (123) | Media annuale: 1/3 di (122) ........ | ........ | |
| | da ripartire: | | |
| (124) | quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO = ........ x 0,26 = ...... | ........ | |
| (125) | quota eccedente i 37.200.000 EURO = ........ x 0,23 = ...... | ........ | |
| (126) | *Totale (124) + (125)* ........ | ........ | |
| (127) | *Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118)* ........ | ........ | |
| (128) | Margine di solvibilità richiesto B): risultato più elevato fra (119) e (127) ........ | | ........ |
| (129) | Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio N - 1 ........ | ........ | |
| (130) | **Margine di solvibilità richiesto B)** ........ | | |
| | **C) Assicurazioni malattia.** | | |
| (131) | 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ........ | ........ | |
| (132) | rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ........ ........ | | |
| (133) | (131) x (132) ........ | | ........ |
| | *c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi* | | |
| (134) = (57) | Importo dei premi lordi contabilizzati ........ | ........ | |
| | da ripartire: | | |
| (135) | quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = ........ x (0,18)/3 = ........ | ........ | |
| (136) | quota eccedente i 53.100.000 EURO = ........ x (0,16)/3 = ........ | ........ | |
| (137) | *Totale (135) + (136)* ........ | ........ | |
| (138) | Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50) ........ ........ | | |
| (139) | *Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138)* ........ | | ........ |
| | *c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi* | | |
| (140) | Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo ........ | ........ | |
| (141) | Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ........ | ........ | |
| (142) | Onere dei sinistri ........ | ........ | |
| (143) | Media annuale: 1/3 di (142) ........ | ........ | |
| | da ripartire: | | |
| (144) | quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO = ........ x (0,26)/3 = ........ | ........ | |
| (145) | quota eccedente i 37.200.000 EURO = ........ x (0,23)/3 = ........ | ........ | |
| (146) | *Totale (144) + (145)* ........ | ........ | |
| (147) | *Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138)* ........ | | ........ |
| (148) | Margine di solvibilità richiesto: risultato più elevato fra (139) e (147) | ........ | |
| (149) | Margine di solvibilità richiesto Esercizio N - 1 ........ | ........ | |
| (150) | Margine di solvibilità richiesto Esercizio N ........ | ........ | |
| (151) | **Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (150)** ........ | | |

***segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **D)** | **Le operazioni di capitalizzazione.** | | |
| (152) | 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ....... | | |
| (153) | rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ........................ | | |
| (154) | **Margine di solvibilità richiesto D):** *(152) x (153)* .................. | | |
| **E)** | **Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.** | | |
| | *Con assunzione di un rischio di investimento* | | |
| (155) | 4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione .......................................... | | |
| (156) | rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ........................ | | |
| (157) | (155) x (156) ............. | | |
| | *Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni* | | |
| (158) | 1/100 riserve lorde del lavoro diretto ........................................................................................... | | |
| | *Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni* | | |
| (159) | 25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio........................................ | | |
| | *Con assunzione di un rischio di mortalità* | | |
| (160) | 0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi .............................................................................. | | |
| (161) | rapporto di conservazione dei capitali sottorischio (minimo 0,50) | | |
| (162) | (160) x (161) ............. | | |
| (163) | **Margine di solvibilità richiesto E): (157) + (158) + (159) + (162)** ..................... | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia** | | |
| (164) | *Margine di solvibilità complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163)* .............................. | | |
| (164*bis*) | Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate................................................ | | |
| (164*ter*) | Importo del margine di solvibilità richiesto...................................................................... | | |
| (165) | Quota di garanzia: 1/3 di (164ter) | | |
| (166) | Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto | | |
| (167) | Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)] .................... | | |
| (168) | Ammontare del margine di solvibilità richiesto [il risultato più elevato tra (164*ter*) e (167)] ............................ | | |
| (169) = (103) | Ammontare del margine di solvibilità disponibile .............................. | | |
| (170) = (169) - (168) | **Eccedenza (deficit)** ........................................................................... | | |

(104) = [4 / 100] x [ (34)+ (35)]
(105) = [ (34) + (35) - (36) ] / [ (34) + (35) ]
(107) = [0,3 / 100] x [ (37) - (39) - (40) ]
(108) = [0.1 / 100] x (39)
(109) = [0,15 / 100] x (40)
(111) = (38) / (37)
(118) = 1-[(43)+(47)+(51)+(45)+(49)+(53)]/[(42)+(46)+(50)+(44)+(48)+(52)]
(120) = (42) + (46) + (50)
(121) = [(44)+(48)+(52)]
(122) = (120) + (121)
(130) = se (128) < (129) allora (130) = (129)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 1)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 1)] detto rapporto non può essere > di 1; se 128>= 129 allora 130 = 128
(131) = [4 / 100] x [ (54)+ (55)]
(132) = [ (54) + (55) - (56) ] / [ (54) + (55) ]
(138) = [(58−62+66)-(59+63+67)+(60+64+68)-(61+65+69)]/[(58+62+66)+(60+64+68)]
(140) = (58)+(62)+(66)
(141) = [(60)+(64)+(68)]
(142) = (140) + (141)
(149) = (150) del prospetto margine es. N-1
(150) = se (148) >= (149) allora (150) = (148)
se (148) < (149) allora (150) = (149)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 2)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 2)], detto rapporto non può essere > di 1. In ogni caso (150) > = (148).
(152) = [4 / 100] x [ (70) + (71) ]
(153) = [ (70) + (71) - (72) ] / [ (70) + (71) ]
(155) = [4 / 100] x [ (73) + (74) ]
(156) = [ (73) + (74) - (75) ] / [ (73) + (74) ]
(158) = [1 / 100] x [ (76) + (77) ]
(159) = (25/100) * [(78) + (79)]
(160) = [0,3 / 100] x (80)
(161) = (81) / (80)
(164*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 4
(164*ter*) = (164) + (164*bis*)

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

_______________________ (**)

_______________________ (**)

_______________________ (**)

I Sindaci

_______________________

_______________________

_______________________

Il sottoscritto attuario incaricato delle verifiche di cui all'art. 31 del Codice delle assicurazioni, dichiara che le basi di calcolo e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto risultano determinati conformemente al medesimo codice ed alle disposizioni regolamentari di attuazione

L'Attuario

_______________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

**Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento**

**Società** ..................................................

**Esercizio** ...................

***Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona)***

**(valori in migliaia di euro)**

| | Esercizi | | |
|---|---|---|---|
| | **N** | **N-1** | **N-2** |
| (1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico) .................................. | | | |
| (2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: | | | |
| - costi | | | |
| (3) - per rischi delle assicurazioni dirette .................................................. | | | |
| (4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ............................. | | | |
| (5) - per rischi assunti in riassicurazione .................................................. | | | |
| (6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ............................. | | | |
| - ricavi | | | |
| (7) - per rischi delle assicurazioni dirette .................................................. | | | |
| (8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ............................. | | | |
| (9) - per rischi assunti in riassicurazione .................................................. | | | |
| (10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ............................. | | | |
| Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio | | | |
| - per rischi delle assicurazioni dirette: | | | |
| (11) -costi ............................................................................................... | | | |
| (12) -ricavi .............................................................................................. | | | |
| - per rischi assunti in riassicurazione: | | | |
| (13) -costi ............................................................................................... | | | |
| (14) -ricavi .............................................................................................. | | | |
| *(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)* ..... | | | |

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

| | **Importo** | **Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità** |
|---|---|---|
| (16) esercizio N ................................................ (1+7+9+15) | | voce 44 sez. I |
| (17) esercizio N-1 ..........................................(1-3-5+7+9+15) | | voce 48 sez. I |
| (18) esercizio N-2 ...........................................................(1-3-5) | | voce 52 sez. I |

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

**Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento**

**Società** ..................................................

**Esercizio** ....................

***Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni malattia di cui all'art. 1, numero 1. lett. d, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 - basi di riferimento per il calcolo del margine di solvibilità richiesto ai sensi dell'art. 4 , comma 1, lett. c) punto 2, del Regolamento***

**(valori in migliaia di euro)**

| | **Esercizi** | | |
|---|---|---|---|
| | **N** | **N-1** | **N-2** |
| (1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico) ........................... | | | |
| (2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: | | | |
| - costi | | | |
| (3) - per rischi delle assicurazioni dirette ........................................... | | | |
| (4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ........................ | | | |
| (5) - per rischi assunti in riassicurazione ............................................ | | | |
| (6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ........................ | | | |
| - ricavi | | | |
| (7) - per rischi delle assicurazioni dirette ........................................... | | | |
| (8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ........................ | | | |
| (9) - per rischi assunti in riassicurazione ............................................ | | | |
| (10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ........................ | | | |
| Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio | | | |
| - per rischi delle assicurazioni dirette: | | | |
| (11) -costi ........................................................................................ | | | |
| (12) -ricavi ....................................................................................... | | | |
| - per rischi assunti in riassicurazione: | | | |
| (13) -costi ........................................................................................ | | | |
| (14) -ricavi ....................................................................................... | | | |
| *(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)* ..... | | | |

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

| | **Importo** | **Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità** |
|---|---|---|
| (16) esercizio N ................................................ (1+7+9+15) | | voce 60 sez. I |
| (17) esercizio N-1 ............................................(1-3-5+7+9+15) | | voce 64 sez. I |
| (18) esercizio N-2 ..................................................(1-3-5) | | voce 68 sez. I |

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

**Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento**

**Società**...............................

**Esercizio** ............

**Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio relative alle assicurazioni connesse con fondi di investimento ed alle operazioni di gestione di fondi pensione**

**(valori in migliaia di euro)**

prospetto 1

| | Ramo I | Ramo II | Ramo III | Ramo IV | Ramo V | Ramo VI | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Altre spese di amministrazione** | | | | | | | (1) |
| **Provvigioni di incasso** | | | | | | | (2) |

(1) uguale voce 70 del conto economico
(2) uguale voce 69 del conto economico

prospetto 2

| Dettaglio delle altre spese di amministrazione e delle provvigioni di incasso per tipologia di contratto (rami III e VI) | Ramo III | Ramo VI |
|---|---|---|
| a) con assunzione del rischio di investimento | | |
| b) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni | | |
| c) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore o uguale a cinque anni | | |
| **TOTALE** | | |

**Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento**

**Società** ..............................................................................................................

**Esercizio** ..................

***Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario***

**(valori in migliaia di euro)**

| N. ord. | | Denominazione | Codice Stato | Tipo Impresa | *a* Valore di bilancio | *b* Prestiti subordinati e azioni preferenziali | *c* Requisito patrimoniale | *d* Elementi costitutivi disponibili | *e* Correzioni | *f* | *g = c*f ovvero = c* Quota proporzionale del requisito patrimoniale | *h = d*f ovvero =d* Quota proporzionale degli elementi | *i = e*f ovvero = e* Quota proporzionale delle correzioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | | | | |

## Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 4

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par. 3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48/CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

| | Rami I e II | | Ramo III | | | Ramo IV | | Ramo V | | | Ramo VI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | importo riserve matematiche | margine richiesto | importo riserve matematiche | importo riserve classe D.I | margine richiesto | importo riserve matematiche | margine richiesto | importo riserve matematiche | importo riserve classe DI | margine richiesto | importo riserve matematiche | importo riserve classe D.II | Attività pertinenti ai fondi pensione | margine richiesto |
| **Contratti sui quali il margine è calcolato al 4%** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| **Contratti sui quali il margine è calcolato all'1%** | | | | 14 | 15 | | | | | | | 16 | 17 | 18 |
| **Contratti i cui C sotto rischio sono non negativi** | | 19 | | | 20 | | | | | | | | | 21 |
| **Contratti sui quali il margine è calcolato al 25% delle altre spese di amministrazione e provvigioni di incasso** | | | | 22 | 23 | | | | | | | 24 | 25 | 26 |
| **Totale** | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

3+4+11+12 = voce73+74 prospetto margine
7 = voce151 prospetto margine
8+9 = voce70+71 prospetto margine
5+13 = voce 157 prospetto margine
15+18= voce 158 prospetto margine
20+21 = voce 162 prospetto margine
23+26 = voce159 prospetto margine
28+31+33+36+40 = (voce 164 - voce 130) prospetto margine

27+29+32+34+37 = voce 118 SP
30+35 = voce 125 SP
38 = voce 126 SP

39 = garanzie, impegni e altri conti d'ordine voce VI

**Allegato II**

**Società** ....................................

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'**
**(Art. 28, comma 2, del Regolamento)**

**Esercizio** ............................

**(valori in migliaia di euro)**

***Rami esercitati***

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione .................................. ☐

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza .............................. ☐

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria .......................................................................................................................... ☐

### *I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Voci dello stato patrimoniale - gestione danni** | | | |
| (1) | Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato | (uguale voce 1) | |
| (2) | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione | (uguale voci 4 e 6 ) | |
| (3) | Altri attivi immateriali | (uguale voci 7, 8 e 9) | |
| (4) | Azioni e quote di imprese controllanti | (uguale voce 17) | |
| (5) | Azioni o quote proprie | (uguale voce 91) | |
| (6) | Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente | (uguale voce 101) | |
| (7) | Riserva da sovrapprezzo di emissione | (uguale voce 102) | |
| (8) | Riserve di rivalutazione | (uguale voce 103) | |
| (9) | Riserva legale | (uguale voce 104) | |
| (10) | Riserve statutarie | (uguale voce 105) | |
| (11) | Riserve per azioni proprie e della controllante | (uguale voce 106) | |
| (12) | Altre riserve (1) | | |
| (13) | Perdite portate a nuovo | (uguale voce 108 (*) | |
| (14) | Perdita dell'esercizio | (uguale voce 109 (*) | |
| (15) | Utili portati a nuovo | (uguale voce 108 ) | |
| (16) | Utile dell'esercizio | (uguale voce 109 ) | |
| (17) | Azioni preferenziali cumulative (2) | | |
| (18) | Passività subordinate (3) | (comprese nella voce 111) | |
| (19) | Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale | Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art 23, comma 1, lett. c) del Regolamento | |
| (20) | Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa | | |
| **Voci del conto economico dell'esercizio N** | | | |
| (21) | Premi lordi contabilizzati | (uguale voce 1) | |
| (22) | Premi lordi contabilizzati dei rami 11, 12 e 13 | (vedi allegato 2) | |
| (23) | Sinistri pagati: importo lordo | (uguale voce 8) | |
| (24) | Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: importo lordo | (vedi allegato 2) | |
| (25) | Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori | (uguale voce 9) | |
| (26) | Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori | (vedi allegato 2) | |
| (27) | Variazione dei recuperi: importo lordo | (uguale voce 11) | |
| (28) | Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: importo lordo | (vedi allegato 2) | |
| (29) | Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori | (uguale voce 12) | |
| (30) | Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori | (vedi allegato 2) | |
| (31) | Variazione della riserva sinistri: importo lordo | (da allegato 1) | |
| (32) | Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: importo lordo | (vedi allegato 2) | |
| (33) | Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori | (uguale voce 15) | |
| (34) | Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori | (vedi allegato 2) | |

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107 ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto indicandone di seguito il dettaglio:

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del Codice delle assicurazioni, specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. a)

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. b)

(3) Inserire le passività subordinate specificando:

- prestiti a scadenza fissa
- prestiti per i quali non è fissata scadenza
- titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari

**(*) Indicare l'importo della perdita in valore assoluto**

***segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI***

| Voci del conto economico degli esercizi precedenti a N | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo | (uguale voce 8) | |
| (36) | Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo | (da allegato 2) | |
| (37) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori | (uguale voce 9) | |
| (38) | Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: importo lordo | (uguale voce 11) | |
| (39) | Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo | (da allegato 2) | |
| (40) | Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori | (uguale voce 12) | |
| (41) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo | (da allegato 1) | |
| (42) | Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo | (da allegato 2) | |
| (43) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori | (uguale voce 15) | |
| (44) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo | (uguale voce 8) | |
| (45) | Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo | (da allegato 2) | |
| (46) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori | (uguale voce 9) | |
| (47) | Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: importo lordo | (uguale voce 11) | |
| (48) | Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo | (da allegato 2) | |
| (49) | Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori | (uguale voce 12) | |
| (50) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo | (da allegato 1) | |
| (51) | Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo | (da allegato 2) | |
| (52) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori | (uguale voce 15) | |
| | **Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):** | | |
| (53) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 3: importo lordo | (uguale voce 8) | |
| (54) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 3: importo lordo | (da allegato 1) | |
| (55) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 4: importo lordo | (uguale voce 8) | |
| (56) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 4: importo lordo | (da allegato 1) | |
| (57) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 5: importo lordo | (uguale voce 8) | |
| (58) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 5: importo lordo | (da allegato 1) | |
| (59) | Sinistri pagati nell'esercizio N - 6: importo lordo | (uguale voce 8) | |
| (60) | Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 6: importo lordo | (da allegato 1) | |

(**) Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

***II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE***

| Elementi A) | | | |
|---|---|---|---|
| (61) = (6) - (1) | Capitale sociale versato o fondo equivalente versato | | |
| | Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo: | | |
| (62) = (9) | riserva legale | | |
| (63) | riserve libere | | |
| | Riporto di utili: | | |
| (64) | utili portati a nuovo non distribuiti (***) | | |
| (65) | utile dell'esercizio non distribuito (***) | | |
| (66) | Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni | | |
| | di cui: | | |
| (67) | prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo (105) e quello indicato al rigo (104)) | | |
| (68) | prestiti per i quali non è fissata scadenza | | |
| (69) | titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44, comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni | | |
| (69*bis*) | Elementi delle imprese controllate/partecipate | | |
| (70) | *Totale da (61) a (69bis)* | | |
| (71) | Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione | | |
| (72) = (3) | Altri attivi immateriali | | |
| (73) = (4) + (5) | Azioni o quote proprie e di imprese controllanti | | |
| (74) = (13) + (14) | Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo | | |
| (75) | *Totale da (71) a (74)* | | |
| (76) | **Totale elementi A) = (70) - (75)** | | |
| **Elementi B)** | | | |
| (77) | Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa | | |
| (78) | Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto | | |
| (79) | **Totale elementi B) = (77)+(78)** | | |
| (80) | *Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ... ....%)* | **Totale elementi A) e B) = (76) + (79)** | |

(63)= (7) + (8) − (10) + (11) + (12)
(66) = (67) + (68) + (69) a condizione che (66) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]
(69bis) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 3
(71) = 0,4 * (2)
(77)= [(19) - (20)[ a condizione che [(19) - (20)] <= 0,20 * [minore fra (105) e (104)]
(78)= 0.5 * (1) se (61) >= (6) / 2 a condizione che (78) < = 0,5 *[minore fra (105 ) e (104)]; (78) = 0 se (61) < (6) / 2
(***) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa

## *III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi*** | | | |
| (81) | Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio .................................. da ripartire: | | |
| (82) | quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = .................................... x 0,18 = | | |
| (83) | quota eccedente i 53.100.000 EURO = .................................... x 0,16 = | | |
| (84) | *Totale a), (82) + (83)* ........................................................................... | | |
| (85) | Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500) .................................. | | |
| (86) | *Margine di solvibilità richiesto a) x g), (84) x (85)* ............................ | | |
| ***(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"*** | | | |
| (87) | Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo ........................................ | | |
| (88) | Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ....................... | | |
| (89) | Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo ............................ | | |
| (90) | Onere dei sinistri ........................................................................................ | | |
| (91) | Media annuale: 1/3 o 1/7 di (90) * da ripartire: | | |
| (92) | quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO =. .................................... x 0,26 = | | |
| (93) | quota eccedente i 37.200.000 EURO = .................................... x 0,23 = | | |
| (94) | *Totale b), (92) + (93)* ........................................................................... | | |
| (95) | *Margine di solvibilità richiesto b) x g), (94) x (85)* ............................ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia** | | | |
| (96) = (86) | Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi ........................................................................ | | |
| (97) = (95) | Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'onere medio dei sinistri .................. | | |
| (98) | *Risultato più elevato tra (96) e (97)* .................................................... | | |
| (98*bis*) | Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate.................................... | | |
| (98*ter*) | Importo del margine di solvibilità richiesto.......................................................... | | |
| (99) | Quota di garanzia: 1/3 di (98*ter*) ......................................................................... | | |
| (100) | Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Codice delle assicurazioni ........... | | |
| (101) | *Quota di garanzia [importo più elevato tra (99) e (100)]* ....................... | | |
| (102) | *Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio N [risultato più elevato tra (98ter) e (101)]* ............................................ | | |
| (103) | *Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio N - 1...* | | |
| (104) | *Ammontare del margine di solvibilità richiesto* ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| (105) = (80) | *Ammontare del margine di solvibilità disponibile* .................................. | | |
| (106) = (105) - (104) | *Eccedenza (deficit)* ............................................................................... | | |

(81) = (21) + [(0.5) * (22)]
(85) = 1 - { [(25) + (37) + (46)] - [(29) + (40) + (49)] + [(33) + (43) + (52)] } / { [(23) + (35) + (44)] - [(27) + (38) + (47)] + [(31) + (41) + (50)] }
(87) = (23) + (35) + (44) +(0,5) * [(24) + (36) + (45)] ; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (53) + (55) + (57) + (59)
(88) = (31) + (41) + (50) + (0,5) * [(32) + (42) + (51)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (54) + (56) + (58) + (60)
(89) = (27) + (38) + (47) + (0,5) * [(28) + (39) + (48)]
(90) = (87) + (88) - (89)
(98*bis*) – totale colonna *x* dell'allegato 3
(98*ter*) = (98) + (98*bis*)
(104) = se (102) >= (103) allora (104) =(102);
se (102) < (103) allora (104)=(103) * [(113) - (59) di allegato 1 di nota integrativa] / [(293) - (239) di allegato 1 di nota integrativa], detto rapporto non può essere superiore a 1. In ogni caso (104) >= (102).

(*) Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio.

**Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento**

**Società** ................................................................ **Esercizio** ..................

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami danni **(valori in migliaia di euro)**

| | Esercizi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **N** | **N-1** | **N-2** | **N-3** | **N-4** | **N-5** | **N-6** |
| (1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico) ............ | | | | | | | |
| Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi | | | | | | | |
| (2) - per rischi delle assicurazioni dirette ............ | | | | | | | |
| (3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ............ | | | | | | | |
| (4) - per rischi assunti in riassicurazione ............ | | | | | | | |
| (5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ............ | | | | | | | |
| - ricavi | | | | | | | |
| (6) - per rischi delle assicurazioni dirette ............ | | | | | | | |
| (7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ............ | | | | | | | |
| (8) - per rischi assunti in riassicurazione ............ | | | | | | | |
| (9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ............ | | | | | | | |
| Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: | | | | | | | |
| (10) -costi ............ | | | | | | | |
| (11) -ricavi ............ | | | | | | | |
| - per rischi assunti in riassicurazione: | | | | | | | |
| (12) -costi ............ | | | | | | | |
| (13) -ricavi ............ | | | | | | | |
| (14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) ............ | | | | | | | |

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

| | **Importo** | **Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità** |
|---|---|---|
| (15) esercizio N ............ (1+6+8+14) | | voce 31 sez. I |
| (16) esercizio N-1 ............ (1-2-4+6+8+14)** | | voce 41 sez. I |
| (17) esercizio N-2 ............ (1-2-4)*** | | voce 50 sez. I |

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato anche per gli esercizi N-2, N-3, N-4,N-5 (voci 50, 54, 56, 58 sez.I)

*** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato per l'esercizio N-6 (voce 60 sez. I)

**Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento**

**Società** .................................................. **Esercizio** ....................

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami 11, 12 e 13 **(valori in migliaia di euro)**

| | | N | N-1 | N-2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Premi lordi contabilizzati (1)** | | | |
| 2 | - ramo 11 | | | |
| 3 | - ramo 12 | | | |
| 4 | - ramo 13 | | | |
| 5 | **Sinistri pagati: importo lordo (2)** | | | |
| 6 | - ramo 11 | | | |
| 7 | - ramo 12 | | | |
| 8 | - ramo 13 | | | |
| 9 | **Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori (3)** | | | |
| 10 | - ramo 11 | | | |
| 11 | - ramo 12 | | | |
| 12 | - ramo 13 | | | |
| 13 | **Variazione dei recuperi: importo lordo (4)** | | | |
| 14 | - ramo 11 | | | |
| 15 | - ramo 12 | | | |
| 16 | - ramo 13 | | | |
| 17 | **Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori (5)** | | | |
| 18 | - ramo 11 | | | |
| 19 | - ramo 12 | | | |
| 20 | - ramo 13 | | | |
| 21 | **Variazione della riserva sinistri: importo lordo (6)** | | | |
| 22 | - ramo 11 | | | |
| 23 | - ramo 12 | | | |
| 24 | - ramo 13 | | | |
| 25 | **Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori (7)** | | | |
| 26 | - ramo 11 | | | |
| 27 | - ramo 12 | | | |
| 28 | - ramo 13 | | | |

(1) Compresi nella voce 1 del conto economico
(2) Compresi nella voce 8 del conto economico
(3) Compresi nella voce 9 del conto economico
(4) Compresi nella voce 11del conto economico
(5) Compresi nella voce 12 del conto economico
(6) Indicare l'importo riportato negli allegati 2 bis
(7) Compreso nella voce 15 del conto economico

**All. n. 2 bis - ramo 11- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento**

**Società** ........................................ **Esercizio** ..................

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 11 **(valori in migliaia di euro)**

| | **Esercizi** | | |
|---|---|---|---|
| | **N** | **N-1** | **N-2** |
| (1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico) ............ | | | |
| Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:<br>- costi<br>(2) - per rischi delle assicurazioni dirette ............ | | | |
| (3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ............ | | | |
| (4) - per rischi assunti in riassicurazione ............ | | | |
| (5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ............ | | | |
| - ricavi<br>(6) - per rischi delle assicurazioni dirette ............ | | | |
| (7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ............ | | | |
| (8) - per rischi assunti in riassicurazione ............ | | | |
| (9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ............ | | | |
| Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio<br>- per rischi delle assicurazioni dirette:<br>(10) -costi ............ | | | |
| (11) -ricavi ............ | | | |
| - per rischi assunti in riassicurazione:<br>(12) -costi ............ | | | |
| (13) -ricavi ............ | | | |
| (14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) ............ | | | |

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 22 dell'allegato 2

| | **Importo** |
|---|---|
| (15) esercizio N ............ (1+6+8+14) | |
| (16) esercizio N-1 ............ (1-2-4+6+8+14) | |
| (17) esercizio N-2 ............ (1-2-4) | |

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

**All. n. 2 bis - ramo 12- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento**

**Società** .................................................................... **Esercizio** ..................

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 12 **(valori in migliaia di euro)**

| | Esercizi | | |
|---|---|---|---|
| | **N** | **N-1** | **N-2** |
| (1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico) .......... | | | |
| Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: | | | |
| - costi | | | |
| (2) - per rischi delle assicurazioni dirette .......... | | | |
| (3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette .......... | | | |
| (4) - per rischi assunti in riassicurazione .......... | | | |
| (5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione .......... | | | |
| - ricavi | | | |
| (6) - per rischi delle assicurazioni dirette .......... | | | |
| (7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette .......... | | | |
| (8) - per rischi assunti in riassicurazione .......... | | | |
| (9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione .......... | | | |
| Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio | | | |
| - per rischi delle assicurazioni dirette: | | | |
| (10) -costi .......... | | | |
| (11) -ricavi .......... | | | |
| - per rischi assunti in riassicurazione: | | | |
| (12) -costi .......... | | | |
| (13) -ricavi .......... | | | |
| (14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) .......... | | | |
| | | | |

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 23 dell'allegato 2

| | Importo |
|---|---|
| (15) esercizio N .......... (1+6+8+14) | |
| (16) esercizio N-1 .......... (1-2-4+6+8+14) | |
| (17) esercizio N-2 .......... (1-2-4) | |
| | |

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

**All. n. 2 bis - ramo 13- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento**

**Società** ........................................................ **Esercizio** ...................

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 13 **(valori in migliaia di euro)**

| | Esercizi | | |
|---|---|---|---|
| | **N** | **N-1** | **N-2** |
| (1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico) ........ | | | |
| Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi | | | |
| (2) - per rischi delle assicurazioni dirette ........ | | | |
| (3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ........ | | | |
| (4) - per rischi assunti in riassicurazione ........ | | | |
| (5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ........ | | | |
| - ricavi | | | |
| (6) - per rischi delle assicurazioni dirette ........ | | | |
| (7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ........ | | | |
| (8) - per rischi assunti in riassicurazione ........ | | | |
| (9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ........ | | | |
| Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: | | | |
| (10) -costi ........ | | | |
| (11) -ricavi ........ | | | |
| - per rischi assunti in riassicurazione: | | | |
| (12) -costi ........ | | | |
| (13) -ricavi ........ | | | |
| (14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) ........ | | | |

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 24 dell'allegato 2

| | **Importo** |
|---|---|
| (15) esercizio N ........ (1+6+8+14) | |
| (16) esercizio N-1 ........ (1-2-4+6+8+14) | |
| (17) esercizio N-2 ........ (1-2-4) | |

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

**Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 2, del Regolamento**

**Società** ..........................................................................................

**Esercizio** ....................

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

**(valori in migliaia di euro)**

| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | Tipo Impresa (4) | *a* Valore di bilancio (5) | *b* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6) | *c* Requisito patrimoniale (7) | *d* Elementi costitutivi disponibili (8) | *e* Correzioni (9) | *f* (10) | *g = c*f ovvero = c* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11) | *h = d*f ovvero =d* Quota proporzionale degli elementi (12) | *i = e*f ovvero = e* Quota proporzionale delle correzioni (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | | | | |

## Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 3

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par.3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

**Allegato III**

**Società** ........................................................

**Esercizio** ..................

**PROSPETTO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'**
**DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO CONGIUNTAMENTE**
**LE ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO I DANNI**
(art.29 del Regolamento)

**(valori in migliaia di euro)**

| Voci di riferimento dei modelli del margine di solvibilità rami vita e rami danni | | Assicurazioni vita | Assicurazioni danni | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Ammontare del margine di solvibilità richiesto: rami vita (168 ); rami danni (104) | (a) | 1 | 11 | 21 |
| Elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile totale elementi A): rami vita (97); rami danni (76) | (b) | 2 | 12 | 22 |
| totale elementi B): rami vita (102); rami danni (79) | (c) | 3 | 13 | 23 |
| Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile | (b + c) | 4 | 14 | 24 |
| Eccedenza/insufficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile rispetto all'ammontare del margine di solvibilità da costituire | "d = [ (b+c) - a] | 5 | 15 | 25 |
| Utilizzazione ai sensi dell'art. 348, comma 3, del Codice delle assicurazioni degli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili di cui agli artt. 44, comma 2, lett. a), b), c) del Codice delle assicurazioni | (e) | 6 | 16 | 26 |
| | f = (d + e) | 7 | 17 | 27 |

**N.B.** **(e) sempre ≤ (d)**
**(e) sempre ≤ (b)**

I rappresentanti legali della società (*)

____________________ (**)

____________________ (**)

____________________ (**)

I Sindaci

____________________

____________________

____________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

**Allegato IV**

**Società..............................**

**PROSPETTO ANALITICO DELLE PLUSVALENZE LATENTI E DELLE MINUSVALENZE LATENTI RISULTANTI DALLA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELL'IMPRESA**

***(Art. 30 del Regolamento)***

**prospetto n. 1/... (1)**

**Società..............**

***Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C I)***

**(valori in migliaia di euro)**

| codice (2) | ubicazione del cespite | valore contabile | valore corrente | plusvalenza latente | minusvalenza latente |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTALE** | | | | | |

| **Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti** | |
|---|---|

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita
(2) riportare la stessa codificazione utilizzata in sede di stesura del modulo 1 contenuto nell'ultimo bilancio approvato

**Società ........................** **prospetto n. 2/... (1)**

***Dettaglio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C II.1) ****

**(valori in migliaia di euro)**

| tipologia (2) | denominazione | n. azioni possedute | valore contabile | valore corrente | plusvalenza latente | minusvalenza latente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALE** | | | | | |

| **Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti** | |
|---|---|

* Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita

(2) 1= azioni quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza; 2=azioni non quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza

**prospetto n. 3/... (1)**

**Società** .............................................

***Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo ed imprese partecipate (voce C II.2), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C III.3)***

**(valori in migliaia di euro)**

| categoria (2) | quotata/non quotata (3) | tipologia (4) | codice ISIN | denominazione | valore unitario | valore contabile | valore corrente | plusvalenza latente | minusvalenza latente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTALE** | | | | | | | | | |

| **Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti** | |
|---|---|

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita

(2) 1= titoli emessi da società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza; 2= titoli di Stato quotati; 3= altri titoli quotati; 4= titoli di Stato non quotati; 5= altri titoli non quotati; 6= obbligazioni convertibili; 7= altre

(3) indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri

(4) indicare S per le attività subordinate e C per le obbligazioni convertibili (per quest'ultime indicare nella colonna "denominazione" anche l'azione oggetto di conversione)

**prospetto n. 4/... (1)**

**Società**..............................

***Dettaglio delle azioni e quote di imprese (voce C III.1)***

**(valori in migliaia di euro)**

| tipologia (2) | codice ISIN | denominazione | n. azioni possedute | valore contabile | valore corrente | plusvalenza latente | minusvalenza latente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | **TOTALE** | | | | | |

| **Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti** | |
|---|---|

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita
(2) a= azioni quotate; b= azioni non quotate; c= quote

**prospetto n.5/.... (1)**

**Società...............................**

***Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (voce C III.2)***
***e delle quote in investimenti comuni (voce C III.5)***

**(valori in migliaia di euro)**

| tipologia (2) | nazionalità (3) | modalità di investimento (4) | codice ISIN | denominazione | valore di bilancio | valore corrente | plusvalenza latente | minusvalenza latente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |

| Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti | |
|---|---|

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita

(2) 1= OICR aperti armonizzati; 2= OICR aperti non armonizzati; 3= fondi chiusi mobiliari; 4= fondi chiusi immobiliari; 5= fondi riservati ad investitori qualificati; 6= altri fondi

(3) I= di diritto nazionale, E = di diritto di uno Stato appartenente all'Unione Europea, T= di diritto di uno Stato terzo

(4) A= prevalentemente investiti in titoli azionari o similari; O= prevalentemente investiti in titoli obbligazionari o similari

**Società …………**

**prospetto n. 6/…. (1)**

**(valori in migliaia di euro)**

| **Categorie di investimento** | **Ammontare delle plusvalenze latenti** | **Ammontare delle minusvalenze latenti** | **Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti** |
|---|---|---|---|
| Terreni e fabbricati (C I) | | | |
| Investimenti in imprese del gruppo ed altre partecipate: azioni e quote (C II.1) | | | |
| *di cui non quotati* | | | |
| Obbligazioni emesse da imprese del gruppo ed imprese partecipate (C II.2), obbligazioni emesse da altre imprese ed altri titoli a reddito fisso (C III.3) | | | |
| *di cui non quotate* | | | |
| Azioni e quote di imprese (C III. 1) | | | |
| *di cui titoli non quotati* | | | |
| Quote di fondi comuni di investimento (C III.2) e quote in investimenti comuni (C III.5) | | | |
| **TOTALE** | | | |

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita

**Allegato V**

**Società** ..........................................................

**Esercizio** ....................

**PROSPETTO SULL'UTILIZZO DELL'ECCEDENZA DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' DISPONIBILE**
(articolo 31 del Regolamento)

**(valori in migliaia di euro)**

| **Voci di riferimento dei modelli del margine di solvibilità Rami vita e rami danni** | | **Assicurazioni vita** | **Assicurazioni danni** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|
| Ammontare del margine di solvibilità richiesto: rami vita (168 ); rami danni (104) | (a) | 1 | 11 | 21 |
| Elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile rami vita (169); rami danni (105) | (b) | 2 | 12 | 22 |
| Eccedenza/insufficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile rispetto all'ammontare del margine di solvibilità richiesto | (c) = (b - a) | 3 | 13 | 23 |
| Impegni derivanti dalla concessione di fideussioni o garanzie dettagliati in allegato | (d) | 4 | 14 | 24 |
| Altri impegni che incidono sull'assorbimento del margine | (e) | 5 | 15 | 25 |
| **Totale impegni** | (f) = (d+e) | 6 | 16 | 26 |
| | (g) = (c -f) | 7 | 17 | 27 |

Note: (d) Gli importi sono dettagliati nell'Allegato.
(e) Gli altri impegni sono dettagliati in una nota allegata

I rappresentanti legali della società (*)

____________________ (**)

____________________ (**)

____________________ (**)

I Sindaci

____________________

____________________

____________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Dettaglio delle fideiussioni e garanzie rilasciate

| N. ord. (1) | Denominazione dell'impresa nell'interesse della quale è rilascia la garanzia | (2) | Tipo (3) | Appartenenza al gruppo assicurativo (4) | Codice Stato (5) | Ammontare nominale Fideiussioni/garanzie rilasciate (6) | Ammontare nominale Contro garanzia (7) | Esposizione netta (8)=(6)-(7) | Assorbimento eccedenza di margine per impegni derivanti dalla concessione di fideiussioni o garanzie (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | |

**Istruzioni per la compilazione dell'allegato**

(1) Indicare il numero d'ordine, da mantenere nelle successive segnalazioni, attribuito ad ogni società nell'interesse della quale sono rilasciate le fidiussioni o garanzie
Tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata NA=altro

(3) Indicare:

1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica
2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro
3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedie
4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
6 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE
7 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE
8 - Imprese strumentali
9 - Altro

(4) Indicare: A = appartenente al gruppo assicurativo NA = non appartenente al gruppo assicurativo

(5) Fonte U.I.C.

(6) Ammontare nominale della fideiussione o garanzia rilasciata

(7) Ammontare della controgaranzia. Si tratta di controgaranzie rilasciate da società diverse da quelle controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante dell'impresa stessa

(9) Se si tratta di fideiussioni/garanzie rilasciate nell'interesse di imprese non appartenenti al gruppo assicurativo ((4)= NA), l'assorbimento dell'eccedenza di margine è pari all'esposizione netta ((8) = (9))

**08A02031**

REGOLAMENTO 26 marzo 2008.

**Disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.** (Regolamento n. 20).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

ADOTTA

il seguente regolamento:

## *Capo I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1.

*Fonti normative*

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 87, comma 1, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

### Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;

*b)* «attività essenziale o importante»: attività la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio, oppure comprometterebbe gravemente i risultati finanziari, la stabilità dell'impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati;

*c)* «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dalle imprese di assicurazione ai sensi degli articoli 31, comma 1 e 34, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*d)* «capogruppo»: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia come definita dall'art. 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di attuazione;

*e)* «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

*f)* «esternalizzazione»: l'accordo tra un'impresa di assicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio di attività assicurativa, in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività che verrebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di assicurazione;

*g)* «gruppo assicurativo»: gruppo di società di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e relative disposizioni di attuazione;

*h)* «ISVAP» o «Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

*i)* «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione;

*j)* «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

*k)* «sede secondaria»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;

*l)* «S.E.E.»: lo Spazio Economico Europeo di cui all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

*m)* «società di revisione»: la società di revisione contabile di cui all'art. 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*n)* «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

*o)* «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

*p)* «stress test»: analisi qualitativa o quantitativa finalizzata a valutare l'impatto sulla situazione finanziaria delle imprese di andamenti sfavorevoli dei fattori di rischio, singolarmente considerati o combinati in un unico scenario.

### Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

*a)* alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia;

*b)* alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

*c)* alle sedi secondarie in Italia di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

*d)* alle capogruppo, limitatamente alle disposizioni di cui al capo VI.

*Capo II*

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

*Sezione I*

Principi generali

Art. 4.

*Obiettivi del sistema dei controlli interni*

1. Le imprese di assicurazione si dotano di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema dei controlli interni, proporzionati alle dimensioni e alle caratteristiche operative dell'impresa e alla natura e alla intensità dei rischi aziendali.

2. Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

*a)* l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;

*b)* l'adeguato controllo dei rischi;

*c)* l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;

*d)* la salvaguardia del patrimonio;

*e)* la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

*Sezione II*

Ruolo degli organi sociali

Art. 5.

*Organo amministrativo*

1. L'organo amministrativo ha la responsabilità ultima del sistema dei controlli interni del quale deve assicurare la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L'organo amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta la identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente significativi, ivi compresi i rischi derivanti dalla non conformità alle norme.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile:

*a)* approva l'assetto organizzativo dell'impresa nonché l'attribuzione di compiti e responsabilità alle unità operative, curandone l'adeguatezza nel tempo;

*b)* assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di funzioni;

*c)* approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati;

*d)* definisce le direttive in materia di sistema dei controlli interni, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne;

*e)* definisce e, almeno una volta l'anno, valuta ai fini dell'eventuale revisione le strategie e le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi, in coerenza con il livello di adeguatezza patrimoniale dell'impresa; sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, fissa i livelli di tolleranza al rischio e li rivede almeno una volta l'anno;

*f)* definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili a fini dell'esercizio della vigilanza supplementare di cui al titolo XV del decreto, nonché le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;

*g)* verifica che l'alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l'adeguatezza;

*h)* richiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalla funzione di revisione interna, dal personale, impartendo con tempestività le direttive per l'adozione di misure correttive;

*i)* individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione.

Art. 6.

*Comitato per il controllo interno*

1. Per l'espletamento dei compiti relativi al sistema dei controlli interni, l'organo amministrativo può costituire un comitato di controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, preferibilmente indipendenti ai sensi dell'art. 2387 codice civile, al quale affidare funzioni consultive e propositive.

2. In particolare il comitato di controllo interno assiste l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali.

3. L'organo amministrativo definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato. L'istituzione del comitato di controllo interno non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilità.

Art. 7.

*Alta direzione*

1. L'alta direzione è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo.

2. L'alta direzione:

*a)* definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative e dei relativi addetti, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo; in tale ambito attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni in modo da evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse;

*b)* attua le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi fissate dall'organo amministrativo, assicurando la definizione di limiti operativi e la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonché il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei livelli di tolleranza;

*c)* cura il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, incluso il rischio di non conformità alle norme;

*d)* verifica che l'organo amministrativo sia periodicamente informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e della funzione di compliance e comunque tempestivamente ogni qualvolta siano riscontrate criticità significative;

*e)* dà attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti;

*f)* propone all'organo amministrativo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

Art. 8.

*Organo di controllo*

1. L'organo di controllo verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'organo di controllo può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono funzioni di controllo.

3. L'organo di controllo:

*a)* acquisisce, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo aziendale ed esamina i risultati del lavoro della società di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile;

*b)* verifica l'idoneità della definizione delle deleghe, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;

*c)* valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto;

*d)* mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna;

*e)* cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione;

*f)* segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni;

*g)* in caso di società appartenenti al medesimo gruppo assicurativo assicura i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre imprese;

*h)* conserva una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Art. 9.

*Formalizzazione degli atti*

1. L'operato dell'organo amministrativo, direttivo e di controllo è adeguatamente documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.

*Sezione III*

Componenti del sistema dei controlli interni

Art. 10.

*Cultura del controllo interno*

1. L'organo amministrativo promuove un alto livello di integrità e una cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza e utilità dei controlli interni.

2. L'alta direzione è responsabile della promozione della cultura del controllo interno e assicura che il personale sia messo a conoscenza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, in modo da essere effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attività. A tal fine assicura la formalizzazione e l'adeguata diffusione tra il personale del sistema delle deleghe e delle procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi e i canali di reportistica.

3. L'alta direzione promuove continue iniziative formative e di comunicazione volte a favorire l'effettiva adesione di tutto il personale ai principi di integrità morale ed ai valori etici.

4. Al fine di promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell'integrità e dei valori etici da parte di tutto il personale, nonché per prevenire condotte devianti di cui possono essere chiamate a rispondere ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché ai sensi dell'art. 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese adottano un codice etico che definisca le regole comportamentali, disciplini le situazioni di potenziale conflitto di interesse e preveda azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle direttive e dalle procedure approvate dal vertice o di infrazione della normativa vigente e dello stesso codice etico.

5. Le imprese evitano, ad ogni livello aziendale, politiche e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo ad attività illegali o devianti rispetto agli standard etico-legali ovvero indurre propensioni al rischio contrastanti con l'interesse della società.

Art. 11.

*Attività di controllo e separazione dei compiti*

1. Il sistema dei controlli interni prevede l'esecuzione, a tutti i livelli dell'impresa, di attività di controllo proporzionate alle dimensioni, natura e complessità degli affari, che contribuiscono a garantire l'attuazione delle direttive aziendali e a verificarne il rispetto.

2. Le attività di controllo di cui al comma 1 sono formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono tutto il personale. Tali attività comprendono meccanismi di doppie firme, autorizzazioni, verifiche e raffronti, liste di controllo e riconciliazione dei conti, nonché la limitazione dell'accesso alle operazioni ai soli soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica delle operazioni effettuate.

3. Compatibilmente con le dimensioni aziendali, le imprese assicurano, nell'ambito delle funzioni aziendali, un adeguato livello di indipendenza del personale incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi.

Art. 12.

*Flussi informativi e canali di comunicazione*

1. Le imprese devono possedere informazioni contabili e gestionali che garantiscano adeguati processi decisionali e consentano di definire e valutare se siano stati raggiunti gli obiettivi strategici fissati dall'organo amministrativo in modo da sottoporli ad eventuale revisione. A tal fine, l'alta direzione assicura che l'organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti aziendali rilevanti, anche attraverso la predisposizione di un'adeguata reportistica.

2. Il sistema dei controlli interni garantisce che le informazioni rispettino i principi di accuratezza, completezza, tempestività, coerenza, trasparenza e pertinenza così definiti:

*a)* accuratezza: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e anteriormente rispetto al loro uso;

*b)* completezza: le informazioni devono coprire tutti gli aspetti rilevanti dell'impresa in termini di quantità e qualità, inclusi gli indicatori che possono avere conseguenze dirette o indirette sulla pianificazione strategica dell'attività;

*c)* tempestività: le informazioni devono essere puntualmente disponibili, in modo da favorire processi decisionali efficaci e consentire all'impresa di prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri;

*d)* coerenza: le informazioni devono essere registrate secondo metodologie che le rendano confrontabili;

*e)* trasparenza: le informazioni devono essere presentate in maniera facile da interpretare, garantendo la chiarezza delle componenti essenziali;

*f)* pertinenza: le informazioni utilizzate devono essere in relazione diretta con la finalità per cui vengono richieste ed essere continuamente rivedute e ampliate per garantirne la rispondenza alle necessità dell'impresa.

3. Le informazioni dirette a terzi, quali l'Autorità, gli assicurati, il mercato, devono essere attendibili, tempestive, pertinenti e devono essere comunicate in maniera chiara ed efficace.

4. Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne registra correttamente i fatti di gestione e fornisce una rappresentazione corretta e veritiera della

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa e in conformità con le leggi e la normativa secondaria.

5. Le imprese istituiscono e mantengono canali di comunicazione efficaci sia all'interno, in ogni direzione, sia all'esterno.

6. Il sistema deve favorire le segnalazioni di criticità anche attraverso la previsione di modalità che consentano al personale di portare direttamente all'attenzione dei livelli gerarchici più elevati le situazioni di particolare gravità.

Art. 13.

*Produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza supplementare*

1. Le imprese istituiscono efficaci flussi informativi per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, ove applicabile, adottando idonee procedure di controllo interno ed individuando una funzione specifica per la produzione di tali dati e informazioni.

2. Le imprese conservano i dati e le informazioni di cui al comma 1 presso la propria sede, per eventuali verifiche da parte dell'ISVAP.

Art. 14.

*Sistemi informatici*

1. I sistemi informatici devono essere appropriati rispetto alle dimensioni e all'attività dell'impresa e devono fornire informazioni, sia all'interno che all'esterno, rispondenti ai principi di cui all'art. 12, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1:

*a)* l'organo amministrativo approva un piano strategico sulla tecnologia della informazione e comunicazione (ICT), volto ad assicurare l'esistenza e il mantenimento di una architettura complessiva dei sistemi altamente integrata sia dal punto di vista applicativo che tecnologico e adeguata ai bisogni dell'impresa;

*b)* gli ambienti di sviluppo e di produzione sono separati. Gli accessi ai diversi ambienti sono regolamentati e controllati attraverso procedure disegnate tenendo conto dell'esigenza di limitare i rischi di frode derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale. A tal fine le procedure garantiscono la sicurezza logica dei dati trattati, restringendo, in particolare per l'ambiente di produzione, l'accesso ai dati stessi a soggetti autorizzati e prevedono che tutte le violazioni vengano evidenziate; le procedure sono soggette a verifiche da parte della funzione di revisione interna;

*c)* le procedure per l'approvazione e l'acquisizione dell'hardware e del software, nonché per la cessione all'esterno di determinati servizi, sono formalizzate;

*d)* sono adottate procedure che assicurino la sicurezza fisica dell'hardware, del software e delle banche dati, anche attraverso procedure di disaster recovery e back up;

*e)* al fine di garantire la continuità dei processi dell'organizzazione, sono adottate e documentate procedure e standard operativi orientati alla individuazione e gestione degli eventi che possono pregiudicare la continuità del business, quali, in via esemplificativa, eventi imprevisti, black-out, incendi, allagamenti, malfunzionamenti dei componenti hardware e software, errori operativi da parte del personale incaricato della gestione dei sistemi o da parte degli utenti, introduzione involontaria di componenti dannosi per il sistema informativo e di rete, atti dolosi miranti a ridurre la disponibilità delle informazioni.

3. In caso di operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizioni di portafoglio, l'impresa predispone un piano di integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati:

*a)* ambiti, funzioni, procedure, applicazioni e basi dati interessate dal processo di integrazione;

*b)* la tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati e alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri etc.) sarà completata;

*c)* le unità e i presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione.

*Capo III*

REVISIONE INTERNA

Art. 15.

*Funzione di revisione interna*

1. Le imprese istituiscono una funzione di revisione interna, incaricata di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e le necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.

2. La funzione di revisione interna deve presentare le seguenti caratteristiche:

*a)* la collocazione della funzione nell'ambito della struttura organizzativa deve essere tale da garantirne l'indipendenza e l'autonomia, affinché non ne sia compromessa l'obiettività di giudizio; la funzione di revisione interna non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative; ai soggetti preposti alla funzione di revisione interna non devono essere affidate responsabilità operative o incarichi di verifica di attività per le quali abbiano avuto in precedenza autorità o responsabilità se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo;

*b)* il responsabile della funzione è nominato dall'organo amministrativo: egli deve avere specifica competenza e professionalità per lo svolgimento dell'attività; i compiti attribuiti al responsabile della funzione

sono chiaramente definiti ed approvati con delibera del consiglio, che ne fissa anche poteri, responsabilità e modalità di reportistica all'organo amministrativo stesso;

*c)* agli incaricati della funzione deve essere consentita libertà di accesso a tutte le strutture aziendali e alla documentazione relativa all'area aziendale oggetto di verifica, incluse le informazioni utili per la verifica dell'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni aziendali esternalizzate;

*d)* la funzione deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno; il responsabile della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa;

*e)* la struttura dedicata deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche alle dimensioni dell'impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire. Gli addetti alla struttura devono possedere competenze specialistiche e deve essere curato l'aggiornamento professionale.

3. La funzione di revisione interna uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica:

*a)* i processi gestionali e le procedure organizzative;

*b)* la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;

*c)* l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni;

*d)* la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;

*e)* l'efficienza dei controlli svolti sulle attività esternalizzate.

4. La funzione di revisione interna pianifica l'attività in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente ad audit. Il piano di audit è sottoposto all'approvazione dell'organo amministrativo e individua, almeno, le attività a rischio, le operazioni e i sistemi da verificare, descrivendo i criteri sulla base dei quali questi sono stati selezionati e specificando le risorse necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento è seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque sono organizzati in modo da fronteggiare le esigenze impreviste.

5. A seguito dell'analisi sull'attività oggetto di controllo, la funzione procede, secondo le modalità e la periodicità fissata dall'organo amministrativo, a comunicare all'organo stesso, all'alta direzione ed all'organo di controllo la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticità; resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravità. I rapporti di audit devono essere obiettivi, chiari, concisi, tempestivi e contenere suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e devono essere conservati presso la sede della società.

6. La revisione interna si conclude con l'attività di follow-up, consistente nella verifica a distanza di tempo dell'efficacia delle correzioni apportate al sistema.

Art. 16.

*Esternalizzazione della funzione di revisione interna*

1. Le imprese per le quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione della funzione di revisione interna non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione, anche nell'ambito del gruppo assicurativo, nel rispetto delle condizioni di cui al capo VIII.

2. Le attività relative alla funzione di revisione interna possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:

*a)* in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;

*b)* siano adottate adeguate procedure per garantire che le attività della funzione di revisione interna definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

Art. 17.

*Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo*

1. L'organo di controllo, la società di revisione, la funzione di revisione interna, di risk management e di compliance, l'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'attuario incaricato e ogni altro organo o funzione a cui è attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro, scambiandosi ogni informazione utile per l'espletamento dei rispettivi compiti.

2. L'organo amministrativo definisce e formalizza i collegamenti tra le varie funzioni a cui sono attribuiti compiti di controllo.

*Capo IV*

GESTIONE DEI RISCHI

Art. 18.

*Obiettivi del sistema di gestione dei rischi*

1. Al fine di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali dell'impresa, i rischi a cui sono esposte, le imprese si dotano di un adeguato sistema di gestione dei rischi, proporzionato alle dimensioni, alla natura e alla complessità dell'attività esercitata, che consenta la identificazione, la valuta-

zione e il controllo dei rischi maggiormente significativi, intendendosi per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

2. Le imprese provvedono alla catalogazione dei rischi in funzione della natura e dimensioni dell'attività. La catalogazione include almeno i seguenti rischi:

*a)* rischio di assunzione: il rischio derivante dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione, associato agli eventi coperti, ai processi seguiti per la tariffazione e selezione dei rischi, all'andamento sfavorevole della sinistralità effettiva rispetto a quella stimata;

*b)* rischio di riservazione: il rischio legato alla quantificazione di riserve tecniche non sufficienti rispetto agli impegni assunti verso assicurati e danneggiati;

*c)* rischio di mercato: il rischio di perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili;

*d)* rischio di credito: il rischio legato all'inadempimento contrattuale degli emittenti degli strumenti finanziari, dei riassicuratori, degli intermediari e di altre controparti;

*e)* rischio di liquidità: il rischio di non poter adempiere alle obbligazioni verso gli assicurati e altri creditori a causa della difficoltà a trasformare gli investimenti in liquidità senza subire perdite;

*f)* rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi, inclusi quelli utilizzati per la vendita a distanza, o da eventi esterni, quali la frode o l'attività dei fornitori di servizi;

*g)* rischio legato all'appartenenza al gruppo: rischio di «contagio», inteso come rischio che, a seguito dei rapporti intercorrenti dall'impresa con le altre entità del gruppo, situazioni di difficoltà che insorgono in un'entità del medesimo gruppo possano propagarsi con effetti negativi sulla solvibilità dell'impresa stessa; rischio di conflitto di interessi;

*h)* rischio di non conformità alle norme: il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali;

*i)* rischio reputazionale: il rischio di deterioramento dell'immagine aziendale e di aumento della conflittualità con gli assicurati, dovuto anche alla scarsa qualità dei servizi offerti, al collocamento di polizze non adeguate o al comportamento della rete di vendita.

Art. 19.

*Individuazione e valutazione dei rischi*

1. Le imprese raccolgono in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici, a cui sono esposte e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree funzionali. La procedura di censimento dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.

2. Le imprese devono essere in grado, attraverso un adeguato processo di analisi, di comprendere la natura dei rischi individuati, la loro origine, la possibilità o necessità di controllarli e gli effetti che ne possono derivare, sia in termini di perdite che di opportunità. Il processo di analisi include sia una valutazione qualitativa sia, per i rischi quantificabili, l'adozione di metodologie di misurazione dell'esposizione al rischio, inclusi, ove appropriati, sistemi di determinazione dell'ammontare della massima perdita potenziale.

3. Nella misurazione le imprese considerano, ove possibile, le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.

4. Le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.

5. Le politiche di assunzione, misurazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attività e delle passività di bilancio, considerando che lo sviluppo di tecniche e modelli di asset-liability management è fondamentale per la corretta comprensione e la gestione delle esposizioni al rischio che possono derivare dalle interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attività e passività.

6. I processi di individuazione e valutazione dei rischi sono effettuati su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura e dimensione degli affari e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione è posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati.

7. Le imprese definiscono procedure in grado di evidenziare con tempestività l'insorgere di rischi che possono danneggiare la situazione patrimoniale ed economica o il superamento delle soglie di tolleranza fissate. Per le maggiori fonti di rischio identificate l'impresa predispone adeguati piani di emergenza.

Art. 20.

*Stress test*

1. Per ciascuna delle fonti di rischio identificate dalle imprese come maggiormente significative sulla base dei processi di cui all'art. 19, le imprese stesse effettuano analisi prospettiche quantitative attraverso l'uso di stress test.

2. Gli stress test, basati su modelli deterministici o stocastici, sono disegnati e sviluppati in coerenza con

le dimensioni e la natura dell'attività dell'impresa e ripetuti con la frequenza resa necessaria dal tipo di rischio, dall'evoluzione delle dimensioni e dell'attività dell'impresa e del contesto di mercato, e in ogni caso con cadenza almeno annuale.

3. I risultati degli stress test, unitamente alle ipotesi sottostanti, sono portati all'attenzione dell'organo amministrativo, al fine di offrire un contributo alla revisione e al miglioramento delle politiche di gestione dei rischi, delle linee operative e dei limiti di esposizione fissati dall'organo amministrativo stesso.

4. Se i risultati delle prove di stress indicano una particolare vulnerabilità di fronte a una data serie di circostanze, le imprese adottano idonee misure per gestire adeguatamente i relativi rischi.

5. Su richiesta dell'ISVAP, le imprese effettuano stress test standardizzati sulla base di fattori di rischio e parametri prefissati dall'ISVAP stesso.

Art. 21.

*Funzione di risk management*

1. Le imprese istituiscono una funzione di risk management, appropriata alla natura, dimensione e complessità dell'attività, che:

*a)* concorre alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi;

*b)* concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;

*c)* valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;

*d)* predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;

*e)* verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dalla impresa;

*f)* concorre all'effettuazione delle prove di stress test di cui all'art. 20.

2. La collocazione organizzativa della funzione di risk management è lasciata all'autonomia delle imprese, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. Le imprese valutano se utilizzare unità interne o avvalersi di strutture esterne nel rispetto dei criteri di cui al capo VIII.

3. Le attività relative alla funzione di risk management possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:

*a)* in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;

*b)* siano adottate adeguate procedure per garantire che le attività della funzione di risk management definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto al profilo di rischio della singola impresa.

4. La funzione di risk management, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di risk management deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.

5. Il collegamento tra la funzione di revisione interna e quella di risk management è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.

*Capo V*

FUNZIONE DI COMPLIANCE

Art. 22.

*Obiettivi della verifica di conformità alle norme*

1. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, le imprese si dotano, ad ogni livello aziendale pertinente, di specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione.

2. Nella identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme, le imprese pongono particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore.

Art. 23.

*Funzione di compliance*

1. Le imprese istituiscono una funzione di compliance, proporzionata alla natura, dimensione e complessità dell'attività svolta, cui è affidato il compito di valutare che l'organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 22.

2. L'istituzione della funzione di compliance è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate.

3. La funzione di compliance:

*a)* identifica in via continuativa le norme applicabili all'impresa e valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali;

*b)* valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;

*c)* valuta l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;

*d)* predispone adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.

4. La funzione di compliance deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, avere libero accesso a tutte le attività dell'impresa e a tutte le informazioni pertinenti e disporre delle risorse quantitativamente e professionalmente adeguate per lo svolgimento delle attività.

5. Le imprese, nella loro autonomia, organizzano la funzione di compliance valutando se costituirla in forma di specifica unità organizzativa o mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso l'indipendenza va garantita attraverso la presenza di adeguati presidi per garantire separatezza di compiti e prevenire conflitti di interesse.

6. In ogni caso, è garantita la separatezza della funzione di compliance dalle funzioni operative e dalle altre funzioni di controllo, attraverso la definizione espressa dei rispettivi ruoli e competenze.

7. Il collegamento tra la funzione di compliance e le funzioni di revisione interna e di risk management è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.

8. La funzione di compliance è comunque separata dalla funzione di revisione interna ed è sottoposta a verifica periodica da parte della stessa.

Art. 24.

*Responsabile della funzione di compliance*

1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'art. 23, comma 5, le imprese nominano un responsabile della funzione di compliance, in possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza ed autorevolezza. La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.

2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato dalle dimensioni o dalle caratteristiche operative, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché privo di deleghe.

3. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta l'anno, una relazione all'organo amministrativo sulla adeguatezza ed efficacia dei presidi adottati dall'impresa per la gestione del rischio di non conformità alle norme.

Art. 25.

*Esternalizzazione della funzione di compliance*

1. Le imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione di una specifica funzione di compliance non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione nel rispetto delle condizioni di cui al capo VIII.

2. Le attività relative alla funzione di compliance possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:

*a)* in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;

*b)* siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di non conformità definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

*Capo VI*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 26.

*Ruolo della capogruppo*

1. La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo assicurativo, esercita:

*a)* un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo assicurativo opera e dei rischi ad esse correlate. Il controllo verte sia sull'espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo assicurativo sia sulle politiche di acquisizione o dismissione da parte delle società del gruppo assicurativo;

*b)* un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, sia delle singole imprese che del gruppo assicurativo nel suo insieme;

*c)* un controllo tecnico operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo assicurativo dalle singole controllate.

Art. 27.

*Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo*

1. Fermo restando che ciascuna impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia appartenente al gruppo assicurativo si dota di un sistema di controllo e gestione dei rischi secondo le disposizioni di cui ai capi III, IV e V, la capogruppo dota il gruppo assicurativo di un sistema di controlli interni idoneo

ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso che sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

2. In particolare, sono previste:

*a)* procedure formalizzate di coordinamento e collegamento, anche informativo, tra le società appartenenti al gruppo assicurativo e la capogruppo per tutte le aree di attività;

*b)* meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;

*c)* flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;

*d)* procedure di segnalazione e contabili che consentano l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni tra entità del gruppo assicurativo;

*e)* procedure che assicurino la coerenza tra i dati e le informazioni prodotti ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare e quelli prodotti ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo;

*f)* la definizione dei compiti e delle responsabilità delle diverse unità deputate al controllo dei rischi all'interno del gruppo assicurativo e i meccanismi di coordinamento;

*g)* procedure idonee a garantire in modo accentrato la identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.

3. La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo assicurativo i criteri di identificazione, misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo all'interno del gruppo assicurativo.

4. Al fine di verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo assicurativo agli indirizzi della capogruppo e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, la capogruppo si attiva affinché siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle società che compongono il gruppo assicurativo, anche mediante la funzione di revisione interna delle stesse.

5. La capogruppo informa tempestivamente l'ISVAP dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le società estere del gruppo assicurativo ostino al rispetto delle disposizioni del presente capo.

## *Capo VII*

## Obblighi di comunicazione all'ISVAP

### Art. 28.

### *Comunicazioni all'ISVAP*

1. Le imprese comunicano all'ISVAP la nomina e la revoca dei responsabili della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance entro trenta giorni dall'adozione del relativo atto.

2. Unitamente al bilancio di esercizio, le imprese trasmettono all'ISVAP la seguente documentazione:

*a)* una relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, che illustri le iniziative eventualmente intraprese nell'esercizio o le modifiche apportate, le attività di revisione interna svolte, le eventuali carenze segnalate e le azioni correttive adottate;

*b)* le modifiche eventualmente apportate all'organigramma aziendale e al sistema delle deleghe già comunicati all'ISVAP;

*c)* una relazione sulle eventuali modifiche apportate in termini di risorse e di organizzazione alla funzione di revisione interna, di risk management e di compliance.

3. La documentazione di cui al comma 2 è previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo.

## *Capo VIII*

## Disposizioni in materia di esternalizzazione

### *Sezione I*

### Condizioni per l'esternalizzazione

### Art. 29.

### *Esternalizzazione di attività*

1. Le imprese possono concludere accordi di esternalizzazione a condizione che la natura e la quantità delle attività esternalizzate e le modalità della cessione non determinino lo svuotamento dell'attività dell'impresa cedente.

2. Non può in ogni caso essere esternalizzata l'attività di assunzione dei rischi.

3. L'esternalizzazione non esonera in alcun caso gli organi sociali e l'alta direzione dell'impresa dalle rispettive responsabilità.

### Art. 30.

### *Esternalizzazione di attività essenziali o importanti*

1. Quando le imprese affidano ad un terzo l'esecuzione di attività essenziali o importanti, garantiscono che le modalità di esternalizzazione:

*a)* non rechino pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell'impresa;

*b)* non compromettano i risultati finanziari e la stabilità dell'impresa e la continuità delle sue attività;

*c)* non compromettano la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli assicurati e ai danneggiati;

*d)* non determinino un ingiustificato incremento del rischio operativo.

Art. 31.

*Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori*

1. L'organo amministrativo definisce la politica per la esternalizzazione delle attività dell'impresa, con delibera che include almeno:

*a)* i criteri di individuazione delle attività da esternalizzare;

*b)* i criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, dell'onorabilità e della capacità finanziaria;

*c)* l'adozione di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore (service level agreement).

Art. 32.

*Accordi di esternalizzazione*

1. Nella stipulazione degli accordi di esternalizzazione le imprese di assicurazione hanno cura di assicurare in particolare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* la chiara definizione dell'attività oggetto della cessione, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;

*b)* il fornitore svolga adeguatamente l'esecuzione delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'impresa;

*c)* il fornitore informi tempestivamente l'impresa di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;

*d)* il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi all'impresa ed agli assicurati;

*e)* l'impresa abbia facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;

*f)* il fornitore garantisca l'accesso completo ed immediato dell'ISVAP ai locali e alla documentazione del fornitore stesso;

*g)* l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;

*h)* l'impresa possa recedere o modificare il contratto in caso di richiesta dell'ISVAP;

*i)* il contratto non possa essere oggetto di subcessione senza il consenso dell'impresa.

2. Gli accordi di esternalizzazione sono formalizzati in forma scritta.

3. Nel caso di accordi di esternalizzazione della funzione di revisione interna, risk management e compliance, da stipularsi esclusivamente con un fornitore con sede legale nello SEE, le imprese assicurano altresì che siano adeguatamente definiti:

*a)* obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;

*b)* modalità e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'alta direzione;

*c)* possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.

Art. 33.

*Controllo sulle attività esternalizzate*

1. Relativamente alle attività esternalizzate, il sistema dei controlli interni garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se le attività fossero svolte direttamente dall'impresa. La politica di gestione dei rischi include i rischi specifici connessi all'esternalizzazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese adottano idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente le attività esternalizzate, la loro conformità a norme di legge e regolamenti e alle direttive e procedure aziendali, il rispetto dei limiti operativi e delle soglie di tolleranza al rischio fissate dall'impresa e di intervenire tempestivamente ove il fornitore non rispetti gli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente.

3. Ferme restando le limitazioni di cui all'art. 29, le imprese individuano al proprio interno uno o più responsabili delle attività di controllo sulle attività esternalizzate e ne formalizzano compiti e responsabilità. Il numero dei responsabili deve essere proporzionato alla natura e alla quantità delle attività esternalizzate e, nel caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, risk management e compliance, deve trattarsi di soggetti con adeguate caratteristiche di autorevolezza e indipendenza.

4. Le imprese adottano idonee misure per assicurare la continuità della attività in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attività.

5. Qualora l'impresa di assicurazione e il fornitore di servizi appartengano allo stesso gruppo assicurativo, l'impresa nell'adozione dei presidi contrattuali e organizzativi previsti dal presente capo può tener conto della misura in cui esercita sul fornitore il controllo ai sensi dell'art. 72 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 34.

*Poteri di intervento dell'ISVAP*

1. L'ISVAP verifica che l'esternalizzazione delle attività e la loro esecuzione rispettino le condizioni di cui al presente capo.

2. Qualora, in considerazione della dimensione e della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione, della natura dell'attività esternalizzata, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del servizio da questo reso, l'ISVAP ritenga che possa essere compromessa la sana e prudente gestione dell'impresa o arrecato pregiudizio agli interessi degli assicurati e dei danneggiati, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto.

3. L'esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

*Sezione II*

Obblighi di comunicazione all'ISVAP

Art. 35.

*Comunicazione in caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti*

1. Nel caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti, le imprese ne danno preventiva comunicazione all'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima della esecuzione del contratto, comunicando i dati relativi all'attività ceduta, al fornitore, alla durata dell'esternalizzazione e al luogo in cui si svolge l'attività esternalizzata, secondo il modello di cui all'allegato 1.

2. Le imprese comunicano tempestivamente all'ISVAP se in corso di contratto sono intervenuti cambiamenti rilevanti in merito al fornitore che incidono sul servizio.

3. Le imprese comunicano all'ISVAP la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione dell'attività o di affidamento ad altro fornitore.

Art. 36.

*Esternalizzazione della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance*

1. Nel caso di esternalizzazione della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance, le imprese danno preventiva comunicazione all'ISVAP, allegando la bozza del contratto.

2. Al contratto può essere data esecuzione trascorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'ISVAP della bozza di contratto e di ogni altro elemento informativo che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità, nonché la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'ISVAP.

Art. 37.

*Comunicazioni in caso di esternalizzazione di altre attività*

1. Nel caso di esternalizzazione di attività diverse da quelle essenziali o importanti le imprese danno comunicazione all'ISVAP dei contratti stipulati, in occasione dell'invio del bilancio di esercizio, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

*Capo IX*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

*Disposizioni transitorie*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le imprese trasmettono all'ISVAP un prospetto riepilogativo dei contratti di esternalizzazione in vigore, secondo il modello di cui all'allegato 3.

Art. 39.

*Abrogazione di norme*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate:

*a)* la circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005;

*b)* la circolare ISVAP n. 456 del 6 novembre 2001, limitatamente al punto 2.

Art. 40.

*Pubblicazione*

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 41.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al capo V, nonché agli articoli 27, comma 3, 31, 33 e 35 entro il 1° gennaio 2009. Per le attività già esternalizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento il termine di adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 32 è fissato al 1° aprile 2009.

Roma, 26 marzo 2008

*Il Presidente:* GIANNINI

ALLEGATO 1

## Attività essenziali e importanti da esternalizzare

| **Impresa di assicurazione** |
|---|
| **Gruppo di appartenenza** |

| **Oggetto dell'attività esternalizzata** |
|---|
| **Data efficacia contratto**<br>**Durata dell'esternalizzazione** |
| **Corrispettivo** |

| **Fornitore : persone fisiche** | | | |
|---|---|---|---|
| Cognome | Nome | | Data di nascita |
| Comune di nascita | | Provincia | Stato di nascita |
| Residenza | Domicilio | | |
| Codice fiscale | Partita iva | | |
| Numero totale addetti | Numero addetti preposti all'attività esternalizzata | | |

| **Fornitore : persone giuridiche** | |
|---|---|
| Denominazione o ragione sociale | |
| Gruppo di appartenenza | |
| Sede | |
| Oggetto sociale | Capitale sociale |
| Codice fiscale | Partita IVA |
| Numero totale addetti | Numero addetti preposti all'attività esternalizzata |

| **Luogo ove si svolgono le attività di esternalizzazione** |
|---|

| **Luogo di conservazione della documentazione relativa all'attività esternalizzata** |
|---|

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI, DIVERSI DA QUELLI ESSENZIALI O IMPORTANTI, ESTERNALIZZATI NELL'ESERCIZIO ....................

IMPRESA DI ASSICURAZIONE:

GRUPPO DI APPARTENENZA: ____________

| N. | Attività/Servizi esternalizzati | Data sottoscrizione contratto | Data scadenza contratto | Corrispettivo delle prestazioni | OUTSOURCER | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Denominazione | Gruppo di appartenenza | Sede legale | Codice Fiscale/ Partita IVA | Oggetto sociale | Totale addetti | N. addetti preposti allo svolgimento dell'attività/ servizi esternalizzati | Luogo dove vengono svolte le attività/servizi esternalizzati | Luogo dove viene conservata la documentazione inerente i servizi svolti |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGATO 3

ELENCO DI TUTTE LE ATTIVITA' E I SERVIZI ESTERNALIZZATI

IMPRESA DI ASSICURAZIONE: ____________________

GRUPPO DI APPARTENENZA: ____________________

| SOGGETTO A CUI SONO STATE ESTERNALIZZATE LE ATTIVITA'/SERVIZI | | | | | | | ATTIVITA'/SERVIZI ESTERNALIZZATI: ELEMENTI DEL CONTRATTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Denominazione | Gruppo di appartenenza | Sede legale | Codice Fiscale/Partita IVA | Oggetto sociale | Totale addetti | Attività/Servizi esternalizzati | Data sottoscrizione contratto | Data scadenza contratto | Corrispettivo delle prestazioni | Luogo dove vengono svolte le attività/servizi esternalizzati | Luogo dove viene conservata la documentazione inerente i servizi svolti | N. addett preposti allo svolgimento dell attività/ servizi esternalizzati |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |

**08A02207**

REGOLAMENTO 28 marzo 2008.

**Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita di cui agli articoli 32, 33 e 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.** (Regolamento n. 21).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

adotta il seguente

**REGOLAMENTO**

**INDICE**

Art. 37 (Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale)

**Sezione II – Rendimento attuale e prevedibile**

Art. 38 (Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate)
Art. 39 (Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti non collegati a gestioni interne separate)
Art. 40 (Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti con specifica provvista di attivi)
Art. 41 (Orizzonte temporale)
Art. 42 (Criteri di organizzazione e di analisi dei dati)
Art. 43 (Portafoglio delle attività)
Art. 44 (Portafoglio delle passività)
Art. 45 (Redditi attesi)
Art. 46 (Relazione sul rendimento attuale e prevedibile)

**Sezione III – Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito**

Art. 47 (Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)
Art. 48 (Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

**CAPO III – Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario**

**Sezione I – Disposizioni generali**

Art. 49 (Costituzione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario)

**Sezione II – Riserva aggiuntiva per rischio demografico**

Art. 50 (Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)
Art. 51 (Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)
Art. 52 (Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

**TITOLO VI – Disciplina sulle riserve tecniche dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI**

Art. 53 (Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti unit linked e dei contratti di ramo VI)
Art. 54 (Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti index linked)
Art. 55 (Riserva aggiuntiva dei contratti unit e index linked e dei contratti di ramo VI)

**TITOLO VII – Adempimenti dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche**

Art. 56 (Funzioni dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche)
Art. 57 (Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale)
Art. 58 (Relazione tecnica in caso di cessazione dell'incarico)
Art. 59 (Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile)
Art. 60 (Controlli sul rendimento attuale e prevedibile)

Art. 61 (Controlli sul margine di solvibilità)

**TITOLO VIII – Obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP**

**CAPO I – Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita**

Art. 62 (Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe)
Art. 63 (Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

**CAPO II – Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita**

Art. 64 (Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese)
Art. 65 (Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

**CAPO III – Altri obblighi di informativa**

Art. 66 (Libero accesso ai dati aziendali)

**TITOLO IX – Disposizioni transitorie e finali**

**CAPO I – Disposizioni transitorie**

Art. 67 (Tasso annuo massimo garantibile per i contratti di ramo VI e per i PIP)
Art. 68 (Riserve tecniche delle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione)
Art. 69 (Modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni sistematiche)

**CAPO II - Disposizioni finali**

Art. 70 (Imprese che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali)
Art. 71 (Abrogazioni)
Art. 72 (Pubblicazione)
Art. 73 (Entrata in vigore)

**Elenco degli allegati:**

Allegato 1: Schema di relazione tecnica sulla tariffa

Allegato 2: Metodologie di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

Allegato 3: Schema di relazione tecnica sulle riserve

## TITOLO I
## Disposizioni di carattere generale

### Art. 1
### (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 32, comma 2, 33, 36, 190 commi 1 e 2 e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

### Art. 2
### (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a) “altre basi tecniche”: ogni altra analisi statistica, diversa dalle basi demografiche, utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
   b) "attuario incaricato": l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami vita di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   c) “basi demografiche”: ogni statistica sulla mortalità/longevità degli assicurati utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
   d) “basi finanziarie”: il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo del premio e ogni altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
   e) “basi tecniche”: tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonchè ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
   f) “caricamenti”: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dalle imprese nel processo di determinazione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
   g) “contratti *index linked*”: i contratti di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;
   h) “contratti *unit linked*”: i contratti di cui all’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o al valore di attivi contenuti in un fondo interno;
   i) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   j) “fondi pensione aperti”: i fondi istituiti da imprese di assicurazione disciplinati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 destinati alla gestione di forme pensionistiche complementari, aperti all’adesione su base individuale e collettiva;
   k) “gestione interna separata”: il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
   l) “*long term care* o LTC”: le assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, classificate nell'ambito dei rami vita, che prevedono il pagamento di prestazioni in forma di rendita;
   m) “piani individuali pensionistici o PIP”: le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252;
   n) “premio di tariffa”: il premio puro maggiorato dei caricamenti;
   o) “premio puro”: il costo base per la copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese;

p) “principi contabili internazionali”: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
q) “rami vita”: i rami di attività di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
r) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
s) “tasso di interesse garantito”: la garanzia di rendimento prevista dal contratto e prestata direttamente dalle imprese;
t) “tasso massimo di interesse garantibile o TMG”: il tasso di rendimento massimo garantibile sui contratti dei rami vita ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
u) “tasso tecnico”: il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all’atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami vita.

2. Il presente Regolamento reca i principi generali e le regole applicative poste a base del calcolo dei premi e delle riserve tecniche dei rami vita ed i connessi adempimenti in capo alle imprese di cui al comma 1 e all’attuario incaricato.

Art. 4
(Principi generali)

1. Le imprese si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l’accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche.

2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese devono disporre di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.

## TITOLO II
## Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle tariffe dei rami vita

### CAPO I
### Principi generali e basi tecniche delle tariffe

Art. 5
(Principi generali per la determinazione delle tariffe)

1. Per la determinazione della tariffa le imprese adottano adeguate ipotesi attuariali che consentano, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e di costituire, per ciascun contratto, le riserve tecniche necessarie.

2. Le imprese valutano e selezionano le basi tecniche per il calcolo dei premi definendo, coerentemente alle prestazioni che intendono assicurare ed alla tipologia contrattuale, il tasso tecnico, le eventuali basi demografiche nonché ogni altra base tecnica necessaria per il calcolo dei premi puri. Le imprese definiscono inoltre la legge di caricamento applicabile, ai fini della determinazione dei premi di tariffa.

3. Nella scelta delle basi tecniche per la determinazione della tariffa, le imprese tengono conto delle prestazioni garantite contrattualmente, dell'eventuale tasso di interesse garantito, delle modalità di partecipazione agli utili finanziari e demografici che intendono riconoscere sui contratti e di eventuali oneri trattenuti sui rendimenti realizzati dagli investimenti effettuati.

4. Per le operazioni di capitalizzazione indicate nell'articolo 2, comma 1, del decreto, le imprese determinano le tariffe nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 179 del decreto.

5. Le basi tecniche sono modificabili nel corso della durata contrattuale, qualora sia espressamente prevista nelle condizioni di polizza la possibilità di variarle secondo regole predefinite. Per i piani individuali pensionistici, per i fondi pensione aperti e per i contratti *long term care* si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.

6. Le imprese, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, secondo periodo, del decreto, possono decidere, per una o più tariffe, tenendo conto delle proprie situazioni patrimoniali e finanziarie, di applicare premi che consentano di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, mediante ricorso a mezzi propri, purché il ricorso a risorse non derivanti dai premi stessi e dai relativi proventi sia non sistematico e non permanente.

Art. 6
(Basi finanziarie per il calcolo delle tariffe)

1. Le imprese individuano il tasso tecnico per la determinazione di ciascuna tariffa. Per i contratti che prevedono una garanzia finanziaria, il tasso tecnico non può essere superiore al corrispondente tasso di interesse garantito dal contratto, fissato entro i limiti indicati al Capo III del presente Titolo.

2. Per i contratti a premi annui e al solo fine di determinare l'ammortamento annuo del caricamento di acquisizione, le imprese possono utilizzare un tasso tecnico superiore al tasso di interesse garantito.

Art. 7
(Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle tariffe)

1. Le imprese adottano basi demografiche e altre basi tecniche, siano esse desunte da rilevazioni di mercato o dalla propria esperienza, facendo riferimento a criteri prudenziali. Nelle assicurazioni sulla durata della vita umana, le imprese tengono conto anche dell'andamento tendenziale della mortalità/longevità della popolazione generale nonché dell'effettiva mortalità/longevità registrata sul proprio portafoglio.

2. Per i contratti di rendita e per i contratti di capitale che prevedono opzioni in rendita, le imprese adottano, ove i dati disponibili lo consentano, una base tecnica demografica derivata da un'analisi per generazioni e considerano gli effetti dell'antiselezione dei percettori di rendita rispetto alla popolazione generale.

3. Qualora le imprese nell'impiego di basi tecniche diverse da quelle finanziarie si avvalgano di analisi desunte da esperienze internazionali, valutano la sostenibilità delle stesse rispetto ai rischi che intendono assumere, apportando eventuali correttivi necessari per adattare la base dati di riferimento alla realtà nazionale in cui si collocano i rischi.

4. Le imprese sottopongono le basi demografiche e le altre basi tecniche utilizzate nella determinazione delle tariffe a periodici monitoraggi volti a verificare la tenuta delle stesse. Qualora da tali analisi emergano risultanze statisticamente significative, tali da far ritenere che le basi tecniche in uso non siano più adeguate, le imprese devono procedere ad una sollecita revisione del tariffario che comporti l'aggiornamento delle basi demografiche e delle altre basi tecniche in modo tale che sia sempre garantito il corretto equilibrio tecnico della tariffa.

5. Le basi demografiche e le altre basi tecniche non finanziarie da utilizzare nell'ambito di tariffe collettive sono scelte in modo coerente con le tipologie di rischio presenti all'interno del gruppo assicurato.

**CAPO II**
**Disciplina sulle tariffe per particolari forme assicurative.**

Art. 8
(Disciplina applicabile ai piani individuali pensionistici )

1. Le imprese possono realizzare forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione sulla vita con prestazioni rivalutabili collegate a gestioni interne separate o mediante contratti di assicurazione *unit linked* oppure mediante contratti che offrono l'abbinamento delle tipologie contrattuali sopradescritte.

2. Nel corso della durata contrattuale, le imprese possono variare, qualora espressamente consentito dalle condizioni contrattuali, le basi demografiche, le basi finanziarie ed il tasso di interesse garantito per il calcolo delle prestazioni. La variazione può intervenire nel rispetto dei commi 3, 4 e 5.

3. Le imprese possono modificare le basi demografiche se le analisi effettuate su dati oggettivamente verificabili dimostrino variazioni della probabilità di sopravvivenza e nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:
   a) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;
   b) le variazioni della probabilità di sopravvivenza siano desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul proprio portafoglio assicurativo o, qualora il portafoglio dell'impresa non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'ISVAP.

4. Le imprese possono modificare le basi finanziarie o i tassi di interesse garantiti qualora, nel corso della durata contrattuale, essi non rispettino i limiti del TMG in vigore di cui al Capo III del presente Titolo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, lettera a).

La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto solo sui premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.

5. Le modifiche delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita, non possono essere applicate ai soggetti, già assicurati alla data di introduzione di dette modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Art. 9
(Disciplina applicabile ai fondi pensione aperti)

1. Le imprese possono variare le basi demografiche, le basi finanziarie ed il tasso di interesse garantito per il calcolo delle prestazioni. La variazione può intervenire nel rispetto dei commi 2, 3 e 4.

2. E' consentita la modifica delle basi demografiche se le analisi effettuate su dati oggettivamente verificabili, dimostrino variazioni della probabilità di sopravvivenza e nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:
   a) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;
   b) le variazioni della probabilità di sopravvivenza siano desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul proprio portafoglio assicurativo o, qualora il portafoglio dell'impresa non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'ISVAP.

3. Le imprese possono modificare le basi finanziarie o i tassi di interesse garantiti, qualora, essi non rispettino i limiti del TMG in vigore, di cui al Capo III del presente Titolo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera a). La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto solo sui premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.

4. Le modifiche delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita, non possono essere applicate ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione di dette modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Art. 10
(Disciplina applicabile ai contratti *long term care*)

1. Per le assicurazioni LTC, le imprese, nel corso della durata contrattuale, possono variare, qualora espressamente previsto nelle condizioni di polizza, le basi tecniche diverse da quelle finanziarie utilizzate per il calcolo dei premi, se le analisi effettuate in conformità a dati oggettivamente verificabili, desunti da statistiche nazionali o internazionali o da rilevazioni condotte sui portafogli assicurativi, dimostrino un effettivo incremento dei tassi di sinistralità tale da richiedere modifiche sui versamenti successivi.

2. Le imprese informano l'ISVAP delle variazioni di cui al comma 1, almeno sessanta giorni prima dell'applicazione della nuova base tecnica ai contratti in vigore.

## CAPO III
## Tasso annuo massimo di interesse garantibile per i contratti espressi in euro

### Art. 11
(Principi generali sul tasso annuo massimo garantibile)

1. Il tasso massimo di interesse garantibile o TMG è determinato sulla base delle disposizioni del presente Capo ed è calcolato, distintamente per diverse tipologie contrattuali, in funzione del tasso medio di rendimento annuo dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato, definito sulla base dei criteri indicati all'articolo 12, e denominato TMO.

2. Le imprese, per tutti i contratti da stipulare che siano espressi in euro, qualora intendano riconoscere un rendimento finanziario, definiscono il tasso di interesse garantito tale che l'equivalente valore annuo posticipato, risulti non superiore al TMG vigente.

3. Relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti, che prevedono tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti nel rispetto dei limiti del TMG, le modifiche sui tassi di interesse si applicano esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione.

4. Le imprese, nel prestare garanzie finanziarie, si attengono comunque a criteri prudenziali, tenendo in debita considerazione il rendimento effettivo degli attivi posti a copertura degli impegni assunti, delle condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive, nonché della durata per la quale vengono prestate le garanzie.

### Art. 12
(Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato - TMO)

1. Ai fini del calcolo del TMO le imprese assumono, come serie storica di riferimento, i dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi alle rilevazioni mensili dei tassi annui di rendimento lordo dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), con scadenza a dieci anni.

2. Per ciascun mese il TMO è pari al minore fra i due seguenti valori:
   a) l'ultimo tasso annuo noto della serie storica di cui al comma 1, relativo al rendimento lordo a scadenza dei BTP;
   b) la media aritmetica semplice, calcolata sulle ultime dodici rilevazioni mensili, della serie storica definita al comma 1, con ultimo termine pari al tasso individuato alla lettera a).

### Art. 13
(Contratti con generica provvista di attivi)

1. Il TMG, da applicare ai contratti per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, è definito sulla base dell'andamento registrato dal sessanta per cento del TMO, di cui all'articolo 12, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.

2. Il TMG si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TMG in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.

3. Il nuovo TMG applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al sessanta per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TMG non può superare la misura del quattro per cento.

4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

Art. 14
(Assicurazioni di puro rischio)

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 13, il tasso massimo di interesse garantibile dalle imprese sui contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili non può superare il valore del quattro per cento.

Art. 15
(Contratti con idonea provvista di attivi)

1. Per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, per i quali le imprese dispongano di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il TMG, in deroga a quanto disposto all'articolo 13 e limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, è definito sulla base dell'andamento registrato dal settantacinque per cento del TMO, di cui all'articolo 12, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.

2. Il TMG si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TMG in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.

3. Il nuovo TMG applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al settantacinque per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TMG non può superare la misura del sei per cento.

4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

5. Per il periodo successivo ai primi otto anni della durata contrattuale, il tasso massimo garantibile è definito sulla base della metodologia di calcolo e nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 13.

6. Le imprese gestiscono l'idonea provvista di attivi a copertura degli impegni assunti sui contratti, secondo criteri prudenziali, verificando che la composizione degli attivi stessi sia coerente con la natura, la durata media ed il livello degli impegni nei confronti degli assicurati.

7. Nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi a copertura.

Art. 16
(Contratti con specifica provvista di attivi)

1. Per i contratti a fronte dei quali le imprese dispongono di una specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il tasso annuo massimo di interesse garantibile, in deroga a quanto disposto all'articolo 13, è pari al rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura di cui agli articoli 17 e 18, decurtato della quota che verrà trattenuta dalle imprese su tale rendimento.

2. Il tasso massimo di interesse di cui al comma 1 è garantibile per un periodo che non può eccedere quello di scadenza degli attivi a copertura. Per il periodo successivo il TMG è definito in base alle disposizioni di cui all'articolo 13.

3. Le imprese detengono gli attivi specifici nel patrimonio fino alla loro naturale scadenza in quanto necessari per la copertura degli impegni assunti, salvo la loro sostituzione con altre attività in grado di fornire analoghe garanzie di redditività sull'arco di tempo necessario.

4. Le imprese gestiscono il portafoglio degli specifici attivi a copertura degli impegni assunti sui contratti, secondo criteri prudenziali, verificando che la composizione degli attivi stessi sia coerente con la natura, la durata media ed il livello degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

Art. 17
(Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti a premio unico non di puro rischio e di capitalizzazione)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 16, comma 1, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, il rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura risulta:
   a) per i titoli di tipo *zero coupons bonds*, pari al tasso di rendimento lordo effettivo;
   b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo garantito, non superiore a quello che si otterrebbe considerando il reinvestimento dei relativi proventi lordi ad un tasso di interesse pari al TMG di cui all'articolo 13, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale liquidazione di prestazioni anticipate nel corso della durata contrattuale.

Art. 18
(Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 16, comma 1, per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, il tasso di rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura tiene conto dell'evoluzione delle riserve matematiche dei contratti e risulta non superiore a quello che si otterrebbe dall'eventuale reinvestimento dei proventi lordi degli attivi, o eventualmente di parte di essi, ad un tasso di interesse pari al TMG di cui all'articolo 13, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale sfasamento temporale esistente tra le epoche di maturazione dei proventi stessi e quelle di erogazione agli assicurati delle relative rate di rendita.

2. Le imprese effettuano un adeguato scaglionamento della durata degli specifici attivi a

copertura per tener conto delle esigenze di liquidità che emergeranno nel periodo di pagamento delle rendite.

Art. 19
(Disposizioni per particolari tipologie di contratti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 non si applicano ai contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento di una gestione separata, che risulti al servizio anche di contratti di diverso tipo, nonché ai contratti a premio ricorrente. Per tali contratti il TMG è determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 13.

2. Per i contratti a premio unico di cui all'articolo 17, nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi a copertura.

Art. 20
(Disposizioni particolari per i contratti di ramo VI e per i PIP)

1. Per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto e per i PIP, le norme sul tasso annuo massimo garantibile sono stabilite dall'ISVAP con apposito provvedimento.

**TITOLO III**
**Adempimenti dell'attuario incaricato sulle tariffe**

Art. 21
(Valutazione della tariffa)

1. L'attuario incaricato accerta che, nella scelta delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi di ciascuna tariffa, l'impresa si sia uniformata alle disposizioni del presente Regolamento, verifica le metodologie adottate dall'impresa nel calcolo dei premi e la coerenza degli stessi con le basi tecniche impiegate.

2. L'attuario incaricato, nella valutazione della tariffa, considera la presenza di eventuali garanzie contrattuali, anche con riferimento ai casi di riscatto anticipato, di riduzione e di opzione in prestazioni diverse da quelle principali previste contrattualmente.

3. L'attuario incaricato effettua un'analisi prospettica di redditività della tariffa volta a verificare che le basi tecniche impiegate dall'impresa ed i relativi premi consentano di far fronte a tutte le prestazioni assicurate e a tutti i costi dell'impresa, tenuto conto anche della redditività attesa degli attivi e delle garanzie finanziarie prestate.

4. L'esito delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 forma oggetto della relazione tecnica sulla tariffa redatta dall'attuario incaricato ai sensi dell'articolo 23.

Art. 22
(Monitoraggio sulle garanzie finanziarie)

1. L'attuario incaricato vigila affinché i tassi di interesse garantiti sui nuovi contratti non risultino superiori ai tassi annui massimi di interesse garantibili di cui al Capo III del

Titolo II.

2. L'attuario incaricato, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, può raccomandare all'impresa di adottare tassi di interesse contrattualmente garantiti più bassi rispetto ai tassi annui massimi di interesse garantibili, previsti dal presente Regolamento per le diverse tipologie contrattuali.

Art. 23
(Relazione tecnica sulla tariffa)

1. In occasione della determinazione di ogni nuova tariffa l'attuario incaricato redige la relazione tecnica sulla tariffa nella quale riporta:
a) le basi tecniche e le metodologie utilizzate dall'impresa per la determinazione della tariffa ed indica la tipologia dei dati impiegati, siano essi desunti da esperienze aziendali o esogene all'impresa;
b) la valutazione dell'attuario incaricato sulla coerenza dei premi di tariffa rispetto agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e ai costi che gravano sul contratto;
c) il giudizio dell'attuario incaricato sulla tariffa.

2. La relazione tecnica sulla tariffa è redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, in conformità allo schema di cui all'allegato 1 del presente regolamento e riporta, in allegato, l'analisi di redditività della tariffa, di cui all'articolo 21, comma 3, e ogni altra informazione di dettaglio necessaria per la determinazione della tariffa.

3. Le imprese conservano le relazioni tecniche delle tariffe nonché gli elaborati tecnici utilizzati per le analisi di redditività.

4. L'attuario incaricato, in caso di modifica delle basi tecniche relative ai contratti di cui agli articoli 8 e 10 e in caso di modifica delle basi tecniche relative ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9, redige una nuova relazione tecnica sulla tariffa, nella quale riporta anche le risultanze delle rispettive analisi effettuate dall'impresa nonché le proprie valutazioni sull'effettiva esigenza di rivedibilità delle basi tecniche.

Art. 24
(Altri adempimenti sulle tariffe)

1. L'attuario incaricato segnala tempestivamente all'impresa la necessità di interventi in relazione alla possibilità di continuare ad acquisire contratti per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, qualora emergano elementi che, a suo giudizio, possano rappresentare situazioni di rischio e di turbativa rispetto ad una prudente ed equilibrata gestione dell'impresa, anche alla luce della situazione finanziaria attuale e prospettiva.

**TITOLO IV**
**Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano**

Art. 25
(Principi generali sulle riserve tecniche)

1. Le imprese che esercitano i rami vita costituiscono riserve tecniche, ivi comprese le

riserve matematiche di cui all'articolo 30 e le riserve per spese future di cui all'articolo 31, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.

2. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate all'articolo 26, comma 1, lettera a), le imprese costituiscono le riserve tecniche per partecipazioni agli utili tenendo conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili in coerenza con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il criterio di partecipazione agli utili noto al momento della valutazione.

3. Oltre alle riserve di cui ai commi 1 e 2, le imprese costituiscono una riserva tecnica per somme da pagare, secondo i criteri indicati nell'articolo 36, comma 3, del decreto ed una riserva tecnica per le assicurazioni complementari, secondo quanto stabilito all'articolo 32.

4. Le imprese costituiscono le riserve tecniche, al lordo delle cessioni in riassicurazione.

5. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto deve essere in ogni momento non inferiore al corrispondente valore di riscatto.

6. Non è consentita alle imprese la costituzione di riserve tecniche negative per alcuna delle componenti di riserva di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 26
(Metodi di calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese calcolano le riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui:
   a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;
   b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;
   c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;
   d) le spese future dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.

   Nel caso in cui le imprese corrispondano provvigioni di acquisizione in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto, i premi futuri da considerare ai fini del calcolo delle riserve tecniche sono determinati al netto delle quote di caricamento incassabili in via differita, destinate a finanziare le provvigioni corrisposte.

2. Le imprese calcolano le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, quando le imprese abbiano motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.

3. Le imprese possono adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al comma 1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.

4. Le imprese possono adottare, per il calcolo della riserva complessiva del contratto, un

metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.

5. Il metodo adottato dalle imprese non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

6. Il metodo di valutazione scelto dalle imprese deve essere prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

Art. 27
(Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese individuano le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve sulla base di ipotesi considerate maggiormente probabili e di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.

2. L'ISVAP può imporre alle imprese l'integrazione delle riserve tecniche, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'articolo 29, comma 2, o da altri elementi di giudizio.

3. Le imprese mettono a disposizione del pubblico le basi e i metodi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche.

Art. 28
(Basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese definiscono il tasso di interesse da adoperare nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente tasso d'interesse massimo garantibile in vigore stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II.

2. In deroga al principio indicato al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 25, comma 5, l'ISVAP può consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente applicato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

Art. 29
(Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese scelgono gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.

2. Le imprese effettuano il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio. I risultati di tale analisi devono essere presentati all'ISVAP secondo gli schemi e le modalità definiti dal Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 90 del decreto.

Art. 30
(Riserva matematica)

1. Le imprese calcolano le riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati nonché dei premi di tariffa al netto dei caricamenti.

2. Tra le riserve matematiche di cui al comma 1 le imprese costituiscono anche la riserva per sovrapremi sanitari e professionali che non può essere inferiore all'importo dei sovrapremi dell'esercizio.

Art. 31
(Riserva per spese future)

1. Le imprese, sulla base di valutazioni prudenti, calcolano la riserva per spese future di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), come valore attuale dei saldi positivi tra le spese amministrative aumentate delle provvigioni che prevedono di dover sostenere e detratti i caricamenti contenuti negli eventuali premi futuri da incassare e i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione.

2. Le imprese possono costituire la riserva per spese future implicitamente, calcolando la riserva complessiva come differenza tra il valore attuale delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati ed il valore attuale dei premi futuri al netto delle prevedibili spese che ritiene di dover sostenere. In ogni caso la riserva complessiva deve rispettare il vincolo di cui all'articolo 25, comma 5.

3. Per la valutazione delle spese future le imprese prevedono scenari realistici e prudenziali e applicano adeguate metodologie di attribuzione delle spese alle diverse tipologie tariffarie.

Art. 32
(Riserve tecniche delle assicurazioni complementari)

1. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto, le imprese adottano i metodi previsti dalle norme di legge e regolamentari e da altre disposizioni emanate in materia di riserve tecniche dei rami danni.

## TITOLO V
## Disciplina applicabile nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione

### CAPO I
### Disposizioni generali

Art. 33
(Principi generali sulle riserve tecniche i cui attivi corrispondenti siano valutati al prezzo di acquisizione)

1. Fermi restando i principi attuariali e le regole applicative previsti al Titolo IV, nel caso in cui le imprese valutino le attività rappresentative delle riserve con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini delle disposizioni dell'articolo 26, comma 6, è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel considerare le prestazioni indicate all'articolo 26, comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili.

2. La metodologia di cui al comma 1 non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, secondo periodo, del decreto.

Art. 34
(Riserva per spese future dei contratti le cui riserve sono calcolate con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio)

1. Le imprese, che valutano le riserve tecniche secondo le modalità definite all'articolo 33, comma 1, determinano la riserva per spese future secondo i criteri di cui all'articolo 31, nell'ipotesi che le spese amministrative e le provvigioni da sostenere coincidano con i caricamenti previsti in tariffa e senza considerare i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione, tenendo altresì conto di quanto disposto all'articolo 49.

2. Per i contratti a premi periodici, le imprese nel calcolo delle riserve per spese future di cui al comma 1, tengono conto anche della quota del caricamento, di competenza dell'esercizio successivo, relativo all'ultimo premio contabilizzato prima della data di valutazione.

**CAPO II**
**Riserve aggiuntive per rischio finanziario**

**Sezione I**
**Costituzione delle riserve aggiuntive per rischio finanziario**

Art. 35
(Ambito operativo)

1. Le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio finanziario per i contratti con prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, per i contratti con idonea e specifica provvista di attivi nonché per i contratti le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una gestione separata, prevedono una garanzia di rendimento a carico delle imprese stesse.

Art. 36

(Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

1. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, nel caso in cui il TMG in vigore, stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno.

2. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.

3. Le imprese, per i contratti con specifica provvista di attivi, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al comma 2. Nell'ambito della valutazione le imprese verificano che gli attivi originariamente a copertura delle riserve tecniche siano ancora in portafoglio e gli emittenti siano ancora solvibili, che il *rating* assegnato agli attivi non si sia deteriorato e che comunque non sia inferiore ad un livello ritenuto prudente dal mercato finanziario, che le eventuali cedole in scadenza siano reinvestite ad un tasso di interesse non inferiore al TMG di cui all'articolo 13, determinato all'epoca di emissione dei contratti.

4. Per i contratti in vigore stipulati anteriormente al 19 maggio 1995, le imprese, al fine di valutare la necessità di eventuali integrazioni delle riserve tecniche determinate in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 339, comma 1, del decreto, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al comma 2.

5. Ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo ed applicano i principi ed i metodi di calcolo di cui alla Sezione III del presente Capo.

Art. 37

(Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale)

1. In periodi di andamenti decrescenti dei rendimenti degli attivi a cui sono collegati i contratti, le imprese valutano la necessità di integrare la relativa riserva matematica con un accantonamento destinato alla copertura del rischio finanziario derivante dallo sfasamento temporale tra il periodo in cui è stato maturato il rendimento da riconoscere contrattualmente ed il momento in cui questo viene riconosciuto agli assicurati.

2. Per i contratti collegati a gestioni interne separate, le imprese effettuano l'accantonamento di cui al comma 1 sulla base del confronto tra il tasso da retrocedere contrattualmente in funzione del rendimento certificato della gestione interna separata, ed il tasso lordo di rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche.

## Sezione II
## Rendimento attuale e prevedibile

Art. 38
(Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile
per i contratti collegati a gestioni interne separate)

1. Per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche, come rapporto tra i redditi e le giacenze medie attesi del complesso degli attivi. Il rendimento prevedibile è definito per ciascuno degli esercizi contabili della gestione separata che cadono nell'orizzonte temporale, di cui all'articolo 41.

2. Il rendimento attuale è rappresentato dal rendimento in corso di maturazione al momento delle valutazioni.

3. Le imprese possono limitare le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 alle sole gestioni interne separate ritenute significative per livello dimensionale o per livello di rischiosità delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso la valutazione deve essere estesa ad almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve matematiche relative ai contratti collegati a gestioni interne separate e deve riguardare intere gestioni separate.

4. Per i contratti le cui prestazioni sono collegate alle gestioni interne separate non ritenute significative ed escluse dalle valutazioni di cui al comma 3, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile come media aritmetica ponderata dei rendimenti di cui ai commi 1 e 2 riferiti alle singole gestioni interne separate, con pesi pari alla relativa giacenza media attesa.

5. Le imprese effettuano la valutazione del rendimento attuale e prevedibile con riferimento alla situazione del portafoglio delle attività e delle passività della gestione interna separata riferite ad una medesima data, tenendo conto degli elementi indicati negli articoli 43 e 44 e ipotizzando strategie gestionali coerenti con le norme di legge e regolamentari in materia di gestioni separate.

Art. 39
(Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile
per i contratti non collegati a gestioni interne separate)

1. Per i contratti le cui prestazioni non sono legate ai risultati derivanti dalle gestioni interne separate ma che prevedono una garanzia di rendimento minimo, ad eccezione dei contratti con specifica provvista di attivi, le imprese determinano, nell'orizzonte temporale di cui all'articolo 41, il rendimento attuale e prevedibile secondo il criterio di cui all'articolo 38, comma 4.

2. Qualora le imprese non abbiano costituito alcuna gestione interna separata, per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo, effettuano il calcolo del rendimento attuale e prevedibile con una metodologia definita sui medesimi principi di prudenza contenuti nella presente Sezione.

Art. 40
(Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile
per i contratti con specifica provvista di attivi)

1. Per i contratti con specifica provvista di attivi le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in misura pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve matematiche, rilevato al momento delle valutazioni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16.

Art. 41
(Orizzonte temporale)

1. Le imprese determinano il rendimento prevedibile delle gestioni interne separate su un orizzonte temporale almeno pari a quattro periodi annuali immediatamente successivi alla chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata, in corso al momento delle valutazioni. Pertanto le imprese possono limitare l'orizzonte temporale a quattro periodi annuali solo se la data di valutazione coincide con la chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata.

2. L'orizzonte temporale di cui al comma 1 è pari alla durata residua del portafoglio polizze qualora essa risulti inferiore a quattro periodi annuali.

3. Per le gestioni interne separate che determinano il rendimento annuo con cadenza mensile la chiusura della gestione può intendersi coincidente con quella della valutazione.

4. Qualora la chiusura dell'esercizio della gestione interna separata non coincida con la data di valutazione, le imprese possono considerare, in deroga a quanto previsto al comma 1, un orizzonte temporale che decorre dalla data delle valutazioni. In tal caso l'orizzonte temporale è riferito ad almeno cinque periodi annuali.

5. In relazione ai possibili scenari economici e finanziari e tenendo conto dell'effettiva durata media residua del portafoglio, le imprese valutano se sia necessario estendere l'analisi del rendimento prevedibile a un periodo più lungo rispetto all'orizzonte temporale minimo.

Art. 42
(Criteri di organizzazione e di analisi dei dati)

1. Ai fini della valutazione del rendimento attuale e prevedibile di cui all'articolo 38 le imprese dispongono di procedure che consentono di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione interna separata. Le imprese stabiliscono i criteri di organizzazione e di analisi dei dati più idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli, tenuto conto dei livelli minimi di indagine e di informativa richiesti dal presente Regolamento.

2. Le imprese si dotano di procedure informative che consentono di rilevare e analizzare gli elementi caratteristici delle attività e delle passività idonei ad identificare i flussi prospettici ed a valutarne la sensibilità al variare del contesto economico e finanziario.

Art. 43
(Portafoglio delle attività)

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui all'articolo 38, per quanto riguarda il portafoglio delle attività le imprese, per ciascuna gestione interna separata ritenuta significativa, devono tener conto almeno dei seguenti elementi:
   a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attività ivi compresi gli strumenti derivati;
   b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di capitale, per gli OICR e per gli altri attivi;
   c) gli indicatori relativi al rischio di credito;
   d) gli indicatori di volatilità e correlazione;
   e) le opzionalità presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi;
   f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati;
   g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata;
   h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi;
   i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.

Art. 44
(Portafoglio delle passività)

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui all'articolo 38, per quanto riguarda il portafoglio del passivo, le imprese effettuano l'analisi sui contratti in vigore all'epoca della valutazione, finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti.

2. Le imprese tengono conto dei livelli di garanzia finanziaria e delle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti e considerano almeno i seguenti elementi:
   a) la struttura dell'impegno finanziario;
   b) la misura della garanzia finanziaria;
   c) la misura del tasso tecnico di tariffa;
   d) la forma contrattuale;
   e) la tipologia tariffaria;
   f) la tipologia del premio;
   g) la periodicità del premio;
   h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;
   i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa;
   l) le opzioni contrattuali;
   m) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie;
   n) il canale di acquisizione;
   o) le frequenze di eliminazione per singola causa;
   p) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.

Art. 45
(Redditi attesi)

1. Le imprese calcolano i redditi attesi di cui all'articolo 38, comma 1, al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione interna separata.

2. Per gli attivi in portafoglio le imprese considerano i redditi costituiti da:
   a) i redditi di competenza, conosciuti o stimati sulla base della struttura dei tassi *forward* derivata dai tassi *swap*, connessa alla valuta di riferimento dell'attivo considerato, rilevata al momento della valutazione;
   b) i dividendi azionari ed i redditi di competenza degli altri attivi inseriti nelle gestioni. Il livello di redditività deve essere stimato in modo prudente, tenendo conto anche delle aspettative coerenti con la situazione di mercato al momento della valutazione;
   c) le differenze positive o negative dei titoli in scadenza o dei valori mobiliari che si riterrà opportuno alienare per esigenze di liquidità determinate sulle previsioni dei flussi del passivo o per esigenze di mercato. Tali differenze, rispetto al valore di carico nella gestione separata, sono valutate, per i titoli obbligazionari, sulla base del prezzo *forward* determinato in base alle curve *spot* di riferimento alla data di valutazione e, per gli altri valori mobiliari, nel limite complessivo delle plusvalenze implicite nette esistenti al momento della valutazione.

3. Per gli attivi di futura acquisizione le imprese prendono in considerazione i soli redditi ordinari di cui al comma 2, lettere a) e b), stimati secondo le modalità ivi previste. Gli attivi di futura acquisizione dovranno:
   a) derivare dal reinvestimento delle cedole o degli attivi scaduti o venduti e dall'impiego dei premi da incassare sul portafoglio dei contratti in vigore al momento della valutazione;
   b) essere inseriti nel calcolo di cui al comma 1, considerando tipologie di attivo coerenti con la complessiva previsione di flussi dell'attivo e del passivo e comunque scelte in base a criteri di prudenza.

4. Nelle valutazioni dei redditi attesi, al fine di considerare adeguatamente il rischio di credito, le imprese si dotano di idonei modelli di stima.

5. Qualora le imprese, in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti, intendano avvalersi di elementi tali da garantire alla stima una maggiore aderenza alle caratteristiche delle proprie gestioni interne separate, trasmettono in via preventiva all'ISVAP una nota nella quale siano dettagliatamente illustrate le motivazioni che ne suggeriscono l'utilizzo nonché i criteri adottati per le valutazioni.

Art. 46
(Relazione sul rendimento attuale e prevedibile)

1. Le imprese predispongono, in occasione della redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale, una relazione sul rendimento attuale e prevedibile, sottoscritta da un responsabile per l'impresa e dall'attuario incaricato.

2. Nella relazione di cui al comma 1, le imprese illustrano gli elementi di valutazione e le ipotesi poste alla base della quantificazione del rendimento attuale e prevedibile, con particolare riferimento ai criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per le vendite dei valori mobiliari determinate da esigenze di mercato nonché i modelli utilizzati per la stima del rischio di credito di cui all'articolo 45, comma 4.

3. La relazione riporta i vettori dei tassi risultanti dalle stime dei rendimenti attuali e prevedibili relativi alle gestioni interne separate monitorate, nonché la media ponderata degli stessi tassi utilizzata per i contratti collegati a gestioni interne separate non significative o non collegati a gestioni interne separate ed i tassi di rendimento lordi attesi degli attivi specifici.

4. Le imprese conservano per due anni la relazione di cui al comma 1 nonché i flussi analitici, su supporto informatico, necessari per la determinazione dei vettori di cui al comma 3.

**Sezione III**
**Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito**

Art. 47
(Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

1. Le imprese, sulla base dei confronti tra i tassi di interesse previsti dall'articolo 36, effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ogni singola gestione interna separata, e, al suo interno, per ogni livello di garanzia finanziaria prestata sui contratti.

2. Lo stesso criterio di cui al comma 1 deve essere applicato ai contratti collegati alle gestioni interne separate non ritenute significative ai sensi dell'articolo 38, comma 4.

3. Le imprese valutano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ognuno dei livelli di garanzia prestata anche per i contratti di cui all'articolo 39.

4. Le imprese effettuano le valutazioni di riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito in coerenza con l'orizzonte temporale considerato ai fini del calcolo del vettore dei rendimenti prevedibili e nel rispetto dei limiti periodali minimi previsti all'articolo 41.

Art. 48
(Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito sulla base delle differenze tra la riserva necessaria per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente, e la riserva disponibile calcolata sulla base dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui all'articolo 36, comma 1 e di eventuali ulteriori margini di prudenzialità ritenuti necessari.

2. Le imprese determinano la riserva disponibile e la riserva necessaria, di cui al comma 1, al lordo della riassicurazione comprendendo nelle valutazioni anche le riserve aggiuntive per rischio demografico di cui all'articolo 50 eventualmente costituite alla data delle valutazioni.

3. Per i contratti di cui all'articolo 36, commi 3 e 4, nel calcolo della riserva disponibile le imprese non sono tenute a calcolare la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito applicando l'abbattimento di un quinto ai tassi di rendimento prevedibili, ma possono comunque introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari.

4. Le imprese per il calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito adottano uno dei metodi indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento. E' comunque consentito ricorrere anche ad altri metodi purché portino a valori di riserva aggiuntiva non

inferiori a quelli ottenuti con l'adozione di uno dei metodi contenuti nell'allegato 2.

5. Nella scelta del metodo di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese rispettano i principi di prudenza e tengono conto della propria situazione finanziaria.

## CAPO III
## Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

### Sezione I
### Disposizioni generali

Art. 49
(Costituzione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario)

1. Al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'articolo 29, comma 2, le imprese costituiscono una riserva aggiuntiva diversa da quelle per rischio finanziario di cui agli articoli 36 e 37, nel caso in cui il livello complessivo delle riserve tecniche, determinate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, tenendo altresì conto della base finanziaria adottata, non corrisponda più a criteri di prudenza.

2. Le imprese, nel caso abbiano costituito una riserva aggiuntiva per spese ai sensi del comma 1, conservano le risultanze dell'analisi condotta sulle spese amministrative e le provvigioni che ritengono di dover sostenere e che hanno dato luogo alla riserva stessa.

### Sezione II
### Riserva aggiuntiva per rischio demografico

Art. 50
(Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

1. Per i contratti di assicurazione di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito, le imprese, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, integrano le riserve matematiche, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio demografico, qualora si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi demografiche utilizzate per il calcolo delle riserve matematiche rispetto ai risultati dell'esperienza diretta sul portafoglio.

2. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita tenendo conto di come tale fenomeno si riflette sul proprio portafoglio.

Art. 51
(Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico distinguendo tra contratti di tipo individuale e di tipo collettivo.

2. Le imprese effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico separatamente per i contratti di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito.

Art. 52
(Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico, determinano l'incremento atteso del valore capitale della rendita riferito alla scadenza contrattuale, che deriverebbe dall'utilizzo di una base demografica maggiormente rappresentativa delle aspettative di vita, rispetto a quella utilizzata per il calcolo delle riserve matematiche.

2. Le imprese calcolano il valore attuale, all'epoca della valutazione, dell'incremento atteso di cui al comma 1. Il coefficiente per l'attualizzazione deve tener conto della probabilità di esistenza in vita dell'assicurato aggiornata al momento della valutazione.

3. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico applicando, all'incremento del valore capitale attualizzato di cui al comma 2, coefficienti di propensione a beneficiare delle prestazioni in forma di rendita, definiti in relazione alle diverse tipologie contrattuali e stimati sulla base della propria esperienza o su dati di mercato. I coefficienti di propensione devono comunque essere valutati prudentemente, anche tenendo conto delle caratteristiche dei contratti presenti in portafoglio nonché degli impatti derivanti dall'introduzione di eventuali modifiche normative.

4. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico è subordinata alla permanenza in vigore dei contratti fino alla scadenza. A tal fine le imprese possono adottare, nelle proprie valutazioni, ragionevoli ipotesi sulla probabilità di decadenza anticipata dei contratti per cause diverse dal decesso dell'assicurato.

5. Nel caso di rendite immediate o di rendite in godimento le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico in misura pari all'incremento, calcolato all'epoca della valutazione, del valore capitale delle rate di rendita che, sulla base dell'aspettativa di vita dell'assicurato, ritengono di dover ancora erogare.

**TITOLO VI**
**Disciplina particolare sulle riserve tecniche dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI**

Art. 53
(Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *unit linked* e dei contratti di ramo VI)

1. Per i contratti *unit linked* e per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, le imprese costituiscono le riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nel Titolo IV.

2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al comma 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 90 del decreto, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui all'articolo 28, comma 1.

3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al comma 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote di organismi di investimento collettivo

del risparmio o dal valore degli attivi contenuti in un fondo interno.

Art. 54
(Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *index linked*)

1. Per i contratti *index linked* le imprese costituiscono riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nel Titolo IV.

2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al comma 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 90 del decreto, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui all'articolo 28, comma 1.

3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al comma 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

Art. 55
(Riserva aggiuntiva dei contratti *unit* e *index linked* e dei contratti di ramo VI)

1. Per i contratti di cui agli articoli 53 e 54, le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui le prestazioni previste contrattualmente comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita direttamente dalle imprese.

2. Le imprese costituiscono riserve aggiuntive per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza, i valori di riscatto garantiti e i fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.

3. Ai fini delle valutazioni dei rischi di cui ai commi 1 e 2, le imprese si dotano di idonei modelli di stima adeguati alle tipologie di garanzie offerte, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento delle stesse previste in fase di tariffazione.

## TITOLO VII
## Adempimenti dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche

Art. 56
(Funzioni dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche)

1. L'attuario incaricato verifica che le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano dell'impresa siano valutate nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. L'attuario incaricato svolge, in via permanente, le funzioni di controllo sulle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano. A tal fine l'attuario incaricato reitera nel corso dell'anno le verifiche sulle riserve tecniche, ricorrendo anche a metodi valutazione sintetici, relativi all'intero portafoglio polizze o a sue componenti.

3. Per i contratti di cui agli articoli 53 e 54 l'attuario incaricato verifica che la tipologia e la composizione degli attivi a copertura delle riserve tecniche siano improntate a criteri di

prudenza e risultino coerenti con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti dall'impresa.

4. L'attuario incaricato verifica periodicamente le risultanze del confronto di cui all'articolo 29, comma 2. La verifica è estesa anche ai caricamenti dei premi e ai proventi non retrocessi ai contratti, destinati a finanziare le spese di gestione, rispetto agli importi effettivi delle spese di amministrazione e delle provvigioni a carico dell'impresa.

Art. 57
(Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale)

1. L'attuario incaricato redige e sottoscrive la relazione tecnica, di cui al secondo periodo dell'articolo 32, comma 3, del decreto, sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio secondo lo schema previsto all'allegato 3 del presente Regolamento.

2. L'attuario incaricato redige una nota tecnica sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere nella relazione semestrale nella quale riporta il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate dall'impresa, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche, dandone adeguata illustrazione.

Art. 58
(Relazione tecnica in caso di cessazione dell'incarico)

1. L'attuario incaricato redige la relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 6, del decreto anche nei casi in cui cessi la propria attività in un'impresa a seguito di fusione o scissione dell'impresa stessa.

2. In caso di trasferimento totale o parziale di portafoglio ad altra impresa, l'attuario incaricato redige la relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 6, del decreto con riferimento al portafoglio trasferito.

Art. 59
(Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile)

1. L'attuario incaricato sottoscrive la relazione di cui all'articolo 46, comma 1, nella quale riporta, le proprie eventuali osservazioni, di metodo e di merito, sulla stima dei rendimenti attuali e prevedibili di cui al Capo II, Sezione II del Titolo V ed indica eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari, nell'utilizzo di dette stime, ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.

Art. 60
(Controlli sul rendimento attuale e prevedibile)

1. L'attuario incaricato verifica che l'impresa si sia dotata di procedure per il calcolo dei tassi di rendimento attuali e prevedibili di cui al Capo II, Sezione II del Titolo V e che l'impresa abbia preso in considerazione, correttamente, tutti gli elementi di cui all'articolo 44, comma 2, nonché ogni altro aspetto ritenuto significativo in relazione alle specificità del portafoglio dell'impresa, che possono influenzare la determinazione dei flussi del passivo.

2. L'attuario incaricato controlla che le strutture dei tassi di interesse utilizzate nel calcolo dei rendimenti attuali e prevedibili siano coerenti, anche in senso temporale, con il portafoglio del passivo.

Art. 61
(Controlli sul margine di solvibilità)

1. L'attuario incaricato controlla che le poste di natura tecnica necessarie per il calcolo del margine di solvibilità siano determinate secondo le norme di legge e regolamentari.

2. Qualora le imprese abbiano presentato all'ISVAP una richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto, di utilizzo di ulteriori elementi patrimoniali ai fini della costituzione del margine di solvibilità, l'attuario incaricato controlla che i parametri di calcolo impiegati rispondano ai requisiti stabiliti con il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.

## TITOLO VIII
## Obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP

### CAPO I
### Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita

Art. 62
(Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe)

1. Le imprese, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto, trasmettono all'ISVAP le comunicazioni sistematiche degli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe relative ai rami vita, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'ISVAP con apposito provvedimento.

2. Le imprese non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 per l'attività svolta all'estero se lo Stato membro o lo Stato terzo dell'obbligazione non impone lo stesso obbligo alle imprese aventi la sede legale nel proprio territorio. In tal caso le imprese comunicano le basi tecniche adottate solo a richiesta dell'ISVAP ed in via non sistematica.

Art. 63
(Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

1. Qualora l'attuario incaricato abbia espresso un giudizio negativo sulle ipotesi adottate dall'impresa per la determinazione di una tariffa, informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica di cui all'articolo 23.

2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui all'articolo 22, comma 1, rilevi la violazione delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

### CAPO II
### Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita

Art. 64
(Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese)

1. Le imprese, in occasione dell'invio del bilancio d'esercizio, trasmettono all'ISVAP, in via informatica, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve matematiche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario.

2. Per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi, le imprese riportano le medesime informazioni di cui al comma 1, con riferimento alle riserve tecniche.

Art. 65
(Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

1. Qualora l'attuario incaricato non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza sulle riserve tecniche di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica di cui all'articolo 57, comma 1, corredata delle specifiche motivazioni.

2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui all'articolo 56, rilevi violazioni delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

**CAPO III**
**Altri obblighi di informativa**

Art. 66
(Libero accesso ai dati aziendali)

1. Qualora l'impresa non garantisca, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto, il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'attuario incaricato previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'ISVAP il permanere degli impedimenti rilevati.

**TITOLO IX**
**Disposizioni transitorie e finali**

**CAPO I**
**Disposizioni transitorie**

Art. 67
(Tasso annuo massimo garantibile per i contratti di ramo VI e per i PIP)

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 20, le imprese, per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto e per i PIP, si attengono alle disposizioni sul tasso annuo massimo garantibile, definite per gli altri contratti di cui al Capo III del Titolo II.

Art. 68
(Riserve tecniche delle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione)

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto, le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituiscono riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le imprese di cui al comma 1 iscrivono in bilancio le riserve tecniche del lavoro indiretto

del portafoglio italiano ed estero, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.

3. Le imprese di cui al comma 1 valutano autonomamente la congruità delle riserve del lavoro indiretto, comunicate dalle imprese cedenti, affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.

Art. 69
(Modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni sistematiche)

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 62, le imprese si attengono alle modalità di trasmissione delle comunicazioni sistematiche previste dalla circolare ISVAP n. 267 dell'8 febbraio 1996, dalla circolare ISVAP n. 416 del 23 agosto 2000 e dalla circolare ISVAP n. 480 del 7 giugno 2002.

Art. 70
(Imprese che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali)

1. Le imprese di assicurazione che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS determinano le riserve tecniche sulla base delle disposizioni del presente Regolamento indicando l'importo delle riserve così determinato nella nota integrativa al bilancio secondo quanto disposto dall'articolo 8, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

2. I riferimenti a voci o classificazioni di bilancio contenuti nel presente Regolamento, si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione.

3. L'attuario incaricato redige la relazione tecnica di cui all'articolo 57, comma 1, per esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve tecniche determinate ai sensi del presente Regolamento, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione e senza i cambiamenti consentiti per la redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. L'attuario incaricato esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS, integrando a tal fine lo schema di relazione di cui all'allegato 3.

## CAPO II
## Disposizioni finali

Art. 71
(Abrogazioni)

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo i termini stabiliti dall'articolo 73, sono abrogati:
   a) l'articolo 3 della circolare ISVAP n. 343 del 30 settembre 1998;
   b) la circolare ISVAP n. 344 del 2 ottobre 1998;
   c) la circolare ISVAP n. 434 del 12 febbraio 2001;

d) il provvedimento ISVAP n. 1036 del 6 novembre 1998;
e) il provvedimento ISVAP n. 1380 del 21 dicembre 1999;
f) il provvedimento ISVAP n. 1801 del 21 febbraio 2001;
g) l'articolo 3, comma 2, del provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo i termini stabiliti dall'articolo 73, si intendono superati gli atti datati 4 dicembre 1997, 8 febbraio 2000 e 7 gennaio 2004, con i quali l'ISVAP ha riconosciuto le Linee Guida emanate dall'Ordine Nazionale degli Attuari, in tema di tariffe e riserve tecniche dei rami vita.

3. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.

Art. 72
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 73
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui ai Titoli IV, V e VI e degli articoli 57, 59, 60 e 64 si applicano a partire dalla redazione della relazione semestrale al 30 giugno 2008.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 23 si applicano a partire dal 1° giugno 2008.

Roma, 28 marzo 2008

*Il presidente:* GIANNINI

**Allegato 1**

**SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA SULLA TARIFFA.**

La relazione tecnica sulle tariffe delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita, nella quale è riportata la valutazione dell'attuario incaricato in merito alle ipotesi poste alla base del calcolo del premio, è preceduta dalla seguente intestazione:

**"RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 3, DEL D. LGS. 209/05 PER LA TARIFFA** (CODICE TARIFFA ASSEGNATO DALL'IMPRESA) **DI RAMO** (INDICAZIONE DEL RAMO) **DELLA SOCIETÀ** (DENOMINAZIONE IMPRESA)**".**

**1. INFORMAZIONI GENERALI**

L'attuario incaricato indica il periodo di commercializzazione, la denominazione commerciale del prodotto, nonché il codice progressivo ISVAP assegnato per la relativa comunicazione sistematica e fornisce evidenza se trattasi di una modifica tariffaria o di una nuova tariffa. Qualora la tariffa, oggetto della relazione, sia parte di un contratto assicurativo derivante dall'abbinamento di più tariffe, l'attuario incaricato illustra, in sintesi, i principali elementi che caratterizzano il contratto nel suo complesso e che consentano di individuare le tariffe collegate.

**2. TIPOLOGIA DELLA TARIFFA**

Il paragrafo riporta una descrizione sintetica degli elementi essenziali che caratterizzano la tariffa quali, la forma tariffaria, la categoria assicurativa, la descrizione della prestazione assicurativa con indicazione delle eventuali garanzie complementari, la tipologia del premio.
L'attuario incaricato indica altresì il campo di applicazione della tariffa con riferimento ad eventuali limitazioni alla durata della copertura assicurativa, ai livelli di premio, nonché ad ogni elemento in capo al profilo di rischio degli assicurati.

**3. DESCRIZIONE DELLE BASI TECNICHE UTILIZZATE**

L'attuario incaricato descrive le basi tecniche adottate dall'impresa ai fini della determinazione tariffaria e fornisce indicazioni sulla tipologia e la fonte dei dati utilizzati, specificando se sono desunti da esperienze aziendali od esogene all'impresa (elaborazioni e fonti statistiche di mercato, statistiche di altre imprese, studi internazionali, ecc.....).

Le indicazioni sono fornite nei seguenti sottoparagrafi:

**3.1 Basi finanziarie**
**3.2 Basi demografiche**
**3.3 Altre basi tecniche (ivi compresi i caricamenti)**

**4. VERIFICA SULLE BASI TECNICHE UTILIZZATE**

L'attuario incaricato illustra i controlli da lui operati per la verifica dell'adeguatezza delle basi tecniche adottate dall'impresa, anche tenuto conto dei criteri prudenziali stabiliti dal Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs.209/2005 ai quali la società si attiene ai fini della determinazione tariffaria. Qualora l'impresa si sia avvalsa di basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, desunte da esperienze internazionali, l'attuario incaricato riferisce in merito agli esiti delle verifiche operate dalla compagnia concernenti la sostenibilità delle stesse rispetto ai rischi che quest'ultima intende assumere.

Qualora la tariffa oggetto della presente relazione tecnica, sia redatta dall'attuario incaricato a seguito di modifica delle basi tecniche relative ai contratti di cui agli articoli 8 e 10 del Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e in

caso di modifica delle basi tecniche relative ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del citato Regolamento ISVAP, il paragrafo va integrato con le risultanze delle analisi effettuate dall'impresa in merito all'effettiva esigenza di rivedibilità delle basi stesse, nonché l'esito di valutazioni autonome effettuate al riguardo dall'attuario incaricato.

L'attuario incaricato qualora accerti situazioni di criticità o anomalie, illustra in maniera dettagliata gli elementi riscontrati.

**5. METODOLOGIA ADOTTATA PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

L'attuario incaricato descrive la metodologia adottata dall'impresa ai fini della determinazione tariffaria fornendo le formule di calcolo relative ai singoli elementi che conducono alla determinazione del premio di tariffa.

L'attuario incaricato attesta di aver verificato, anche attraverso analisi di tipo campionario, che i premi di tariffa applicati dall'impresa, siano determinati in modo corretto. Qualora l'attuario incaricato accerti la presenza di anomalie o incongruenze nell'applicazione della metodologia adottata dall'impresa ne dà idonea illustrazione all'interno del paragrafo.

**5.1 PREMIO PURO**

Il paragrafo riporta la formula per il calcolo dei tassi di premio puro.

**5.2 LEGGE DI CARICAMENTO**

Il paragrafo riporta la legge di caricamento, con l'evidenza di tutti gli elementi di costo gravanti sul premio, di natura fissa e/o variabile.

**5.3 PREMIO DI TARIFFA**

Il paragrafo riporta la formula per il calcolo dei tassi di premio di tariffa.

**6. RISERVE TECNICHE**

L'attuario incaricato riporta le formule di calcolo relative singole componenti delle riserve tecniche (matematica, spese, ecc.) inizialmente previste.

**7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.**

Il paragrafo descrive le garanzie offerte direttamente dall'impresa, le modalità di riconoscimento di utili demografici e finanziari, segnala l'esistenza di minimi trattenuti e riporta le aliquote minime e/o massime di retrocessione dei contratti rivalutabili nonché eventuali commissioni sugli attivi sottostanti.

**8. RIDUZIONE E RISCATTO**

Nel paragrafo viene riportata la descrizione delle modalità di riduzione e di riscatto e delle relative formule di calcolo nonché le eventuali regole applicative dei costi in caso di *switch* tra fondi e/o gestioni separate.

**9. ANALISI DI REDDITIVITA'**

Il paragrafo riporta le valutazioni operate dall'attuario incaricato, ai fini dell'analisi prospettica di redditività sulla tariffa di cui al Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 209/2005. Le elaborazioni sono effettuate, con riferimento ad uno o più contratti tipo individuati dall'impresa, al fine di rappresentare la profittabilità della tariffa e si sviluppano su ipotesi e scenari che tengano conto di tutti gli elementi di natura statistico attuariale, di spesa, di rendimento,di natura inflattiva, nonchè dei target produttivi indicati dall'impresa.

Le ipotesi e gli elementi quantitativi per l'analisi di redditività della tariffa vengono riportati in

un prospetto riepilogativo allegato alla relazione (allegato 1).

**10. OSSERVAZIONI**

L'attuario incaricato riporta eventuali osservazioni emerse nell'ambito delle proprie verifiche.

Qualora l'impresa abbia previsto di far ricorso a mezzi propri ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. 209/2005, l'attuario incaricato illustra gli effetti in termini quantitativi di tale scelta e riporta gli esiti della verifica di sostenibilità della tariffa rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

**11. GIUDIZIO SULLA TARIFFA**

Si riportano nel seguito gli schemi tipo dell'attestazione che deve essere rilasciata dall'attuario incaricato.

1) Rilascio di <u>giudizio di piena adeguatezza</u>

"Attesto che tutte le ipotesi adottate per il calcolo del premio puro e del premio di tariffa sono definite in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e consentono all'impresa di far fronte ai propri costi ed alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, nonché di costituire le riserve tecniche necessarie, senza far ricorso a risorse finanziarie che non derivino dai premi e dai relativi proventi."

2) Rilascio di <u>giudizio di adeguatezza mediante ricorso a mezzi propri dell'impresa</u>

"Attesto che tutte le ipotesi adottate per il calcolo del premio puro e del premio di tariffa sono definite in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e, pur tenuto conto delle osservazioni di cui al paragrafo 10, consentono all'impresa di far fronte ai propri costi ed alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati nonché di costituire le riserve tecniche necessarie, facendo ricorso anche a risorse finanziarie che non derivino dai premi e dai relativi proventi."

3) Rilascio di <u>giudizio negativo</u>

"Attesto che, a causa della rilevanza di quanto indicato al paragrafo 10, le ipotesi adottate per il calcolo del premio puro e del premio di tariffa non sono definite in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 209/2005".

L'attuario incaricato riporta dettagliatamente le motivazioni in base alle quali ravvisa la non conformità della tariffa alle norme di legge e regolamentari vigenti.

data della relazione tecnica firma dell'attuario incaricato

**<u>ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA</u>**

**1 Analisi di redditività della tariffa**

**Allegato 2**

## METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO

Ai fini dell'illustrazione delle metodologie di calcolo e della verifica delle riserve aggiuntive si definisce:

1) **"rendimento realizzabile"** il vettore dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui all'articolo 36, comma 1, del Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 209/2005 e di eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari. Per i contratti di cui all'articolo 36, commi 3 e 4, del Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 209/2005, non è previsto l'abbattimento di un quinto, ma è possibile introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari;
2) **"rendimento realizzabile retrocesso"** il vettore dei rendimenti realizzabili ai quali è applicata, con riferimento alle condizioni contrattuali, un'aliquota media di retrocessione. Nel caso in cui le modalità di attribuzione del rendimento della gestione separata prevedano la disponibilità per l'impresa di margini finanziari derivanti da commissioni gravanti direttamente sulla gestione o da rendimenti minimi trattenuti, il rendimento realizzabile sarà decurtato di questi margini;
3) **"riserva necessaria"**, la riserva che l'impresa deve accantonare per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente;
4) "**riserva disponibile**", la riserva a disposizione dell'impresa calcolata sulla base dei rendimenti annui realizzabili.

Le riserve di cui ai punti 3) e 4) possono essere stimate, per gli anni che cadono nell'orizzonte temporale considerato, sulla base di dati aggregati utilizzando un metodo di tipo **ricorrente contabile.** La riserva matematica in base ai premi puri, appostata all'inizio del periodo di osservazione, deve essere comprensiva delle riserve eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 209/2005 e al lordo della riassicurazione.
Tale valore iniziale deve essere integrato con i dati relativi alla stima dei flussi dei premi puri e delle liquidazioni di competenza e con l'attribuzione dei rendimenti finanziari, sia sulla riserva che sui flussi in entrata e uscita, relativi al periodo di effettivo investimento.
**A titolo esemplificativo,** ipotizzando l'uniforme distribuzione dei flussi di entrata e di uscita, la relazione da utilizzare sarebbe del tipo:

$$V_t = V_{t-1} * (1+i) + (P-L) * (1+i)^{\wedge 0,5}$$

Dove:
$i$ = tasso di interesse,
$V_{t-1}$ = la riserva all'inizio dell'anno
$P$ = stima dei premi puri dell'anno
$L$ = stima delle liquidazioni di competenza dell'anno.

Nel seguito vengono descritti alcuni metodi per il calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.
Il primo metodo (Metodo A) consente di stimare le esigenze di integrazione senza effettuare alcuna forma di compensazione tra le differenze di segno opposto di cui all'articolo 48, comma 1.

Atteso che l'impresa può valutare se la propria situazione finanziaria consenta di utilizzare altri metodi basati su una **compensazione** di risultati parziali (di ciascun livello di garanzia finanziaria, di singoli esercizi, etc.), sono illustrati anche ulteriori metodologie di calcolo.

**METODO A: Riserva aggiuntiva per singolo livello di garanzia finanziaria – senza compensazioni**

Si considera il portafoglio chiuso delle polizze in essere e l'ammontare delle relative riserve matematiche appostate alla data di valutazione.
Per ciascun livello di garanzia finanziaria delle polizze in portafoglio si deve determinare:
- il **rendimento realizzabile**;
- il **rendimento realizzabile retrocesso**;
- il **rendimento garantito** con riferimento alle condizioni di polizza.

Utilizzando il metodo ricorrente contabile, tenuto conto della **stima** dei movimenti di portafoglio previsti, si determinano per ciascun anno dell'orizzonte temporale preso a di riferimento per le stime:
- la **riserva necessaria,** calcolata utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di riferimento;
- la **riserva disponibile**, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile.

Alla fine di ciascun anno se la riserva disponibile risulta inferiore a quella necessaria la differenza costituisce, per quell'anno, l'integrazione di riserva.
Per il calcolo della riserva disponibile alla fine di ciascun anno ($V_t$), la riserva di inizio esercizio ($V_{t-1}$) a cui applicare il metodo ricorrente contabile deve essere sempre posta pari a quella necessaria riferita alla stessa epoca (t-1).

La somma del valore attuale delle insufficienze annue di riserva risultanti per l'intero orizzonte temporale previsto dal Regolamento costituisce l'importo della **riserva aggiuntiva** per ciascun livello di garanzia finanziaria.
Il **tasso annuo di attualizzazione** da utilizzare è pari al minore tra il rendimento realizzabile ed il maggiore tra il rendimento realizzabile retrocesso e il rendimento garantito.

Si giunge allo stesso risultato se si determina la **riserva disponibile**, senza effettuare il suddetto riallineamento con la riserva necessaria ed utilizzando, quale tasso di interesse (*i*) da applicare nel ricorrente contabile, il minore tra il rendimento realizzabile ed il più elevato tra il rendimento realizzabile retrocesso ed il rendimento minimo garantito. In tal caso l'importo della **riserva aggiuntiva**, in relazione all'intero periodo esaminato, sarà costituito dal più elevato tra i valori dei saldi annui negativi, attualizzati con i tassi utilizzati per la determinazione della riserva disponibile.

La riserva aggiuntiva riferita al complesso della gestione separata si ottiene sommando le riserve aggiuntive calcolate, secondo i metodi sopra indicati, per singolo livello di garanzia finanziaria, senza considerare, pertanto, alcun tipo di compensazione.

**METODO B: Riserva aggiuntiva per singolo livello di garanzia finanziaria - compensazione tra periodi annuali**

La metodologia è analoga al "METODO A" con l'unica variante che per il calcolo della **riserva disponibile** alla fine di ciascun anno ($V_t$), la riserva disponibile di inizio esercizio ($V_{t-1}$) a cui applicare il metodo ricorrente contabile deve essere posta pari a quella necessaria riferita allo stessa epoca (t-1) se, e solo se, risulta inferiore a quest'ultima. Pertanto, nello sviluppo dei calcoli, può verificarsi che la riserva disponibile e quella necessaria di inizio periodo non coincidano.
Tale impostazione consente implicitamente di portare a compensazione dei saldi negativi solo quei saldi positivi emersi in via anticipata rispetto a quelli negativi e fino a concorrenza del loro importo.
La somma del valore attuale delle integrazioni annue risultanti dello sviluppo delle riserve sull'intero orizzonte temporale previsto dal Regolamento costituisce l'importo della **riserva aggiuntiva** per singolo livello di garanzia finanziaria.
Il **tasso annuo di attualizzazione** da utilizzare è pari al rendimento realizzabile.

Anche per questo metodo si ottiene lo stesso risultato di **riserva aggiuntiva** determinando la **riserva disponibile** senza effettuare alcun riallineamento con la riserva necessaria ed utilizzando quale tasso di interesse sempre il rendimento realizzabile. Il più elevato tra i valori dei saldi annui negativi attualizzati, calcolati sull'intero orizzonte temporale, costituisce l'integrazione di riserva per singolo livello di garanzia finanziaria.

La riserva aggiuntiva riferita al complesso della gestione separata si ottiene sommando le riserve aggiuntive calcolate, secondo i metodi sopra indicati, per singolo livello di garanzia finanziaria.

**METODO C: Riserva aggiuntiva - compensazione tra livelli di garanzia finanziaria e tra periodi annuali**

Per ciascun livello di garanzia finanziaria dei contratti in portafoglio si deve determinare la **riserva necessaria,** utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di riferimento e la **riserva disponibile**, utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile senza effettuare il riallineamento con la riserva necessaria
L'attualizzazione dei saldi deve essere effettuata con il tasso di rendimento realizzabile.

Una volta sommati algebricamente i risultati ottenuti sui singoli livelli di garanzia finanziaria, l'importo della riserva aggiuntiva è pari, per l'intera gestione separata, al più elevato tra il valore attuale dei saldi annui negativi riscontrati nell'orizzonte temporale esaminato.

Tale metodo prevede la possibilità di compensazione, per singola gestione separata, tra saldi di segno opposto riferiti ai diversi livelli di garanzia finanziaria nonché ai diversi periodi annuali.
In ogni caso la valutazione della riserva disponibile deve essere effettuata utilizzando il tasso di interesse realizzabile che risulti il più prudente tra quelli applicabili alla luce degli eventuali abbattimenti e dei margini di prudenzialità di cui all'articolo 48 del Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 209/2005.
Pertanto, nel caso di gestioni separate in cui sono presenti anche le riserve di contratti emessi in data antecedente al 19 maggio 1995, le valutazioni della riserva disponibile dovranno essere comunque operate tenendo conto dell'abbattimento di un quinto dei tassi prevedibili ovvero degli ulteriori eventuali margini di prudenzialità adottati con riferimento alle riserve degli altri contratti della gestione separata.

**ALTRI METODI**

Qualora esistano gestioni patrimoniali separate con composizione e regole di gestione similari, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva, si può valutare, a seguito di necessarie verifiche esplicitamente documentate, il ricorso a forme di compensazione tra diverse gestioni separate. Il ricorso a tale metodologia è consentito nel rispetto dei principi di prudenza ed è vincolato ai seguenti requisiti:

1. la compensazione potrà essere praticata solo in relazione a gestioni patrimoniali separate tra loro **omogenee** quanto a composizione e regole di gestione e per le quali, inoltre, si possa espressamente documentare che gli effetti di compensazione permangono anche al variare delle ipotesi di scenario adottate. In questa ottica dovrebbe essere esclusa, ad esempio, la possibilità di compensazione tra gestioni patrimoniali separate espresse in valute diverse o con presenza di impieghi di tipo immobiliare e/o con differenti regole di gestione;
2. la compensazione tra gestioni patrimoniali separate non deve essere effettuata tra fondi che presentano uno o più livelli di garanzia finanziaria per i quali la costituzione della riserva aggiuntiva dovesse risultare necessaria anche nel caso in cui si assumessero come rendimenti realizzabili il cento per cento dei rendimenti prevedibili. Infatti per tali livelli l'impresa, pur in presenza di effetti di compensazione, deve comunque fare ricorso a mezzi propri.

Nei casi in cui sia possibile effettuare una compensazione tra gestioni separate il calcolo dei saldi annui attualizzati, per singola gestione, verrà effettuato partendo dall'applicazione del "METODO C".
I risultati delle varie gestioni patrimoniali separate verranno sommati algebricamente tra loro.

Al riguardo si osserva che la copertura del rischio finanziario attraverso la compensazione allargata a più gestioni patrimoniali separate determina un profilo di rischio più accentuato per l'impresa.
Tenuto conto delle implicazioni che tale metodologia comporta, aventi peraltro carattere tra loro correlato, l'applicazione di tale metodologia deve avvenire nel rispetto della massima prudenzialità e nella stretta osservanza dei criteri operativi sopra descritti.

**Allegato 3**

**SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA SULLE RISERVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

La relazione tecnica sulle riserve delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita, nella quale è riportata la valutazione dell'attuario incaricato, è preceduta dalla seguente intestazione:

"**RELAZIONE ATTUARIALE SULLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 3, DEL D. LGS. 209/05 PER IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO** (ANNO) **DELLA SOCIETÀ** (DENOMINAZIONE)".

## 1. CONTROLLI SULLA VERIFICA DEL PORTAFOGLIO

L'attuario incaricato descrive i controlli che ha operato nel corso dell'esercizio per la verifica della corretta presa in carico dell'intero portafoglio ai fini della determinazione delle riserve tecniche specificando, in particolare, la periodicità degli stessi.

L'attuario incaricato evidenzia eventuali anomalie e situazioni di criticità emerse nel corso dei propri controlli.

## 2. METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE

### 2.1 METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE ADOTTATI DALL'IMPRESA

L'attuario incaricato riporta la descrizione dettagliata dei criteri di calcolo e delle basi tecniche adottati dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche, dando evidenza dell'eventuale ricorso, da parte dell'impresa, ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, di cui all'articolo 26, comma 2, del Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del d.lgs. 209/05.

#### a) Riserve matematiche

L'attuario incaricato descrive i criteri di calcolo delle riserve matematiche, ivi comprese le riserve per sovrapremi sanitari e professionali, riportate nella classe C.II.1 di bilancio, al netto delle poste indicate ai successivi punti b), c) ed e) del presente paragrafo.

#### b) Riserve aggiuntive per rischio finanziario

Qualora l'impresa abbia costituito riserve aggiuntive per rischio finanziario (riserva per rischio di tasso di interesse garantito e riserve per sfasamento temporale), l'attuario incaricato illustra, in modo analitico, le motivazioni tecniche che ne hanno reso necessaria la costituzione, nonché i criteri di calcolo adottati, sia con riferimento ai contratti collegati alle gestioni separate che agli altri contratti con garanzia.

In tal caso, l'attuario incaricato indica le basi tecniche utilizzate dall'impresa per il calcolo della riserva aggiuntiva e fornisce l'evidenza di eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto al precedente esercizio, alle procedure di calcolo nonché alle basi tecniche utilizzate e riporta le motivazioni che hanno reso necessaria la modifica.

L'attuario incaricato rinvia all'allegato a) nel quale indica i vettori dei tassi di rendimento attuali e prevedibili impiegati nella valutazione delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito e all'allegato b) nel quale fornisce l'evidenza, per ogni gestione separata, degli importi di riserva, distinti per tasso garantito e per struttura delle garanzie offerte (consolidamento annuale, garanzia a scadenza…). Nell'allegato b) viene resa analoga informativa, anche con riferimento ai contratti che, pur non essendo legati alle gestioni separate, contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi.

Qualora l'impresa non abbia costituito riserve aggiuntive per rischio finanziario o non le abbia costituite per alcune gestioni separate o per alcune tipologie di contratti, l'attuario incaricato ne illustra le ragioni tecniche.

**c) Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario**

Qualora l'impresa abbia costituito riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario (riserva per rischio demografico e altre riserve aggiuntive), l'attuario incaricato illustra, in modo analitico, le motivazioni tecniche che ne hanno reso necessaria la costituzione, nonché i criteri di calcolo adottati.

In tal caso, l'attuario incaricato indica le basi tecniche utilizzate dall'impresa per il calcolo della riserva aggiuntiva e fornisce l'evidenza di eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto al precedente esercizio, alle procedure di calcolo nonché alle basi tecniche utilizzate e riporta le motivazioni che hanno reso necessaria la modifica.

Per le rendite in godimento presenti in portafoglio, qualora l'impresa abbia ritenuto di adottare nel calcolo delle riserve aggiuntive per rischio demografico, basi tecniche meno prudenti rispetto a quelle impiegate per la determinazione di nuovi prodotti, l'attuario incaricato riferisce le giustificazioni addotte dall'impresa e le condizioni particolari che hanno determinato tale scelta.

Qualora l'impresa non abbia costituito riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario, l'attuario incaricato ne illustra le ragioni tecniche.

**d) Riserve tecniche dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI**

L'attuario incaricato descrive i criteri di calcolo delle riserve tecniche, riportate nella classe D di bilancio, costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio finanziario nonché costituite per coprire gli impegni derivanti dai contratti di ramo VI.

**e) Riserve aggiuntive dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI**

L'attuario incaricato evidenzia, in modo analitico, le motivazioni tecniche che hanno reso necessario l'accantonamento a riserva nella classe C.II.1 del bilancio nonché i criteri adottati per il calcolo della stessa.

Qualora l'impresa non abbia costituito riserve aggiuntive, l'attuario incaricato ne illustra le ragioni tecniche.

**f) Riserve per spese future**

L'attuario incaricato descrive, in modo dettagliato, i procedimenti adottati per la determinazione della riserva per spese future riportate nella classe C.II.5 di bilancio indicando, in particolare, le basi tecniche utilizzate per il calcolo della riserva stessa.

**g) Riserve supplementari per rischi generali e altre riserve tecniche.**

L'attuario incaricato descrive, in modo dettagliato, i procedimenti adottati dall'impresa per la determinazione dell'eventuale riserva supplementare per rischi generali e di altre riserve tecniche riportate nella classe C.II.5 di bilancio.

**h) Riserve per partecipazioni agli utili e ristorni**

L'attuario incaricato descrive, in modo dettagliato, i procedimenti adottati dall'impresa per la determinazione dell'eventuale riserva per partecipazione agli utili e ristorni riportata nella classe C.II.4 di bilancio.

**i) Riserve per somme da pagare**

L'attuario incaricato riferisce in ordine alla conformità ai criteri di calcolo di cui all'articolo 36, comma 3, del d.lgs. 209/05 utilizzati dall'impresa per la costituzione delle riserve per somme da pagare riportata nella classe C.II.3 di bilancio.

**j) Riserve tecniche delle assicurazioni complementari**

L'attuario incaricato descrive i metodi adottati per il calcolo delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari riportate nella classe C.II.2 di bilancio.

**2.2 VALUTAZIONI TECNICHE DELL'ATTUARIO INCARICATO**

L'attuario incaricato fornisce l'indicazione dei controlli da lui effettuati, nel corso dell'esercizio, sulle procedure di calcolo adottate dall'impresa. Inoltre descrive le analisi effettuate sulle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche e fa rinvio all'allegato c) nel quale riporta, per le principali tipologie tariffarie, le basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e quelle corrispondenti adottate per la costituzione delle riserve tecniche appostate nel bilancio di esercizio.

**a) Ipotesi finanziarie**

L'attuario incaricato riporta le risultanze delle valutazioni effettuate sulle ipotesi finanziarie adottate nel calcolo delle riserve tecniche, tenendo conto anche dell'effettiva situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa, attuale e prospettica, a fronte degli impegni assunti.

Qualora l'attuario incaricato, nella relazione di cui all'articolo 46, comma 1, del Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del d.lgs.209/2005 abbia riportato eventuali osservazioni, di metodo e di merito, in relazione alla stima dei rendimenti attuali e prevedibili o abbia indicato la necessità di introdurre eventuali margini di prudenzialità ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, ne dà adeguata evidenza.

**b) Ipotesi demografiche e altre basi tecniche**

L'attuario incaricato riporta le risultanze delle valutazioni effettuate sulle ipotesi demografiche adottate dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche, ivi comprese le ipotesi sulla base delle quali l'impresa ha costituito eventuali riserve aggiuntive per rischio demografico, nonché su ogni altra base tecnica utilizzata nel calcolo delle riserve tecniche.

Al fine di evidenziare i margini di prudenzialità contenuti nelle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche di bilancio, l'attuario incaricato riporta le risultanze del confronto operato dall'impresa ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del d.lgs. 209/2005.

**c) Ipotesi per spese future**

L'attuario incaricato riporta le risultanze delle valutazioni effettuate sulle ipotesi adottate dall'impresa ai fini della determinazione della riserva per spese future, ivi comprese le ipotesi sulla base delle quali l'impresa ha costituito eventuali riserve aggiuntive per spese.

In particolare, qualora l'impresa abbia determinato le riserve per spese future secondo le disposizioni di cui all'articolo 34 del Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del d.lgs.209/2005 e abbia costituito anche una riserva aggiuntiva per spese, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del medesimo Regolamento, l'attuario incaricato riporta le proprie valutazioni con riguardo alle risultanze dell'analisi condotta dall'impresa sulle spese amministrative e le provvigioni che ritiene di dover sostenere.

L'attuario incaricato evidenzia eventuali valutazioni implicite adottate dall'impresa nel calcolo della riserva per spese future ed esprime la propria opinione sulla presenza di eventuali margini contenuti nei premi nonché sull'adeguatezza delle metodologie adottate per la determinazione dell'accantonamento implicito.

**d) Altre basi tecniche**

L'attuario incaricato riporta le risultanze delle valutazioni effettuate su altre basi tecniche adottate dall'impresa nel calcolo delle riserve.

**e) Procedure di calcolo**

L'attuario incaricato descrive le proprie valutazioni ai fini della verifica della correttezza delle procedure impiegate dall'impresa per il calcolo delle singole voci di riserva e ne riporta gli esiti.

**3. VALORI**

L'attuario incaricato rinvia all'allegato d) nel quale fornisce l'evidenza degli importi delle riserve tecniche afferenti ad ogni singolo ramo, ripartite secondo le voci richiamate al precedente punto 2.1.

## 4. OSSERVAZIONI

### a) Osservazioni di carattere generale

Nel paragrafo l'attuario incaricato riporta gli eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per consentire un'adeguata comprensione delle problematiche tecnico-gestionali e valutative alla base della quantificazione degli accantonamenti a riserva.

Qualora l'impresa, per una o più tariffe in portafoglio, abbia applicato premi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs.209/2005, l'attuario incaricato rappresenta le dimensioni del fenomeno ed evidenzia gli aspetti della situazione economico-finanziaria dell'impresa che consentono di non comprometterne la solvibilità.
Esprime inoltre un giudizio sulla capacità dell'impresa di continuare ad acquisire contratti che rientrano in tale fattispecie, tenendo conto della situazione finanziaria attuale e prospettiva complessiva dell'impresa.

### b) Osservazioni critiche

L'attuario incaricato illustra gli eventuali aspetti problematici riscontrati nel corso delle verifiche, segnalando, anche nel caso in cui ritenga ugualmente di poter rilasciare un giudizio positivo sulla sufficienza delle riserve tecniche, eventuali dissensi rispetto all'interpretazione, da parte dell'impresa, delle norme di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia di riserve tecniche nonché possibili inadeguatezze amministrative e contabili.

## 5. RILIEVI

Qualora le procedure amministrative e contabili non diano una sufficiente affidabilità o qualora ricorrano altri motivi che non consentono di esprimere un giudizio di sufficienza delle riserve tecniche o rendono impossibile il rilascio del giudizio stesso, l'attuario incaricato illustra analiticamente gli elementi riscontrati, richiamando tra l'altro gli eventuali interventi e rilievi formulati all'impresa nel corso dell'esercizio, ed indica, laddove possibile, l'ordine di grandezza dell'insufficienza delle riserve tecniche.

## 6. GIUDIZIO SULLE RISERVE TECNICHE

Si riportano nel seguito gli schemi tipo dell'attestazione che deve essere rilasciata dall'attuario incaricato.

L'attuario incaricato, ove lo ritenga necessario, può aggiungere alla dichiarazione stessa ulteriori elementi utili per la completezza del giudizio.

1) Rilascio di giudizio positivo senza rilievi:

"Sulla base di quanto sopra esposto attesto la correttezza dei procedimenti seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano che la società……….intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio….., per un importo pari a……….euro, ritenuto, a mio giudizio, nel complesso sufficiente a far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari".

2) Rilascio di giudizio positivo con osservazioni critiche:

"Sulla base di quanto sopra esposto, pur tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 4, punto b), attesto che le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano che la società……….intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio….., per un importo pari a……….euro, risultano, a mio giudizio, nel complesso sufficienti a far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari".

3) Rilascio di giudizio negativo:

"Sulla base di quanto sopra esposto attesto in conclusione che, a causa della rilevanza degli effetti indicati al paragrafo 5, le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano che la società……….intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio….., per un importo pari a……….euro, non risultano, a mio giudizio, nel complesso sufficienti a far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari".

4) Mancato rilascio per impossibilità di poter esprimere un giudizio:

"Sulla base di quanto sopra esposto attesto in conclusione che, a causa della rilevanza delle limitazioni indicate al paragrafo 5, non sono in grado di esprimere alcun giudizio in merito alla correttezza dei procedimenti seguiti dall'impresa né sulla sufficienza delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano, che la società……….intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio….., per un importo pari a……….euro".

Data….. Firma dell'attuario incaricato

## Allegati alla relazione tecnica

**a)** **VETTORI DEI TASSI DI RENDIMENTO ATTUALI E PREVEDIBILI IMPIEGATI NELLA VALUTAZIONE DELLE RISERVE AGGIUNTIVE PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO**

**b)** **EVIDENZA DEGLI IMPORTI DI RISERVA MATEMATICA DISTINTI PER TASSO GARANTITO E PER STRUTTURA DELLE GARANZIE OFFERTE**

**c)** **TABELLA DELLE BASI TECNICHE DELLE TARIFFE E DELLE RISERVE**

**d)** **EVIDENZA DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE VOCI DI RISERVA AFFERENTI AD OGNI SINGOLO RAMO**

**Allegato a)**

**VETTORI DEI TASSI DI RENDIMENTO ATTUALI E PREVEDIBILI IMPIEGATI NELLA VALUTAZIONE DELLE RISERVE AGGIUNTIVE PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO**

| DENOMINAZIONE GESTIONE/ALTRO | TASSO ANNO N | TASSO ANNO N+1 | TASSO ANNO N+2 | TASSO ANNO N+3 | TASSO ANNO N+4 | ...... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *gestione 1* | | | | | | |
| *gestione 2* | | | | | | |
| ......... | | | | | | |

**Allegato b)**

**EVIDENZA DEGLI IMPORTI DI RISERVA MATEMATICA DISTINTI PER TASSO GARANTITO E PER STRUTTURA DELLE GARANZIE OFFERTE**

(importi in migliaia di euro)

| DENOMINAZIONE GESTIONE/ALTRO | LINEE DI GARANZIA | STRUTTURA DELLE GARANZIE (consolidamento annuale, garantito a scadenza,…) | RISERVA MATEMATICA |
|---|---|---|---|
| *gestione 1* | ……..%<br>……..%<br>……..%<br>……..% | | |
| totale gestione 1 | | | |
| *gestione 2* | ……..%<br>……..%<br>……..%<br>……..% | | |
| totale gestione 2 | | | |
| *…………..* | ……..%<br>……..%<br>……..%<br>……..% | | |
| totale………… | | | |

**Allegato c)**

**TABELLA DELLE BASI TECNICHE DELLE PRINCIPALI TARIFFE E DELLE RISERVE**

***(SCHEMA LIBERO)***

**Allegato d)**

**EVIDENZA DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE VOCI DI RISERVA AFFERENTI AD OGNI SINGOLO RAMO**

*(valori in migliaia di euro)*

| TIPOLOGIA DI RISERVA | RAMO I | RAMO II | RAMO III | RAMO IV | RAMO V | RAMO VI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LAVORO DIRETTO** | | | | | | | |
| Riserve matematiche per premi puri (compreso il riporto premi) | | | | | | | |
| Riserva sovrapremi sanitari e professionali | | | | | | | |
| Riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito | | | | | | | |
| Riserva aggiuntiva per sfasamento temporale | | | | | | | |
| Riserva aggiuntiva per rischio demografico | | | | | | | |
| Altre riserve aggiuntive | | | | | | | |
| Riserve aggiuntive di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. 209/2005 | | | | | | | |
| **Totale riserva matematica classe C.II.1** | | | | | | | |
| Riserva per spese future (classe C.II.5) | | | | | | | |
| Riserve supplementari per rischi generali (classe C.II.5) | | | | | | | |
| Altre riserve tecniche (classe C.II.5) | | | | | | | |
| Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni (classe C.II.4) | | | | | | | |
| Riserva per somme da pagare (classe C.II.3) | | | | | | | |
| Riserva premi delle assicurazioni complementari (classe C.II.2) | | | | | | | |
| **Totale riserve tecniche classe C** | | | | | | | |
| Riserve classe D.I contratti di cui all'articolo 41, comma 1, del d.lgs. 209/2005 | | | | | | | |
| Riserve classe D.I contratti di cui all'articolo 41, comma 2, del d.lgs. 209/2005 | | | | | | | |
| **Totale riserve di classe D.I** | | | | | | | |
| **Totale riserve di classe D.II** | | | | | | | |
| **TOTALE RISERVE TECNICHE LAVORO DIRETTO** | | | | | | | |
| **TOTALE RISERVE TECNICHE LAVORO INDIRETTO** | | | | | | | |
| **TOTALE RISERVE TECNICHE** | | | | | | | |

**08A02299**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803068/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA EGAFNET.IT | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA | Via S. Gregorietti, 6 | 091 | 6859904 | 6859904 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |